

XII.

TORNATA DI VENERDÌ 25 MAGGIO 1934

ANNO XII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CIANO

INDICE

	<i>Pag.</i>	<i>Pag.</i>
Congedi	244	
Disegni di legge (Presentazione)	244	
Petizioni (Esame)	244	
Disegni di legge (Discussione):		
Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 748, col quale viene accordato alla Società Subalpina di Imprese Ferroviarie, concessionaria del servizio pubblico di navigazione sulle acque italiane del Lago Maggiore, un sussidio straordinario di lire 320,000.	245	Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 747, per la concessione di un sussidio straordinario di esercizio alla Società esercente la ferrovia Siena-Buonconvento-Montecatino 247
LUZZATI	245	Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 aprile 1934, n. 757, che istituisce un'imposta di fabbricazione sulla margarina e sugli altri succedanei del burro 247
Avanzamento degli ufficiali del Regio Esercito (<i>Seguito e fine della discussione</i>)	248	Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 aprile 1934, n. 760, che modifica il Regio decreto-legge 2 marzo 1933, n. 165, relativo alla istituzione dell'Ufficio per la preparazione dell'organo degli approvvigionamenti dall'estero 247
BENNI, <i>Presidente della Giunta del bilancio</i>)	248	Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 753, col quale è stato concesso, per una volta tanto, alla Società anonima funicolari e funivie meridionali, concessionaria della funivia Cassino stazione ferrovie Stato-Abbazia di Mantecassino, un sussidio straordinario di lire 8300 248
DEL CROIX, <i>Presidente della Commissione</i> .	250	Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1934, n. 771, riguardante la riduzione della rendita dotale militare 248
BAISTROCCHI, <i>Sottosegretario di Stato</i> 253-66-71		Disegni di legge (Votazione segreta) 298
GUGLIELMOTTI, <i>Relatore</i> 253-66-71-83-96-97		Sull'ordine del giorno 300
MORETTI	266	PRESIDENTE 300
SERONO	271-82	Interrogazione (Annunzio) 301
ALFIERI	297	
Disegni di legge (Approvazione):		
Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 481, che autorizza la esecuzione a cura ed a carico dello Stato delle opere di costruzione dell'acquedotto sussidiario per il comune di Sant'Oreste	244	
Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 736, recante disposizioni di coordinamento e di integrazione delle norme per il servizio del chinino di Stato	245	

La seduta comincia alle 16.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge il processo verbale della tornata precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo: per motivi di famiglia, gli onorevoli: Miori, di giorni 2; Ferretti Lando, di 2; per motivi di salute, gli onorevoli: Marchi, di giorni 2; Parisi, di 2; Dentice di Frasso, di 8; per ufficio pubblico, gli onorevoli: Pocherra, di giorni 4; Orsolini-Cencelli, di 9; Gervasio, di 1; Steiner, di 1; Moro, di 2; Amicucci, di 3; Baragiola, di 2; Bombrini, di 2; Nicolato, di 2; Vaselli, di 2; Begnotti, di 2.

(Sono concessi).

Annunzio di presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 42 del Regolamento, sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

da S. E. il Capo del Governo, Ministro della guerra:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 aprile 1934, n. 778, recante varianti alla legge 17 aprile 1930, n. 458, circa l'organizzazione e il funzionamento del servizio tecnico automobilistico; (151)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1934, n. 779, riguardante l'aumento dell'aliquota degli appuntati dei carabinieri Reali che possono essere autorizzati a contrarre matrimonio; (152)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1934, n. 780, portante modificazioni a disposizioni in vigore relative al Consiglio di amministrazione del Ministero della guerra; (153)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1934, n. 781, concernente l'applicazione delle disposizioni del Regio decreto-legge 9 febbraio 1926, n. 202, e della legge di conversione 25 novembre 1926, n. 2149, ai casi di annullamento d'ufficio di provvedimenti di stato relativi ad ufficiali e sottufficiali. (154)

Di questi disegni di legge i primi due sono stati inviati alla Giunta generale del bilancio, gli altri due alla Giunta per la conversione in legge dei decreti-legge.

Petizioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Elenco di petizioni (Doc. IV, n. 2).

La prima è quella n. 7480 con la quale il signor Umberto Guidato ed altri alle dipendenze della Direzione compartimentale col-

tivazioni tabacchi di Lecce, in qualità di salariati, chiedono la sistemazione in ruolo, perchè forniti di titolo di studio e da anni adibiti a mansioni di impiegato.

La Commissione permanente conclude proponendo l'invio di questa petizione al Ministro delle finanze.

Pongo a partito questa proposta.

(È approvata).

La seconda petizione è quella n. 7481 con la quale il signor Luigi Malvezzi, minorato di guerra, chiede di essere sottoposto a nuovi accertamenti sanitari ai fini della concessione della pensione, pur essendo stata respinta la relativa domanda al Ministero delle finanze, perchè presentata oltre i termini di legge.

La Commissione permanente conclude proponendo l'invio di questa petizione al Ministero delle finanze.

Pongo a partito questa proposta.

(È approvata).

Presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Ministro delle comunicazioni. Ne ha facoltà.

PUPPINI, *Ministro delle comunicazioni*. Ho l'onore di presentare alla Camera i seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 785, che approva una convenzione con la Società anonima Isole Brioni per l'esercizio della linea di navigazione Brioni-Pola e ritorno; (155)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 786, concernente i nuovi impianti radiofonici per il servizio di propaganda nazionale con i Paesi lontani. (156)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro delle comunicazioni della presentazione di questi disegni di legge. Saranno trasmessi alla Giunta generale del bilancio.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 481, che autorizza la esecuzione a cura ed a carico dello Stato delle opere di costruzione dell'acquedotto sussidiario per il comune di Sant'Oreste.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo

1934, n. 481, che autorizza la esecuzione a cura ed a carico dello Stato delle opere di costruzione dell'acquedotto sussidiario per il comune di Sant'Oreste. (*Stampato* n. 42).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura:

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 481, che autorizza l'esecuzione a cura ed a carico dello Stato delle opere di costruzione dell'acquedotto sussidiario del comune di Sant'Oreste per l'importo di lire 200,000 ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 736, recante disposizioni di coordinamento e di integrazione delle norme per il servizio del chinino di Stato.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 736, recante disposizioni di coordinamento e di integrazione delle norme per il servizio del chinino di Stato (*Stampato* n. 136-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 736, recante disposizioni di coordinamento e di integrazione delle norme per il servizio del chinino di Stato ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 748, col quale viene accordato alla Società Subalpina di Imprese Ferroviarie, concessionaria del servizio pubblico di navigazione sulle acque italiane del Lago Maggiore, un sussidio straordinario di 320,000 lire.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 748, col quale viene accordato alla Società Subalpina di Imprese Ferroviarie, concessionaria del servizio pubblico di navigazione sulle acque italiane del Lago Maggiore, un sussidio straordinario di lire 320,000. (*Stampato* n. 140-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Ha chiesto di parlare l'onorevole camerata Luzzati. Ne ha facoltà.

LUZZATI. Onorevoli Camerati, la proposta di conversione in legge del Regio decreto 19 aprile 1934 col quale viene accordato alla Società Subalpina esercente la navigazione sul Lago Maggiore, un sussidio straordinario di esercizio e l'altra successiva riguardante analogo provvedimento per la ferrovia Siena-Buonconvento-Monteantico, sono provvedimenti che non esigerebbero una illustrazione maggiore di quella contenuta nelle relazioni ministeriali e del camerata Aprilis.

I provvedimenti adottati per queste due aziende — come per altre ferrotramvie — riguardano esclusivamente l'esercizio in corso. Le condizioni in cui si svolgono attualmente molti esercizi delle tramvie e delle ferrovie concesse hanno indotto il Governo, di volta in volta, esaminata la situazione delle singole aziende, a disporre per un sussidio straordinario limitato ad un solo esercizio, allo scopo di rendere possibile la continuazione del servizio.

Però questi provvedimenti — se valgono a mantenere temporaneamente in vita le aziende; con sacrificio del pubblico erario — non sono tali da risolvere integralmente il problema per l'avvenire.

L'industria delle ferrovie concesse, delle tramvie e della navigazione interna attualmente è in grave crisi. Non occorre che io ve ne illustri le ragioni; voi le conoscete, essendocene anche a lungo discusso in questa sede nella passata legislatura. Nella relazione della

Giunta al bilancio delle comunicazioni si legge che il coefficiente medio di esercizio delle ferrovie concesse per il 1932 risultò del 197 per cento. Trattasi evidentemente di un errore di stampa. In queste condizioni nessuna azienda avrebbe potuto sostenersi fino ad oggi, tanto più che la contrazione del traffico, senza corrispondente diminuzione di spesa, è andata accentuandosi nel 1933 e continua nel primo semestre del corrente anno.

In verità il coefficiente medio di esercizio per il 1932 fu di circa il 117 per cento, ossia per ogni 100 lire di prodotto se ne sono spese 117, cosicchè sopra un incasso lordo di circa lire 200 milioni le spese superarono gli introiti di circa lire 34 milioni.

Analoghi risultati si ebbero per le tramvie interurbane e per la navigazione interna.

È noto che tutte le grandi reti ferroviarie mondiali, ed in misura più notevole quelle secondarie e le tramvie interurbane, salvo rare eccezioni, si trovano attualmente in grave disagio, specialmente per effetto della notevole contrazione di traffico, dovuta a due cause concomitanti per quanto agenti in diversa misura, ossia la crisi economica generale e la concorrenza degli altri mezzi di trasporto.

La contrazione di traffico è quindi un fenomeno che si confida in parte transitorio, mentre per un'altra parte è dovuta a cause permanenti, che vanno ogni giorno estendendo sempre più i loro effetti.

Le ferrovie e le tramvie fruirono fino dalla loro istituzione di un regime di monopolio; ma quest'ultimo è ora di fatto scomparso, poichè ognuno può oggi effettuare su strada ordinaria parallela a quella ferrata, con velocità spesso maggiori, i trasporti che una volta erano di esclusiva competenza ferro-tramviaria.

Il contrasto che si ha attualmente fra i due mezzi di trasporto fa ricordare quello che in passato avvenne fra telegrafo e telefono; fra gas ed elettricità, ed attualmente, in altro campo, fra teatro e cinematografo.

Telegrafo, telefono, gas ed elettricità hanno in seguito trovato il loro campo separato e proficuo di azione. Così deve avvenire per le ferrotramvie. Se per queste ultime si vuole vincere questa battaglia, deve essere profondamente modificata la mentalità dei tecnici ferrotramviari, la quale, per giustificate prevenzioni amministrative, è eminentemente conservatrice.

Radicali innovazioni devono essere portate ai vari sistemi tariffari ed, in tema di concessione, alla legislazione vigente, che, salvo alcune recenti provvide disposizioni del Governo Fascista, le quali però ebbero limitata e parziale applicazione per un complesso di ragioni, in gran parte rimonta all'anno 1865 cogli aggravii portati nel 1907.

Uno dei principali compiti che dovrà essere affidato alla « Corporazione delle comunicazioni interne », nei riguardi dei trasporti terrestri, ritengo sia quello di dare colla massima urgenza le direttive per una comprensione delle più immediate esigenze che si impongono nella applicazione delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia ferro-tramviaria, salvo studiare e proporre, in quanto occorra, una vasta riforma della legislazione stessa, in modo da potere ridonare vita indipendente e possibilità di miglioramento dei servizi alle aziende che ne hanno la possibilità e che rispondono ad un effettivo bisogno delle regioni servite. L'esame approfondito della situazione tecnico-economica di alcune linee o di tronchi di linea consiglierà la loro soppressione, con sostituzione di servizi automobilistici su strada ordinaria.

Questi ultimi, in molti casi, potranno anche essere d'ausilio ai trasporti su strada ferrata per migliorare od integrare i servizi.

Uno studio organico totalitario del problema potrà sboccare in una soluzione completa, esauriente; ed il Governo Fascista avrà così modo, in questa battaglia come nelle altre vittoriose, di dimostrare ancora che l'unità di intenti e di comando, la disciplina di tutte le categorie interessate alla produzione, il subordinamento degli interessi di tutti a quello supremo dello Stato, hanno potuto genialmente provvedere alla sistemazione tecnico-economica di questa industria, la quale ha reso per il passato grandi servizi al nostro Paese. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura:

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 748, col quale viene accordato alla Società Subalpina di Imprese Ferroviarie, concessionaria del pubblico servizio di navigazione sulle acque italiane del Lago Maggiore, un sussidio straordinario di lire 320,000 ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 747, per la concessione di un sussidio straordinario di esercizio alla Società esercente la ferrovia Siena-Buonconvento-Monteantico.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 747, per la concessione di un sussidio straordinario di esercizio alla Società esercente la ferrovia Siena-Buonconvento-Monteantico. (*Stampato* n. 141-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura:

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 747, per la concessione di un sussidio straordinario di esercizio alla Società esercente la ferrovia Siena-Buonconvento-Monteantico ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 aprile 1934, n. 757, che istituisce un'imposta di fabbricazione sulla margarina e sugli altri succedanei del burro.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 aprile 1934, n. 757, che istituisce un'imposta di fabbricazione sulla margarina e sugli altri succedanei del burro. (*Stampato* n. 143-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura:

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 aprile 1934, n. 757, che istituisce un'imposta di fabbricazione sulla margarina e sugli altri succedanei del burro ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 aprile 1934, n. 760, che modifica il Regio decreto-legge 2 marzo 1933, n. 165, relativo alla istituzione dell'Ufficio per la preparazione dell'organo degli approvvigionamenti dall'estero.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 aprile 1934, n. 760, che modifica il Regio decreto-legge 2 marzo 1933, n. 165, relativo alla istituzione dell'ufficio per la preparazione dell'organo degli approvvigionamenti dall'estero. (*Stampato* numero 144-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura:

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 24 aprile 1934, n. 760, che modifica il Regio decreto-legge 2 marzo 1933, n. 165, relativo all'istituzione dell'ufficio per la preparazione dell'organo degli approvvigionamenti dall'estero ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 753, col quale è stato concesso, per una volta tanto, alla Società Anonima Funicolari e Funivie Meridionali, concessionaria della funivia Cassino stazione ferrovie Stato-Abbazia di Montecassino, un sussidio straordinario di lire 8,300.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 753, col quale è stato concesso, per una volta tanto, alla Società Anonima Funicolari e Funivie Meridionali, concessionaria della funivia Cassino stazione ferrovie Stato-Abbazia di Montecassino, un sussidio straordinario di lire 8.300. (*Stampato* n. 145-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 753, col quale viene accordato per una volta tanto alla Società Anonima Funicolari e Funivie Meridionali, concessionaria della funivia Cassino stazione ferrovie Stato-Abbazia di Montecassino un sussidio straordinario di lire 8,300 ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1934, n. 771, riguardante la riduzione della rendita dotale militare.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1934, n. 771, riguardante la riduzione della rendita dotale militare (*Stampato* n. 146-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 aprile 1934, n. 771, riguardante la riduzione della rendita dotale militare ».

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Seguito della discussione del disegno di legge: Avanzamento degli ufficiali del Regio Esercito.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Avanzamento degli ufficiali del Regio Esercito.

Come è noto alla Camera, la discussione generale è stata ultimata nella tornata di mercoledì, riservando la parola al presidente della Giunta del bilancio, al presidente della Commissione nominata dagli Uffici, ed al Governo. Poi si passerà alla discussione ed all'approvazione degli articoli.

Ha chiesto di parlare l'onorevole presidente della Giunta del bilancio. Ne ha facoltà.

BENNI, *presidente della Giunta del bilancio*. Onorevoli Camerati, come vi ha già annunziato l'onorevole Presidente, io parlo nella mia specifica qualità di presidente della Giunta del bilancio, e quindi è chiaro che non ritornerò sopra agli argomenti esposti dai Camerati che mi hanno preceduto, e che con tanta passione e con tanta competenza hanno qui parlato dello spirito di questa legge.

Se è compito della Giunta del bilancio di controllare e vagliare ogni e qualsiasi spesa sottoposta al suo esame, devo osservare che di questo esame non si può parlare di fronte a questa legge, perchè essa si afferma indispensabile, e qualunque fosse stata la soluzione, eventualmente diversa, che si fosse scelta, avremmo dovuto affrontare sempre delle spese. È quindi da escludere questa parte del nostro controllo.

Viceversa quello che dovevamo vedere era ed è l'importo approssimativo delle spese che si poteva dedurre dall'applicazione della

legge. Per il quale importo non era facile, direi anzi era impossibile, fare previsioni, poichè le previsioni sono in funzione di una quantità di avvenimenti futuri che non possono essere calcolati che anno per anno. Se è possibile arrivare ad una approssimazione in un determinato anno, non è invece possibile giungervi per tutti gli anni futuri.

Però gli studi diligenti fatti dal Ministero della guerra portano che da una presunta spesa per il primo anno che dovrebbe aggirarsi intorno alla cifra di circa 3 milioni, si arriverebbe ad una cifra di 13 o 14 milioni per il decimo anno.

Ripeto: anche queste cifre non sono assolute e possono essere vagliate non solamente in più, ma anche in meno; perchè molti elementi concorrono alla loro modifica. Difatti in questa cifra è posta una spesa annuale di 1 milione per l'indennità dei primi capitani, ma questa spesa diminuirà in seguito: ecco quindi un elemento destinato ad una diminuzione e non ad un aumento. In secondo luogo in questi calcoli figurano semplicemente le cifre per cui sono applicati i diversi passaggi di categoria, senza tener calcolo delle deduzioni che si verificheranno nel tempo. Si è voluto così fare il calcolo più pessimistico per ottenere delle cifre che rispondano sicuramente in ogni caso, anche il peggiore, alla realtà.

Quindi la parte della spesa non è quella che deve preoccupare nell'approvazione di questa legge, così come non ha preoccupato la Giunta del bilancio.

È poi opportuno rilevare come la Camera, per questa legge, non abbia seguito la procedura ordinaria che avrebbe fatto sì che la legge avrebbe dovuto essere inviata direttamente alla Giunta del bilancio. Il Capo del Governo e Ministro della guerra, ed il Presidente della Camera, hanno ritenuto più opportuno che questa legge fosse portata dinnanzi agli Uffici della Camera, perchè dagli Uffici stessi venissero designati quei camerati che, con maggiore specifica competenza, potessero giudicare, articolo per articolo, sulle disposizioni del disegno di legge.

La Commissione, nominata dagli Uffici, ha poi esaminato il disegno di legge, con la presenza del Sottosegretario di Stato alla guerra e del Presidente della Camera.

Il Sottosegretario di Stato alla guerra ha fatto un'entusiastica, appassionata illustrazione delle necessità, degli scopi, e delle risultanze, alle quali tende questa legge, che non deve portare alcun gravame al bilancio dello Stato. Infatti per l'applicazione di essa sono

previste delle economie da parte dello stesso Ministero della guerra. Economie per le quali, non solo saranno coperti tutti i gravami portati dalle disposizioni, ma si otterranno altre disponibilità con le quali si potranno migliorare altri servizi e disporre altre provvidenze, perchè l'Esercito risponda sempre meglio e sotto tutti i punti di vista a quello che il Paese domanda.

Infatti, il Sottosegretario di Stato ci ha detto che gli studi per la diminuzione della forza bilanciata, ottenuta mediante un ritardo nella chiamata delle classi e con un anticipo nel congedamento delle classi medesime, daranno, secondo un calcolo approssimativo, una economia di bilancio dell'importo di almeno 50 milioni annui.

Vediamo ora quali possono essere le spese per la applicazione di questa legge, e quali le altre provvidenze che il Ministro della guerra intende attuare. Infatti per l'applicazione della legge medesima, nel primo anno, anche secondo i calcoli più pessimistici, non si avranno più di quattro milioni di aggravio. In più si dovrà calcolare un milione per l'indennità della legge ai primi capitani; e questa disposizione della legge avrà certamente tutta la vostra approvazione, quando si pensi che parecchi primi capitani hanno già più di 20 anni di anzianità di grado e che questa indennità speciale sarà applicata solo dopo che detti ufficiali abbiano oltrepassato 17 anni di spalline.

Altra provvidenza per 5 milioni dovrà essere prevista per il miglioramento e l'aumento del numero dei sottufficiali, e anche questa spesa avrà la vostra approvazione, perchè essa è il completamento, nel campo dei sottufficiali, di tutto il riassetto dei quadri dell'Esercito.

Tre milioni dovranno essere impiegati per i provvedimenti di carattere demografico e riguardanti i sottufficiali e gli appuntati dei Reali carabinieri.

Il Ministro della guerra, per dare in altro modo una prova di quanto l'Esercito sia in concordia di spirito, in unione di intenti e di programma con la Milizia volontaria nazionale, ha stabilito 3 milioni di lire per concorsi per l'addestramento di futuri istruttori premilitari, e la cifra di un milione per la formazione di una difesa costiera simile a quella antiaerea.

Infine 20 milioni saranno assegnati per aumento del contingente di leva e la ferma di sei mesi, con tendenza al continuo e progressivo aumento del numero dei chiamati per breve periodo di istruzione, in modo che av-

verrà mano a mano una conseguente e maggiore riduzione della durata generale della ferma.

Tutte queste cifre portano un insieme di 35 o 36 milioni. Gli altri 14 o 15 milioni che saldano le economie dei 50 milioni per il raccorciamento della ferma, saranno spesi per maggiori assegnazioni per l'armamento e la meccanizzazione della fanteria, e per l'apprestamento delle frontiere tutte, in aumento dei fondi già esistenti nel bilancio normale.

Come vedete l'applicazione di questa legge è stata anche base non solo per la risoluzione dei problemi che essa imponeva in tutti i sensi e in tutti i modi, ma anche per modificare attuali situazioni in modo da formare del nostro Esercito un organismo efficiente e pronto ad ogni suo compito.

La Giunta del bilancio è nominata perchè controlli severamente tutte le spese dello Stato, ma, nell'ambiente fascista, la Giunta intende che questo compito non sia puramente meccanico, puramente materialistico. Occorre che sia sorretto da quello spirito che il Fascismo ha affidato a noi, per il quale non solamente la meccanica verifica di spese, non semplicemente la verifica delle addizioni e delle moltiplicazioni deve costituire la nostra azione. La Giunta del bilancio ha plaudito con grande entusiasmo alle dichiarazioni fatte dal Sottosegretario di Stato nella nostra riunione. Noi siamo certi che la Camera applaudirà con lo stesso entusiasmo, e darà il suo voto unanime alla legge sottoposta alla sua approvazione. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il presidente della Commissione speciale, onorevole Del Croix. Ne ha facoltà.

DEL CROIX, Presidente della Commissione. (*Vivi applausi*). Onorevoli camerati, noi siamo dei soldati e quasi tutti abbiamo fatto la guerra. Questo spiega il nostro appassionato interesse per il problema che siamo chiamati a discutere.

Ma anche fuori di qui e non solo negli ambienti interessati, la nostra discussione è attentamente seguita perchè finalmente il Paese ha acquistata la sensibilità dei problemi militari. Il popolo, un tempo estraneo ed ostile a questi problemi, oggi sa che si tratta della sua sorte, della sua stessa vita e questo è insieme un elemento di forza ed una prova di maturità. (*Approvazioni*).

Noi siamo grati al DUCE che ci ha dato modo di partecipare ad un atto così importante, provocando una preventiva ed ampia

discussione su questa legge che, per la sua completezza e complessità, può addirittura chiamarsi il codice dell'avanzamento. In particolare noi della Commissione ringraziamo il Sottosegretario alla guerra il quale, nel risolvere questo arduo problema agli ordini e sulle direttive del DUCE, ha confermato quelle doti di mente e di cuore che fecero di lui uno dei più amati e temuti comandanti della guerra.

PERNA. Viva il DUCE! (*Vivissimi prolungati applausi — Grida di: Viva il DUCE! — Il Presidente, i Ministri e i Deputati sorgono in piedi — Nuovi vivissimi applausi*).

DEL CROIX. Il Sottosegretario ha partecipato a quasi tutte le nostre riunioni e, con la sua inconfondibile voce di uomo abituato a parlare in mezzo ai cannoni, ha chiarito ogni dubbio, ha spiegato ogni congegno della legge.

La discussione svolta nella seduta precedente è stata veramente organica e completa e a me non resta che riassumere, sottolineando la fondamentale moralità di questa legge. Una legge come questa, non bisogna nasconderselo, investe tutto l'organismo militare, dal suo ordinamento al suo morale, intendendosi con questo termine di schietto conio soldatesco quel complesso di indefinibili e imponderabili elementi che fanno il tono di ogni compagine.

Per ciò, prima ancora di giudicarne l'efficacia occorre stabilire la necessità del provvedimento; e noi possiamo serenamente affermare che esso era indispensabile.

Una volta riconosciuta la necessità di intervenire, bisognava avere il coraggio di andare a fondo.

Si è detto e ripetuto che nella cura di certi organismi tradizionali dalle sensibilità delicate e dai riflessi imprevedibili, la medicina è da preferire alla chirurgia; ma in questo caso solo un intervento energico e radicale poteva risolvere la situazione che una serie di provvedimenti blandi e parziali avevano piuttosto complicato. Si è detto che vi saranno dei sacrificati, ma ve ne sarebbero stati egualmente. Basti pensare a tutti quelli che, seguitando di questo passo, sarebbero raggiunti dai limiti di età nel grado che molti ricoprono dal tempo della guerra, e ciò si doveva evitare, anche nel loro interesse.

Quelli che non hanno la possibilità di progredire è bene lascino il servizio subito, quando hanno ancora la forza di adattarsi al nuovo stato, se non di farsi un'altra vita. Essi un giorno saranno grati a chi avrà loro impedito di rassegnarsi e di intristire sulle posizioni raggiunte di primo impeto, quando

poterono illudersi di avere aperta la via alle ambizioni e alle soddisfazioni più alte.

Meglio per essi svestire subito la divisa che starvi a disagio domani, appesantiti dall'età e immalinconiti dai disinganni. La legge, è stato detto e giova ripeterlo, nella sua necessaria severità, è profondamente umana. Mirando dritta allo scopo, essa non perde mai di vista la somma degli interessi e dei sentimenti che mette in gioco. Essa non dimentica in nessun momento di essere diretta a coloro che più hanno diritto alla considerazione e alla riconoscenza del Paese.

La decisa novità e la meditata audacia dei suoi principî, vanno di passo con la generosa comprensione delle situazioni che essa crea.

La legge prima di tutto si preoccupa della dignità degli ufficiali, evitando con ogni cura nelle sue valutazioni e nelle sue sanzioni, di determinare stati di inferiorità e in tutti i casi prevede un trattamento equo e sufficiente per chi si allontani dal servizio.

È vero, non si vive di solo pane, ma necessariamente di pane. E, se elementi tuttavia giovani e idonei, dovranno essere allontanati, è giusto che essi siano almeno sollevati dalla preoccupazione più assillante e amara. Il paragone cogli altri funzionari, non può sussistere, perchè più si deve dare a chi più si chiede. È indiscutibile che fra i servitori dello Stato, che hanno tutti diritto egualmente al nostro rispetto, nessuno è sottoposto a una serie di prove e di rischi pari a quelli cui vanno incontro i militari anche in tempo di pace.

E infine, chi sceglie gli uomini ai quali saranno affidati l'onore e la vita della Nazione deve prescindere da ogni considerazione estranea al giudizio del loro valore. Ma la legge, mentre si propone di liquidare l'insostenibile e pericolosa eredità della guerra, prevede una soluzione definitiva del problema. I suoi principî — e su questo bisogna insistere — non hanno il valore di espedienti necessari per superare difficoltà immediate e straordinarie, ma provvedono alla normale e costante vita dei quadri, sia in pace che in guerra.

Questa famosa separazione dei ruoli non è una semplice trovata per rimettere in movimento il meccanismo bloccato delle carriere, ma un principio che risponde a uno stato di fatto, che esiste ed esisterà sempre, indipendentemente da ogni particolare necessità o volere.

Camerati, la separazione tra coloro che hanno la possibilità di raggiungere i più

alti gradi e gli altri che sono destinati a fermarsi a mezza strada è un fatto naturale e costante, che si verifica in tutti gli ordini e in tutti i campi; ma assume un particolare rilievo che importa conseguenze più gravi in questo caso.

Il mantenere gli uni e gli altri nello stesso ruolo, come si è fatto fin qui, non eliminava la separazione, ma la aggravava, e in questa, che è la più tipica delle gerarchie, più che il timore di sanzionare le differenze, bisogna avere il coraggio di sistemarle, perchè ognuno si senta al suo posto e sia impiegato secondo le attitudini e le inclinazioni.

Così nella carriera militare sono previsti i mentovati tre traguardi, i quali approssimativamente corrispondono alle età decisive dell'uomo e rappresentano altrettanti momenti di differenziazione e di scelta.

Si prevede inoltre che, salvo eccezioni, tutti possano arrivare al primo traguardo e che la selezione diventi sempre più severa ai traguardi successivi; ma tutto ciò non è una invenzione nè un arbitrio del legislatore. Questa è una saggia norma derivata dalla considerazione e dall'esperienza della realtà.

La vita è una gara di fondo in cui i distacchi si producono alla distanza. Si parte sulla stessa linea e per il primo giro si rimane insieme — ed è questo forse che ci dà l'illusione di essere tutti uguali —; ma più si procede, più le differenze si pronunziano e si accentuano e chi rimane indietro si può dolere, non si può offendere. (*Approvazioni*) E poi la selezione può avvenire anche per cause estranee al merito e alla virtù. I giovani che vanno nelle Accademie hanno tutti lo stesso entusiasmo, le stesse speranze; ma a un dato momento alcuni possono essere costretti dalle vicende della esistenza a ripiegare su sé medesimi, a rinunciare alle grandi aspirazioni, e deve essere loro consentito di svolgere per una via meno aspra e più breve dove non avranno l'umiliazione di sentirsi preceduti e superati.

Non si deve mai dimenticare la parte che la fortuna ha nella nostra vita, e spesso la volontà non basta: *faber suae quisque fortunae*, dice Appio Claudio il cieco; ma evidentemente ognuno deve battere il ferro che ha, e non tutti ne hanno abbastanza da provvedersi insieme una spada, uno scudo e una corona.

In fondo la legge non fa che prevedere e regolare quello che prima era trascurato o ignorato, offrendo la possibilità a ciascuno di servire secondo le attitudini, in posizioni precise, in compiti appropriati, che potranno

essere più o meno brillanti, ma sono tutti essenziali al fine unico e supremo.

In ogni modo sono abolite le posizioni di disagio, le posizioni ambigue, dannose per la dignità dei singoli non meno che per la efficienza dell'insieme.

Si è preoccupati dal fatto che nella nuova legge il criterio della scelta prevale largamente su quello dell'anzianità, che in fondo conserva il suo necessario valore.

Si è ricordata un'affermazione di Saint Bon che l'anzianità rappresenterebbe la minore delle ingiustizie; ma ci sia lecito di obiettare che in questo caso dobbiamo essere guidati dall'impazienza del maggior bene e non dalla rassegnazione al minor male.

Noi li conosciamo gli inconvenienti e le difficoltà dei giudizi comparativi, ma non si può partire dalla presunzione della infallibilità dei giudici senza infirmare i principi di autorità e di gerarchia che reggono la stessa vita dello Stato.

Noi sappiamo bene che veramente infallibile è solo il giudizio del fuoco; ma la guerra non si può fare per prova e noi possiamo affermare che, a suo tempo, molti errori e molti danni si sarebbero evitati se si fosse proceduto a una selezione più severa, se non si fosse aspettata la sanzione dei fatti compiuti per eliminare dall'Esercito elementi notoriamente sprovvisti di capacità di comando. (*Applausi*).

Se quella eliminazione fosse avvenuta, durante la guerra si sarebbero risparmiati molti dei cosiddetti siluri che impedivano ai capi di guardare esclusivamente davanti a sé.

In nessun campo come in questo è necessario che il principio della selezione sia concepito attivamente e se in questo vaglio preventivo e continuo è inevitabile una percentuale di errori siamo certi che essa sarà largamente compensata dai risultati.

Voi avete visto che la separazione dei ruoli, la formazione delle vacanze obbligatorie, il limite minimo di permanenza nel grado, il limite massimo di promuovibilità costituiscono un complesso di principi atti ad assicurare il movimento e il parallelismo delle carriere nonchè il ringiovanimento dei quadri. Ma a noi sembra di maggior valore il fatto che il servizio e il rischio di guerra e l'esercizio effettivo del comando diventano condizioni necessarie all'avanzamento. Infatti non si può ammettere la vocazione delle armi in chi lasciò passare l'occasione della guerra, (*Vivissimi applausi*) come non si può presumere la capacità di comando in chi non

ha mai avuto la responsabilità della azione e il governo degli uomini. (*Applausi*).

Noi non lo crediamo, non lo dobbiamo credere, ma se vi fosse qualcuno che, durante la guerra, non sentì il bisogno di andare lassù e rimase a contare sull'annuario i vuoti che gli avrebbero aperto la via all'avanzamento, questi non potrebbe considerarsi un soldato. (*Vivissimi prolungati applausi*).

Qualcuno è stanco di sentir parlare della guerra, ma bisogna che si deluda, perchè non avrà scampo e se non l'avrà fatta, potendola fare, questo nome lo accompagnerà fino all'ultimo, come un rimpianto e come un rimorso. (*Vivi applausi*).

Partendo da queste condizioni saranno equamente e parallelamente valutati gli altri titoli. A tutti sarà chiesta una più vasta preparazione e quando il livello medio della cultura sarà più alto, i divoratori di libri non potranno considerarsi preziosi e ritenere che la dottrina possa esentare dai più gravi e duri doveri dell'azione. (*Applausi*).

Comunemente, quando si dice « roba da battaglia », si intendono le cose di poco riguardo e di largo consumo, ma nulla è più prezioso del sangue e chi è destinato a spenderlo deve essere un vero uomo.

La legge più che al passato guarda l'avvenire e vuole preparare i futuri capi.

Fino dall'antichità, la vita del soldato fu considerata un sacerdozio. Platone, nel concepire in astratto la figura del guerriero perfetto, pretendeva che rinunziasse alla proprietà e anche alla famiglia, perchè fosse disinteressato e libero davanti al suo dovere, davanti al sacrificio.

Ma, a parte ogni esagerazione, chi prende la via delle armi deve sapere che va incontro alla vita dura, che si sottopone ad un vaglio continuo e non potrà mai considerarsi soddisfatto, mai arrivato. (*Approvazioni*).

In questo modo non si pretende di scoprire e tanto meno di fabbricare il genio, che spesso si nasconde e solo al suo momento si rivela; ma sarà sempre possibile riconoscere i mediocri, che facilmente si riconoscono, e non devono essere compatiti nè risparmiati. (*Bene!*).

Chi aspira al più alto destino che possa toccare a un uomo, quello di guidare il popolo in armi, deve avere la mente vasta come il cuore; deve essere padrone della dottrina e dell'arte, ma soprattutto deve avere il dominio di sé, che si consegue nello sforzo e nella gara.

La concezione nuova della vita dei quadri tende a questo: si vogliono senza tregua stimolare le generose ambizioni, si vogliono

di continuo cimentare e misurare le forze, perchè non sia possibile arrivare agli alti gradi senza un minimo di capacità e di volontà.

Soprattutto si dà importanza al carattere, perchè la vera disciplina non può impedire l'affermarsi della personalità, perchè la stessa obbedienza è vile quando la dignità non l'accompagna (*Applausi*), perchè una forte coscienza è da preferire ad un brillante ingegno, perchè il comando è prima di tutto abnegazione e coraggio davanti alla responsabilità. (*Bravo!*). Se noi guardiamo nella nostra storia passata vediamo più genio che carattere.

Infine la legge vuole evitare che si arrivi troppo tardi agli alti gradi. La gioventù non si misura solo dagli anni, e, per quel che ci riguarda, di più giovani di noi non conosciamo che i nostri figli; forse perchè non ci siamo più veduti da quel giorno e serberemo fino all'ultimo dentro di noi il viso della prima giovinezza (*Applausi*). Ma oltre un certo limite l'età ha un peso che non è compensato dalla esperienza, e bisogna evitare che per i capi l'ora della responsabilità coincida con quella della stanchezza, perchè la vittoria in tutti i casi non si concede che alla forza. (*Bravo!*).

Onorevoli Camerati! Il DUCE ha detto sul disarmo la sua ultima parola che ha fatto correre un sottile brivido per l'Europa.

Noi l'abbiamo meditata profondamente: a noi ripugna pensare che il vecchio mondo voglia estenuarsi e compromettere definitivamente il suo primato in una nuova guerra, ma non ci facciamo illusioni.

La nostra volontà di pace è positiva e concreta.

Io credo che non ci teniate, ma se volessero dare il premio della pace, spetterebbe a voi, DUCE. (*Approvazioni*).

MUSSOLINI, *Capo del Governo, Primo Ministro*. Ci rinunzio! (*Si ride*).

DEL CROIX. Ma appunto per questo vogliamo essere forti, ed a tal fine il provvedimento che siamo per approvare e che porta degnamente il nome del DUCE, ha una importanza decisiva, perchè è possibile concepire un Esercito senza armi e magari senza truppe, ma non senza quadri!

Un tempo, da noi, si credeva di poter servire la causa della pace liquidando le forze armate, come si liquidavano i materiali residuati di guerra.

Ma i popoli deboli e inermi non servono a se nè agli altri; mentre noi sentiamo di avere una missione da compiere, anzi un servizio da rendere (*Bene! Bravo!*).

Noi rappresentiamo l'idea capace di rischiarare e di ordinare il mondo: è necessario che questa idea abbia le sue baionette! (*Approvazioni*).

Perchè il fatto nuovo della nostra età non è il capitalismo americano, non è il comunismo russo, suo emulo, non è l'espansione nipponica, nè il risveglio cinese.

Il fatto nuovo della nostra età è dato dalla rinascita italiana.

Tutta la storia insegna che il mondo è caduto o si è rialzato, tutte le volte che sono precipitate o risorte le fortune di Roma! (*Applausi*).

È questo il sole che, attraverso un giro di secoli, alterna la notte e il giorno nei cieli della storia! (*Approvazioni*).

Roma risorge! Questo fatto sembra a noi annunziatore di un nuovo mattino del mondo! (*Vivissimi prolungati applausi — Grida di: DUCE! DUCE! — Il Presidente, i Ministri e i Deputati sorgono in piedi — Nuovi prolungati generali applausi cui si associano le tribune*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per la guerra. Ne ha facoltà.

BAISTROCCHI, *Sottosegretario di Stato per la guerra*. (*Vivissimi applausi*). Onorevoli Camerati, la relazione ministeriale che accompagna il disegno di legge sull'avanzamento degli ufficiali, quella parlamentare dei Camerati Guglielmotti e Sacco, lucida e precisa, nonchè l'ampia ed organica discussione svoltesi alla Camera hanno contribuito ad una esauriente disamina di questa legge, non solo nei suoi capisaldi, ma nei minimi dettagli per la sua pratica applicazione.

L'onorevole Benni vi ha prospettato la portata finanziaria del progetto e l'onorevole Del Croix, Presidente della vostra Commissione, ha concluso con fine ed appassionata esposizione sulla necessità e sulla opportunità dei provvedimenti in esame. E perciò io, interprete del pensiero e della volontà del mio Ministro, mi limiterò a poche e brevi dichiarazioni, intese, soprattutto, a riaffermare:

1º) che la presente insostenibile situazione delle carriere degli ufficiali imponeva una immediata soluzione del problema. Ogni indugio sarebbe stato esiziale;

2º) che, a risolvere in modo organico, rapido e sicuro la crisi che nei suoi quadri pregiudica, oggi, e pregiudicherebbe assai più domani, l'efficienza dell'Esercito, occorrono provvedimenti radicali, coraggiosi, che superino considerazioni di persone, di gruppi, di particolari interessi.

Pressati dalle necessità, provvedimenti di ordine diverso nel campo tecnico ed amministrativo furono già escogitati dal 1920 ad oggi.

Ma non si tenne conto:

1º) che le scuole di reclutamento, anno per anno, immettevano nei quadri dell'Esercito nuove unità giovanili, fisicamente, spiritualmente, professionalmente ben preparate, e perciò degne di ascendere nella carriera;

2º) che in testa alla gerarchia ed ai ruoli delle varie armi e servizi si erano raccolti ufficiali ancora giovani, di provata capacità professionale, affinata dalla particolare esperienza acquisita in guerra;

3º) (e su questo terzo punto, richiamo la vostra attenzione) che fra questi due blocchi rimaneva compressa e stabilizzata la grande massa degli ufficiali inferiori, reduci dalla guerra, troppo anziani di età per il grado che rivestono, massa eterogenea per precedenti professionali e culturali, ma meritevole di grande considerazione per il dovere compiuto sui campi di battaglia. (*Approvazioni*).

I provvedimenti fino ad oggi studiati e attuati furono quasi tutti orientati a risolvere situazioni parziali e contingenti, specie nei riguardi del blocco centrale, quello particolarmente in crisi.

Ne conseguirono benefici limitati ad aliquote del blocco indicato e che nel complesso lasciarono immutata, anzi pregiudicarono la crisi, per la quale si imponeva una soluzione integrale e complessa. Occorreva, cioè, incidere, non in un solo, ma in tutti e tre i blocchi per immettere in questo organismo anchilosato nuova linfa capace di ridargli non solo vita, ma possibilità di perfezionarsi e di ringiovanirsi. Ai soliti provvedimenti intesi a sbloccare, attraverso tumultuarii collocamenti in congedo o promozioni straordinarie, per le quali si creavano posti fuori organico da riassorbire, con evidente pregiudizio per il prestigio del grado e della carica, la nuova legge ne sostituisce altri di natura assolutamente diversa, ma tutti collegati in un complesso organico di provvedimenti.

Si assicura così, anno per anno, in relazione alle esigenze dell'ordinamento, un regolare afflusso in tutte le Armi e in tutti i gradi, il che si risolve nell'auspicata, mai raggiunta, ripresa totale delle carriere, con tendenza alla loro equiparazione.

Nuovi ed originali, ma rispondenti alle particolari esigenze della presente situazione, sono i provvedimenti escogitati per superare la crisi, e che la relazione parlamentare defi-

nisce rivoluzionari. Noi qui appresso ve li prospettiamo in rapida sintesi per assicurarvi che essi nella loro organicità sono intonati a quell'indirizzo realistico che emana dal Regime ricostruttore.

Vacanze obbligatorie, intese ad assicurare anno per anno, con ritmo regolare prestabilito, l'avanzamento in ogni grado e in ogni arma.

Doppio ruolo nei gradi da capitano a colonnello per le Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio; ed è attraverso a questi ruoli, entrambi importanti e con attribuzioni assai diverse, che, dopo un esperimento di circa 18 anni di spallina, si differenziano — come ha detto l'onorevole Del Croix — gli ufficiali a seconda delle rispettive attitudini. Ne resta così avvantaggiato non solo il servizio, ma la carriera dei più distinti. Tutto ciò senza pregiudizio delle benemeritenze da ogni ufficiale acquisite.

Tre punti di arrivo nella carriera: capitano, colonnello, generale, in relazione alle caratteristiche professionali di ogni ufficiale.

Limiti di promovibilità intesi a ringiovanire gradualmente le gerarchie, evitando l'immissione nel grado superiore di elementi di età già avanzata.

Tutela della figura morale dell'ufficiale non prescelto per l'avanzamento, in quanto che la promozione non è un diritto di anzianità che si realizza all'infuori di ogni sforzo intellettuale ed operativo, ma è il giusto premio che si concede a chi, dopo avere bene assolto le funzioni del suo grado, dimostra di possedere le qualità fisiche, morali, intellettuali, di carattere e di cultura per il grado superiore.

Equo trattamento di quiescenza a chi, dopo aver reso utili servigi all'Esercito ed al Paese, in pace e in guerra, è costretto, per ragioni di organico, a lasciare il servizio attivo, nel vigore delle sue energie fisiche e operative. In tale guisa — e questo è importantissimo — è consentito alle autorità giudicatrici, non più preoccupate dalla situazione economica degli allontanati dal servizio, di assolvere il loro compito con giusta e serena severità.

Valorizzazione del comando, raggiunta attraverso provvedimenti che non ammettono eccezioni e per i quali è negata la promozione a chi il comando non ha esercitato in guerra e in pace. (*Vive approvazioni*).

Ad elevare la figura morale del colonnello e del generale investiti di funzione di comando si aggiungerà al grado la qualifica di comandante. (*Approvazioni*).

Cultura a carattere eminentemente operativo, sarà elemento indispensabile per l'ascesa.

Valorizzazione della guerra, onorevoli camerati, (*Applausi*) per cui, più che tener conto degli anni di campagna, si valuterà, per ogni ufficiale, il tempo effettivamente trascorso in linea (*Vivi applausi*), il passato e il rischio bellico professionale, le sue ricompense, le sue ferite. (*Vivissimi applausi*).

Non ha diritto a raggiungere i gradi alti della gerarchia chi, durante 42 mesi di guerra, non ha provato, di fronte al nemico, l'orgoglio e la responsabilità del comando. (*Applausi*).

Elevazione del Corpo di Stato Maggiore ai fini realistici per cui è istituito; e cioè formazione dei collaboratori dei comandi di grandi unità, formazione dei comandanti di grandi unità. Condizione *sine qua non* per appartenere al Corpo di Stato Maggiore, con tutti i sensibili vantaggi di carriera: eccellere, per doti di carattere e di comando effettivamente esercitato e controllato.

La dottrina affina le qualità operative, non le sostituisce. Elevazione della tecnica militare, oggi in continuo progresso, concedendo ai tecnici più distinti e provvisti di speciali titoli gli stessi vantaggi degli ufficiali di Stato Maggiore.

Favorire l'avanzamento dei mutilati, degli ufficiali riassunti, di quelli in congedo e della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, concedendo promozioni a scelta a chi — dopo essersi distinto in guerra — emerge in pace per qualità militari o per spiccate benemeritenze nell'esercizio di importanti incarichi nella vita civile e nella preparazione militare del Paese. (*Approvazioni*).

Immissione nelle organizzazioni giovanili di valorosi ufficiali col compito dell'addestramento della giovinezza fascista.

Camerati, questa legge squisitamente fascista per l'importanza e la gravità dei problemi che affronta in pieno e risolve, per il senso di umanità e di giustizia cui si ispira, è la pratica attuazione di direttive precise e categoriche dettate dal Capo del Governo e Ministro delle forze armate nell'atto stesso in cui mi concedeva l'alto onore di essere suo Sottosegretario di Stato. Legge lungimirante, la cui impostazione non si arresta a visioni vicine e contingenti, ma va oltre, verso obiettivi ben determinati, permanenti e lontani; legge concepita e profondamente meditata nel Gabinetto del Ministro, con la collaborazione del Comando del Corpo di Stato Maggiore dell'Esercito; poi sottoposta al vaglio autorevole del Consiglio dell'Esercito, che per ben quattro tornate, sotto l'effettiva presidenza del Ministro delle forze armate, ne discusse esaurientemente da prima

i criteri fondamentali, poi minutamente tutti i 188 articoli, approvandoli senza eccezione alcuna.

Al Consiglio parteciparono anche i Sottosegretari della marina e dell'aeronautica, coi rispettivi Capi di Stato Maggiore, il Capo di Stato Maggiore generale, il Capo di Stato Maggiore della Milizia e tutti gli Ispettori d'Arma dell'Esercito.

Infine voi, Camerati, attraverso la vostra Commissione parlamentare e la Giunta del bilancio, avete sviscerato questa legge nei suoi elementi costitutivi, valutandone senza riserve tutta la portata spirituale, tecnica, finanziaria.

Mai provvedimento legislativo ebbe un vaglio più minuto, competente e autorevole.

Ciò non ostante, questa legge, che risolve e benefica con provvedimenti di carattere morale ed economico la posizione di chi — e qui richiamo la vostra attenzione, Camerati — sarebbe stato inesorabilmente sacrificato dalla presente insostenibile crisi dei quadri, e che migliora poi la carriera dei più distinti, per le nuove concezioni e le precise sanzioni, indubbiamente sorprende e colpisce chi poco o nulla ha rischiato in guerra, chi non aveva il governo degli uomini, nè provò le responsabilità del comando, chi non curò di migliorare quella cultura operativa che affina la mente e le doti operative, chi, infine, non ha ancora compreso che in questo prodigioso rinnovamento della Nazione, per opera del Fascismo, l'Esercito non può, non deve segnare il passo.

In virtù di questo disegno di legge l'Esercito sblocca e seleziona i suoi quadri, accelerando, come ho detto, la carriera dei migliori e dei benemeriti della guerra; va man mano e gradualmente rinnovando i quadri, immettendovi i giovani che il nuovo clima fascista sta forgiando nelle Accademie militari.

Si stringono viepiù i vincoli tra l'Esercito e la Milizia, la quale è orgogliosa, come ci ha detto l'onorevole Teruzzi, del riconoscimento, da parte dell'Esercito, delle sue benemeritenze, specie nel campo della preparazione militare del Paese. Si consolidano i vincoli di cameratismo tra i quadri in servizio effettivo permanente e i quadri in congedo, riconoscendo agli ufficiali in congedo più distinti nel campo militare e più preclari nel campo dell'organizzazione e della cultura speciali titoli per la promozione a scelta. Si stringono viepiù, attraverso gli ufficiali dell'Esercito designati quali istruttori alle organizzazioni giovanili, i legami indissolubili fra queste e l'Esercito di Vittorio Veneto. Ne è prova la

fervida attività di queste organizzazioni dal punto di vista della preparazione militare, attività appena iniziata e già in pieno sviluppo. In complesso, si fonde sempre più l'Esercito col Paese per formare la Nazione militare. E, come ha detto il DUCE nel suo discorso nell'ultima Assemblea quinquennale del Regime, premessa e condizione di questa potenza militare è l'unità morale ed organica di tutte le forze armate e la loro fusione piena, integrale, definitiva nella vita della Rivoluzione.

Camerati! Questa legge nei riguardi dell'Esercito è la risposta fascista al discorso della Corona che ha solennemente inaugurato la XXIX Legislatura. La parola incisiva del Re Soldato si è fermata soprattutto sulla necessità di assicurare all'Esercito quadri efficienti. A questo provvede, pel presente e pel futuro, il disegno di legge che presentiamo alla vostra approvazione e che il DUCE ha voluto diventasse al più presto concreta realtà del nostro Esercito vittorioso. (*Vivissimi generali prolungati applausi*).

PRESIDENTE. Passiamo ora alla discussione degli articoli del disegno di legge concordato fra Commissione e Governo, che sono 190.

Avverto che gli articoli si intenderanno approvati con la semplice lettura, qualora non vi siano osservazioni in contrario.

Invito l'onorevole Segretario a darne lettura.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

PARTE I. DELL'AVANZAMENTO -IN GENERALE

ART. 1.

L'ufficiale in servizio permanente effettivo per poter conseguire l'avanzamento deve:

a) avere bene assolto le funzioni inerenti al suo grado;

b) possedere tutti i requisiti fisici, morali, intellettuali, di carattere e di cultura per adempiere degnamente alle funzioni del grado superiore.

L'ufficiale in congedo per potere conseguire l'avanzamento deve possedere i requisiti di cui al precedente comma b) e deve aver partecipato, con esito favorevole, ai corsi od ai periodi di esercitazioni nei casi in cui siano prescritti.

(*È approvata*).

ART. 2.

L'avanzamento ha luogo per arma, per corpo e servizio fino al grado di:

a) generale di divisione dei carabinieri Reali per l'arma dei carabinieri Reali;

b) generale di brigata, per il ruolo di comando delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, esclusi: i servizi tecnici (e cioè: servizio tecnico delle armi e munizioni, servizio studi ed esperienze del genio e servizio tecnico automobilistico), i centri rifornimento quadrupedi ed i depositi cavalli stalloni;

c) tenente colonnello, (od anche colonnello, per meriti eccezionali) per i ruoli di mobilitazione;

d) tenente generale per gli ufficiali del servizio tecnico delle armi e munizioni e del servizio studi ed esperienze del genio;

e) tenente generale, per gli ufficiali medici e di commissariato;

f) maggiore generale, per gli ufficiali del servizio tecnico automobilistico;

g) colonnello, per gli ufficiali di cavalleria e artiglieria del personale direttivo dei depositi cavalli stalloni e dei centri rifornimento quadrupedi;

h) colonnello per gli ufficiali chimici farmacisti, di amministrazione e veterinari;

i) tenente colonnello, per gli ufficiali di sussistenza.

(*È approvato*).

ART. 3.

I generali di brigata, provenienti dalle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, sono iscritti in un ruolo unico, in ordine di anzianità, senza distinzione di provenienza.

All'avanzamento al grado di generale di divisione concorrono soltanto i generali di brigata sopra indicati; all'avanzamento al grado di generale di corpo di armata concorrono solamente i generali di divisione provenienti dai generali predetti.

(*È approvato*).

ART. 4.

L'avanzamento per tutte le armi e corpi si effettua ad anzianità od a scelta (ordinaria, speciale o per meriti eccezionali), come è indicato nelle tabelle A e B.

L'avanzamento ad *anzianità* si effettua secondo l'ordine in cui gli ufficiali sono iscritti nei rispettivi ruoli.

L'avanzamento a *scelta* (che richiede negli ufficiali il possesso di requisiti particolarmente spiccati) si effettua:

a) se a *scelta ordinaria*, secondo l'ordine in cui gli ufficiali sono iscritti nei rispettivi ruoli, di cui all'articolo 23;

b) se a *scelta speciale*, od a *scelta per meriti eccezionali*, promuovendo l'ufficiale con scavalcamento dei pari grado che lo precedono nel ruolo stesso.

PRESIDENTE. Delle tabelle ci occuperemo all'ultimo.

Intanto, non essendovi osservazioni, dichiaro approvato anche l'art. 4.

(È approvato).

Si dia lettura degli articoli successivi.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

ART. 5.

Alle proposte di avanzamento ai vari gradi, fino a quello di generale di brigata, o maggiore generale incluso, concorrono le autorità giudicatrici prescritte dalla presente legge e dal regolamento, le quali esprimono:

un giudizio di 1° grado;

un giudizio di 2° grado;

e, nei casi previsti dalla legge e dal regolamento,

un giudizio di 3° grado.

L'ultimo dei giudizi espressi è *decisivo*.

Però, per i tenenti colonnelli e per i colonnelli in servizio permanente, nonché per i colonnelli delle categorie in congedo, il giudizio *decisivo* è pronunciato dal Ministro per la guerra.

Per l'avanzamento al grado di generale di divisione o di tenente generale e di generale di corpo d'armata si seguono le norme degli articoli 40 e 126, a seconda della categoria alla quale appartengono i generali presi in esame; il giudizio *decisivo* è pronunciato dal Ministro per la guerra.

Le modalità per la compilazione delle proposte di avanzamento sono prescritte dalla presente legge e dal regolamento.

(È approvato).

ART. 6.

Quando ai giudizi di avanzamento concorrono due o più autorità, esse non si riuniscono in « commissione », ma ciascuna pronuncia successivamente il proprio giudizio a cominciare da quella meno elevata in grado o meno anziana.

Quando nel giudizio di 1° grado concorrono due o più autorità, prevale il giudizio dell'ultima autorità.

Solo i membri della « commissione centrale di avanzamento » e quelli della « commissione speciale » di cui all'articolo 7 si riuniscono per discutere e per decidere.

(È approvato).

ART. 7.

Per i giudizi relativi all'avanzamento dei generali, dei colonnelli e dei tenenti colonnelli in servizio permanente, nonché dei generali delle categorie in congedo, è costituita una « commissione centrale di avanzamento ».

Per i giudizi relativi all'avanzamento dei colonnelli delle categorie in congedo è costituita una « commissione speciale di avanzamento ».

(È approvato).

ART. 8.

La commissione centrale di avanzamento è composta dei seguenti membri effettivi: capo di stato maggiore dell'esercito; generali di corpo di armata che reggono i comandi designati di armata.

La presidenza della commissione è assunta dal capo di stato maggiore dell'esercito, se comandante designato di armata; in ogni altro caso dal generale più anziano dei presenti. In questa seconda ipotesi, il capo di stato maggiore dell'esercito ha diritto a voto, limitatamente allo scrutinio dei generali meno anziani di lui.

Ciascun comandante di corpo d'armata, salvo il caso di giustificato impedimento, interviene in seno alla Commissione centrale — come membro consultivo senza diritto a voto — quando la predetta Commissione prende in esame gli ufficiali da lui dipendenti, fino al grado di colonnello incluso.

Debbono intervenire, come membri consultivi senza diritto a voto, per gli ufficiali delle varie armi, servizi e corpi rispettivi fino al grado di colonnello incluso e salvo il caso di giustificato impedimento:

a) gli ispettori delle varie armi;

b) il comandante generale dell'arma dei carabinieri Reali;

c) il sottocapo di stato maggiore dell'esercito;

d) i direttori superiori del servizio tecnico armi e munizioni, del servizio studi ed esperienze del genio e l'ispettore del servizio tecnico automobilistico;

e) il tenente generale medico e quello commissario;

f) il capo del servizio ippico e veterinario.

Se l'ispettore della fanteria è comandante designato di armata ha diritto a voto, limitatamente agli ufficiali dell'arma.

(È approvato).

(S. E. il Capo del Governo lascia il suo seggio — L'Assemblea sorge in piedi — Vivissimi prolungati applausi cui si associano le tribune).

ART. 9.

Il presidente della commissione centrale di avanzamento ha facoltà di fare intervenire in seno alla commissione stessa (senza diritto a voto) qualunque superiore in grado, tuttora in servizio permanente effettivo, che abbia o abbia avuto alle proprie dipendenze l'ufficiale da esaminare, per chiarire fatti o circostanze riguardanti l'ufficiale.

La commissione centrale, quando prende in esame per l'avanzamento i generali di brigata e di divisione e gradi corrispondenti, consulta — senza diritto a voto — i comandanti di corpo di armata che hanno, od hanno avuto, relazioni di servizio con ciascun generale da prendere in esame.

(È approvato).

ART. 10.

La commissione centrale s'intende validamente costituita quando siano presenti almeno quattro dei suoi membri effettivi.

Ciascun membro si pronuncia con voto palese ed il giudizio si ottiene con la maggioranza assoluta di voti.

Nel caso di parità di voti, il giudizio è a favore dell'ufficiale preso in esame.

(È approvato).

ART. 11.

La Commissione speciale di avanzamento di cui all'articolo 7 è composta da un ufficiale generale presidente e da quattro ufficiali generali membri, dei quali uno scelto fra quelli in aspettativa per riduzione di quadri di cui al Regio decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1600, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562, o delle categorie in congedo.

Per detta commissione valgono le norme dell'articolo 10.

(È approvato).

ART. 12.

Le autorità giudicatrici, nel tempo, nei limiti e nei modi prescritti dalla presente legge e dal regolamento, pronunciano il proprio giudizio su uno specchio di proposta di avanzamento per ogni ufficiale compreso nei limiti di anzianità stabiliti per l'avanzamento.

Dalle predette autorità l'ufficiale è giudicato *prescelto* o *non prescelto per l'avanzamento*.

L'ufficiale *prescelto per l'avanzamento*, salvo il disposto dell'articolo 30, è iscritto sul rispettivo quadro di avanzamento ad anzianità, od a scelta ordinaria, od a scelta speciale.

Per gli ufficiali generali non si fa luogo a compilazione di specchi di proposta di avanzamento; ma vengono iscritti sul quadro di avanzamento i generali prescelti dal Ministro per la guerra, come da articolo 40.

(È approvato).

ART. 13.

Per gli ufficiali che ricoprono la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato presso qualsiasi amministrazione, o siano membri del Gran Consiglio, il giudizio di avanzamento è esclusivamente devoluto al Capo del Governo.

Per gli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri — di cui al Regio decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1600, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562 — o delle categorie in congedo, che ricoprono una delle suindicate cariche, il giudizio può essere pronunziato anche se l'ufficiale non sia compreso nei limiti di anzianità stabiliti per l'avanzamento, purchè si sia segnalato per eminenti servizi resi allo Stato.

In ogni caso la proposta di promozione è fatta dal Capo del Governo a S. M. il Re con speciale relazione.

(È approvato).

ART. 14.

L'ufficiale a carico del quale sia promossa azione penale o iniziata formale inchiesta disciplinare, o sia ordinata la convocazione di un consiglio di disciplina, non può essere preso in esame per l'avanzamento, nè può conseguire promozione, se già iscritto sul quadro di avanzamento.

Ove, però, l'esito dell'azione penale, o dell'inchiesta, o del consiglio di disciplina sia favorevole, l'ufficiale (previo giudizio delle competenti autorità se non ancora

giudicato, o in base a nuova classifica di cui all'articolo 47 ed a nuovo giudizio se già giudicato) è promosso, se *prescelto, per l'avanzamento*, con l'anzianità che gli sarebbe spettata qualora la promozione non fosse stata sospesa; salvo, per l'ufficiale in servizio permanente effettivo, il disposto dei tre ultimi commi dell'articolo 30.

Nel caso di ufficiale in servizio permanente effettivo, la promozione ha luogo anche se non esistano vacanze nell'organico del grado superiore.

(È approvato).

ART. 15.

L'ufficiale, durante la disponibilità, l'aspettativa, la sospensione dall'impiego e quella dal grado, non può essere preso in esame per l'avanzamento.

Al termine della disponibilità, dell'aspettativa, della sospensione dall'impiego o dal grado, l'ufficiale è preso in esame per l'avanzamento se — subite le eventuali deduzioni di anzianità volute dalla legge sullo stato degli ufficiali — risulti ancora compreso nei limiti di anzianità per la iscrizione sul quadro di avanzamento.

L'ufficiale già *prescelto per l'avanzamento*, che venga collocato in una delle posizioni di cui al primo comma del presente articolo, non può conseguire promozione finché rimane nella posizione stessa. Al termine di essa, si applicano all'ufficiale le disposizioni del comma precedente, avvertendo che il capitano, il maggiore ed il tenente colonnello in servizio permanente effettivo dovrà essere nuovamente sottoposto alla classifica di cui all'articolo 47.

Solo l'ufficiale in aspettativa per ferite o lesioni per cause di servizio, o per infermità contratte in servizio e per cause di servizio, raggiunto dal turno di promozione durante l'aspettativa stessa, consegue — all'atto della promozione — l'anzianità di grado che avrebbe ottenuta se non fosse stato collocato in aspettativa.

(È approvato).

ART. 16.

Qualora a carico di un ufficiale iscritto sul quadro di avanzamento intervengano, nell'imminenza della promozione, fatti di notevole gravità, il Ministro per la guerra ha facoltà di sospenderne la promozione.

Tale sospensione annulla il precedente giudizio di promovibilità il quale, entro sei mesi, deve essere rinnovato. Se l'ufficiale

è nuovamente *prescelto per l'avanzamento* viene promosso con le norme contenute negli ultimi due commi dell'articolo 14, e salvo il disposto degli ultimi tre commi dell'articolo 30.

(È approvato).

ART. 17.

L'ufficiale in aspettativa per motivi privati, compreso nei limiti di anzianità per l'iscrizione sul quadro di avanzamento, deve essere richiamato in servizio effettivo per essere giudicato; salvo che egli rinunci all'avanzamento.

(È approvato).

ART. 18.

L'ufficiale compreso nei limiti di anzianità per la iscrizione sul quadro di avanzamento può rinunciare all'avanzamento stesso, anche se già iscritto sul quadro.

In tal caso, è considerato come « *non prescelto per l'avanzamento* ».

L'ufficiale che non sostenga i prescritti esperimenti od esami per l'avanzamento ad anzianità, od a scelta ordinaria, è considerato come se avesse fatto rinuncia all'avanzamento e quindi *non prescelto per l'avanzamento*, salvo che non sia autorizzato dal Ministro per la guerra a sostenere gli esperimenti od esami successivi.

(È approvato).

ART. 19.

Quando, eccezionalmente, le autorità competenti ritengano di non potere addivenire alla classifica di cui all'articolo 47, o di non potersi pronunciare sulla promovibilità di un ufficiale, sospendono la classifica od il giudizio, specificando in modo esplicito le ragioni. Tale sospensione non può protrarsi oltre sei mesi. Se nel frattempo l'ufficiale è raggiunto dal turno di promozione, vengono a lui applicate le disposizioni contenute negli ultimi due commi dell'articolo 14.

(È approvato).

ART. 20.

I quadri di avanzamento hanno valore per un anno, e cioè dal 1° luglio dell'anno in cui sono formati, al 30 giugno dell'anno successivo.

Per gli ufficiali in servizio permanente effettivo il Ministro per la guerra, nei limiti stabiliti dall'articolo 31, determina e fa conoscere — in una o più volte — i limiti di

anzianità entro cui sono compresi gli ufficiali che debbono essere presi in esame per l'avanzamento ad anzianità od a scelta ordinaria, per la iscrizione sui relativi quadri.

Per gli ufficiali in congedo, il Ministro per la guerra determina e fa conoscere — in una o più volte — i limiti di anzianità entro i quali sono compresi gli ufficiali di ogni arma, corpo o servizio che debbono essere esaminati per l'iscrizione sui quadri di avanzamento ad anzianità od a scelta ordinaria.

L'ufficiale che non consegua la promozione nel periodo di tempo al quale il quadro si riferisce deve essere ripreso in esame per l'avanzamento, per potere essere iscritto sul nuovo quadro. Nei casi e per i gradi per i quali siano prescritti classifica, esperimenti od esami, l'ufficiale è soltanto sottoposto a nuova classifica, ma non ripete gli esperimenti od esami.

L'ufficiale che sia iscritto sul quadro nel secondo semestre di validità del quadro stesso è riportato sul nuovo quadro, senza che debba intervenire una nuova procedura di avanzamento.

Quando, a parere delle autorità di cui all'articolo 5, l'ufficiale iscritto sul quadro viene a perdere, per motivi di qualsiasi specie, anche uno solo dei requisiti necessari per l'avanzamento, le autorità predette debbono inoltrare nei suoi riguardi proposta di cancellazione dal quadro.

L'ufficiale cancellato dal quadro è considerato *non prescelto per l'avanzamento*.

(È approvato).

ART. 21.

Per conseguire la promozione, nel proprio ruolo:

a) l'ufficiale — nei casi in cui sia prescritta l'assegnazione di punti — deve raggiungere i punti minimi (parziali e totale) stabiliti;

b) l'ufficiale deve essere *prescelto per l'avanzamento* ed iscritto sul relativo quadro;

c) l'ufficiale dei servizi tecnici, dei centri rifornimento quadrupedi e dei depositi cavalli stalloni deve essere dichiarato *prescelto* per la carica superiore.

(È approvato).

ART. 22.

A tutti gli ufficiali che vengono iscritti sul quadro di avanzamento, ed a quelli dichiarati *non prescelti* o che vengano a trovarsi nelle condizioni di cui ai precedenti articoli 14, 15, 16, 19 e 20, è data cono-

scenza del giudizio che li riguarda, o della sospensione della promozione, con le modalità stabilite dal regolamento.

A tutti gli ufficiali dichiarati *non prescelti*, o cancellati dal quadro, ed a quelli di cui all'articolo 19, è data anche conoscenza della motivazione del giudizio o della cancellazione, o della sospensione della classifica, o del giudizio, con le modalità stabilite dal regolamento.

(È approvato).

PARTE II.

DELL'AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN S. P. E.

TITOLO I.

DEI RUOLI DI ANZIANITÀ E DELLE VACANZE NEI RUOLI.

ART. 23.

Gli ufficiali superiori ed inferiori in servizio permanente effettivo sono iscritti, agli effetti dell'avanzamento, per grado, in altrettanti ruoli di anzianità:

- 1°) ufficiali dei carabinieri Reali;
- 2°) ufficiali di fanteria (ruolo di comando);
- 3°) ufficiali di fanteria (ruolo di mobilitazione);
- 4°) ufficiali di cavalleria (ruolo di comando);
- 5°) ufficiali di cavalleria (ruolo di mobilitazione);
- 6°) ufficiali di artiglieria (ruolo di comando);
- 7°) ufficiali di artiglieria (ruolo di mobilitazione);
- 8°) ufficiali del genio (ruolo di comando);
- 9°) ufficiali del genio (ruolo di mobilitazione);
- 10°) ufficiali medici;
- 11°) ufficiali chimici-farmacisti;
- 12°) ufficiali di commissariato;
- 13°) ufficiali di sussistenza;
- 14°) ufficiali di amministrazione;
- 15°) ufficiali veterinari.

Gli ufficiali dei servizi tecnici, dei centri rifornimento quadrupedi e dei depositi cavalli stalloni rimangono iscritti nel ruolo di comando dell'arma di provenienza al loro posto di anzianità.

Gli ufficiali generali, compresi quelli dei servizi tecnici suddetti, sono iscritti, per grado, in un unico ruolo di anzianità ad eccezione:

- dei generali dei Carabinieri Reali;
- dei generali medici;
- dei generali commissari;

i quali sono compresi in altrettanti ruoli distinti.

Gli ufficiali del corpo di stato maggiore, agli effetti dell'avanzamento, sono iscritti al loro posto di anzianità nel ruolo di comando dell'arma di provenienza.

(È approvato).

ART. 24.

L'ufficiale può essere promosso al grado superiore solo se esistono vacanze nel relativo ruolo, tranne i casi previsti dagli articoli 14, 16, 19 e 133.

In tali casi le eccedenze create debbono essere assorbite con le prime successive vacanze.

(È approvato).

ART. 25.

Salvo quanto è disposto dagli articoli 29, 32 e 33, l'ufficiale iscritto sul quadro di avanzamento acquista diritto alla promozione al grado superiore dal giorno da cui decorre la vacanza in detto grado. Tale giorno deve essergli assegnato come data di anzianità nel nuovo grado.

La data di decorrenza delle vacanze e le modalità per fissarla sono stabilite nel regolamento.

(È approvato).

ART. 26.

L'ufficiale non prescelto per l'avanzamento è collocato a disposizione, se ufficiale generale o colonnello; e fuori organico se di grado inferiore. Per le armi ed i gradi per i quali esiste il ruolo di mobilitazione l'ufficiale non prescelto può essere trasferito in detto ruolo.

(È approvato).

ART. 27.

Costituiscono vacanza, nei singoli ruoli e gradi, agli effetti di cui ai precedenti articoli 24 e 25 (oltre alle promozioni al grado superiore):

1°) i decessi; i collocamenti in riforma, in congedo provvisorio, in ausiliaria, od a riposo; le dimissioni; la dispensa dal servizio; la perdita del grado e la cancellazione

dai ruoli di cui alla legge sullo stato degli ufficiali;

2°) i collocamenti, d'autorità, a disposizione o fuori organico ed i trasferimenti d'autorità in altri ruoli, nei modi e nei limiti stabiliti dalla presente legge e dal regolamento;

3°) i collocamenti, a domanda, a disposizione o fuori organico ed i trasferimenti, a domanda, in altri ruoli.

Per contro, non costituiscono vacanza:

i collocamenti nelle varie specie di aspettativa;

i collocamenti in disponibilità.

Qualora il numero dei fuori quadro a disposizione di altre amministrazioni subisca — entro l'anno solare — notevoli variazioni in confronto a quanto risultava alla data di entrata in vigore della presente legge:

in caso di diminuzione: il Ministro per la guerra di concerto col Ministro per le finanze deve procedere — in un adeguato periodo di tempo — alla correlativa riduzione di organici, provvedendo al riassorbimento graduale della eccedenza che risulterà a seguito della riduzione stessa. Tale riassorbimento deve effettuarsi in modo da non arrecare perturbamento al normale sviluppo dell'avanzamento dei quadri;

in caso di aumento: il Ministro per la guerra di concerto col Ministro per le finanze è autorizzato ad aumentare, in un adeguato periodo di tempo, di altrettanto, gli organici dell'arma o del corpo interessato fermo restando il criterio di cui al comma precedente.

(È approvato).

ART. 28.

Il complesso delle vacanze di cui all'articolo precedente nei singoli ruoli e gradi di ciascuna arma, corpo o servizio, considerati nelle annesse tabelle, deve, annualmente, raggiungere il numero stabilito dalle tabelle stesse. È in facoltà del Ministro per la guerra di formare, in qualunque momento dell'anno, per eseguire promozioni, parte delle vacanze di cui al n. 2 dell'articolo precedente, salvo a completarle, fino a raggiungere la cifra prescritta, alla fine di ogni anno.

Nei gradi oltre i quali non si consegue promozione, le vacanze d'autorità necessarie per raggiungere la misura di cui alle annesse tabelle sono formate con designazione personale dal Ministro per la guerra, sentito il parere della commissione centrale d'avanzamento, sempre quando nelle tabelle predette non sia specificatamente indicata la perma-

nenza massima nel grado. In ambedue i casi gli ufficiali allontanati dal servizio d'autorità sono collocati *a disposizione*.

Le modalità con le quali si deve addivvenire alla creazione delle vacanze ed al loro ripianamento sono stabilite dalla presente legge e dal regolamento.

(È approvato).

ART. 29.

Qualora - durante l'anno - in un determinato ruolo e grado si vengano a formare vacanze in numero *superiore* a quello stabilito dalle tabelle, l'eccedenza di vacanze viene colmata sotto la data 1° gennaio dell'anno successivo ed è computata nel numero di vacanze obbligatorie stabilite per quest'ultimo anno.

Agli effetti delle promozioni le vacanze di cui sopra si considerano come verificatesi alla data 1° gennaio sopra detto.

(È approvato).

ART. 30.

Qualora, in un determinato ruolo o grado, si formi o si preveda che si possa formare nell'anno, per tutte le cause contemplate dall'articolo 27, un numero di vacanze *inferiore* a quello stabilito dalle tabelle, è in facoltà del Ministro per la guerra di disporre che si proceda:

a) alla classifica dei capitani, scendendo al massimo fino al primo terzo del ruolo e destinando a costituire vacanza coloro che non riportino i punti minimi parziali o totale;

b) alla classifica dei maggiori e dei tenenti colonnelli, scendendo al massimo fino alla prima metà del ruolo e destinando a costituire vacanza coloro che non riportino i punti minimi parziali o totale;

c) all'esame per l'avanzamento dei colonnelli, scendendo al massimo fino alla prima metà del ruolo e destinando a formare vacanza i non prescelti per l'avanzamento;

d) all'esame per l'avanzamento dei generali di brigata e di divisione, scendendo al massimo fino alla prima metà del ruolo ed osservando le norme dell'articolo 40.

Se, nonostante i provvedimenti suddetti, non si raggiunga il numero di vacanze fissato, si procede al suo completamento destinando a formare vacanza ufficiali *prescelti per l'avanzamento* designati dal Ministro per la guerra, previa una valutazione compara-

tiva da parte della commissione centrale di avanzamento per tutti i gradi.

La norma del precedente capoverso si applica anche qualora il Ministro ritenga di non avvalersi della facoltà concessagli dal 1° comma del presente articolo.

Gli ufficiali *prescelti per l'avanzamento*, così destinati a formare vacanza, hanno la precedenza su tutti per il trasferimento, col grado che rivestono, nel ruolo di mobilitazione, per le armi per le quali è costituito salvo che non domandino di essere allontanati dal servizio, nel qual caso sono collocati *a disposizione*. Per le altre armi e corpi, l'ufficiale *prescelto per l'avanzamento*, che debba formare vacanza, è collocato *a disposizione*.

(È approvato).

TITOLO II.

DEL PERIODO DI COMANDO O DI SERVIZIO E DI PERMANENZA MINIMA NEL GRADO.

ART. 31.

L'ufficiale, per essere preso in esame per l'avanzamento ad anzianità od a scelta ordinaria, deve essere compreso nel primo terzo del ruolo, se capitano, o nella prima metà del ruolo in ogni altro caso.

(È approvato).

ART. 32.

L'ufficiale *prescelto per l'avanzamento* ed iscritto sul quadro di avanzamento ad anzianità, a scelta ordinaria od a scelta speciale, *non può essere promosso se non ha compiuto* i seguenti periodi di comando o di servizio.

Ufficiali generali.

a) Generale di brigata: un anno di effettivo comando di brigata di fanteria o cavalleria, o di artiglieria o del genio di corpo di armata; ivi comprese una esercitazione estiva ed una manovra con i quadri di grandi unità.

b) Generale di divisione: sedici mesi di effettivo comando di divisione, comprese due esercitazioni estive ed una manovra con i quadri di grandi unità.

Ufficiali dei carabinieri Reali.

c) Tenente: due anni di effettivo comando di tenenza territoriale, anche se in colonia, oppure di plotone dello squadrone carabinieri guardie del Re, complessivamente compiuti nei gradi di sottotenente e tenente.

d) Capitano: tre anni di effettivo comando di compagnia territoriale, anche se in colonia; oppure di squadrone carabinieri guardie del Re.

e) Maggiore: tre anni di effettivo comando di divisione, anche se in colonia; oppure di squadrone carabinieri guardie del Re.

f) Tenente colonnello: un anno nella carica di gestore.

g) Colonnello: due anni di comando di legione territoriale, od allievi, o della scuola centrale, oppure di funzioni di segretario del comando generale dell'arma.

h) Generale di brigata: un anno nella carica di ispettore di zona.

Ufficiali dei ruoli di comando delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.

(Esclusi quelli appartenenti ai servizi tecnici, ai depositi cavalli stalloni ed ai centri rifornimento quadrupedi).

i) Tenente: quattro anni (tre, per i tenenti del genio) di effettivo servizio alle truppe, di cui almeno tre (due, per i tenenti del genio) di comando di plotone (o reparto corrispondente) complessivamente nei gradi di sottotenente e tenente.

l) Capitano: tre anni di effettivo comando di compagnia (o reparto corrispondente) col grado di capitano.

m) Tenente colonnello:

1°) quattro anni di effettivo servizio alle truppe (complessivamente nei gradi di maggiore e di tenente colonnello) di cui almeno due al comando di battaglione o di gruppo, se di fanteria, cavalleria od artiglieria;

2°) due anni di servizio effettivo alle truppe (complessivamente nei gradi di maggiore e di tenente colonnello) di cui almeno uno al comando di battaglione, se del genio.

3°) quattro anni di servizio effettivo alle truppe (complessivamente nei gradi di maggiore e di tenente colonnello) di cui almeno due al comando di battaglione o di gruppo ed uno in arma diversa dalla propria, se di stato maggiore.

n) Colonnello: un periodo di due anni di effettivo comando di reggimento (18 mesi per i colonnelli del genio) ivi comprese due esercitazioni estive (almeno una per i colonnelli del genio).

Ufficiali commissari.

o) Tenente colonnello: un anno di carica di capo di una sezione staccata di commissariato, o di direttore di uno stabilimento di commissariato avente carattere di autonomia.

Dette cariche possono essere tenute cumulativamente con i gradi di maggiore e di tenente colonnello.

p) Colonnello: due anni di carica di direttore di commissariato di corpo di armata.

Ufficiali di amministrazione.

q) Capitano: tre anni di carica di direttore dei conti, oppure di servizio presso l'ufficio amministrazione dei personali militari vari, o presso l'ufficio centrale dei servizi contabili.

r) Tenente colonnello: due anni di carica di capo ufficio contabilità e revisione.

Non può essere trasferito nel corpo di stato maggiore:

s) il capitano che non abbia compiuto il periodo di comando di cui alla precedente lettera l);

t) il maggiore o tenente colonnello che non abbia compiuti almeno due anni al comando di battaglione o di gruppo. Qualora non abbia compiuti gli altri due anni di servizio alle truppe, prescritti dalla precedente lettera m), deve ultimarli prima della promozione a colonnello;

u) il colonnello che non abbia tenuto il comando effettivo di reggimento della propria arma per un periodo che comprenda almeno tre esercitazioni estive, ottenendo il relativo giudizio, sia pure attraverso le note caratteristiche di due anni soli.

Con decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra, saranno determinati i comandi di truppa, sia dell'esercito metropolitano, sia delle truppe coloniali, validi agli effetti di quanto è stabilito nel presente articolo.

(È approvato).

ART. 33.

L'ufficiale prescelto per l'avanzamento ed iscritto sul quadro di avanzamento ad anzianità, a scelta ordinaria ed a scelta speciale, non può essere promosso se non ha compiuto i seguenti periodi di permanenza minima nel grado:

a) ad anzianità od a scelta ordinaria: tre anni, nel grado di generale di divisione;

tre anni, nel grado di generale di brigata o maggiore generale;

quattro anni, nel grado di colonnello;

tre anni, nel grado di tenente colonnello;

quattro anni, nel grado di maggiore;
sette anni, nel grado di capitano;
sette anni, nel grado di tenente;

b) a scelta speciale:

tre anni, nel grado di maggiore;
cinque anni, nel grado di capitano;
sei anni, nel grado di tenente.

Fanno eccezione i tenenti medici per i quali la permanenza minima per conseguire la promozione a scelta speciale è di quattro anni.

Se ad un ufficiale che non abbia il minimo di permanenza nel proprio grado spettasse la promozione per il verificarsi di una vacanza nel grado superiore, l'ufficiale avrà l'incarico di quest'ultimo grado e costituirà vacanza nel proprio grado. Sarà poi promosso, non appena raggiunga il minimo di permanenza stabilito e con anzianità decorrente, a tutti gli effetti, dalla data in cui raggiunga detto minimo.

(È approvato).

ART. 34.

Quando, per comprovate eccezionali esigenze di servizio, un ufficiale abbia compiuto con ritardo, in relazione all'epoca del suo turno di promovibilità, il rispettivo periodo di comando o di servizio, il predetto ufficiale, all'atto della promozione, è collocato nel posto di anzianità che gli sarebbe spettato se la promozione stessa fosse avvenuta a turno regolare.

(È approvato).

TITOLO III.

DEI LIMITI DI PROMOVIBILITÀ

ART. 35.

Il generale di divisione, il generale di brigata ed il maggiore generale dei servizi tecnici, gli ufficiali dei vari gradi dell'arma dei carabinieri Reali, dei ruoli di comando e dei servizi tecnici non possono essere promossi al grado superiore in servizio permanente effettivo qualora, al momento in cui si forma o si è formata la vacanza utile per la loro promozione, abbiano compiute le età sottoindicate (limite di promovibilità):

generale di divisione	anni	62
generale di brigata e maggiore generale	»	59
colonnello	»	56
tenente colonnello	»	52
maggiore	»	50
capitano	»	46

L'ufficiale è preso in esame per l'avanzamento anche se ha già raggiunto, o si preveda che possa raggiungere (prima che gli spetti il turno di promozione) il limite di promovibilità. Se non prescelto per l'avanzamento, segue la sorte dei non prescelti del proprio grado; se prescelto, non appena sia promosso il pari grado che lo segue nel ruolo, è collocato a disposizione ed è promosso.

L'ufficiale in possesso del titolo per l'avanzamento a scelta speciale, che preveda di essere colpito dal limite di promovibilità, può rinunciare a far valere detto titolo per poter rimanere in servizio fino al momento in cui gli spetta la promozione a scelta ordinaria, oppure raggiunga il limite di età.

(È approvato).

TITOLO IV.

DELL'AVANZAMENTO AI VARI GRADI DI UFFICIALE GENERALE PER GLI UFFICIALI NON APPARTENENTI AI SERVIZI TECNICI.

ART. 36.

Il grado di generale di brigata, o di maggiore generale, è conferito con decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra, ai colonnelli che emergono per doti spiccate di intelletto, di carattere, di cultura e di competenza professionale.

(È approvato).

ART. 37.

L'avanzamento al grado di generale di brigata e di maggiore generale commissario ha luogo a scelta ordinaria, senza esami od esperimenti; quello al grado di maggiore generale medico ha luogo a scelta ordinaria, previa valutazione dei titoli, con norme da stabilirsi con decreto Reale.

Prima di prescegliere per l'avanzamento i predetti ufficiali generali, il Ministro per la guerra chiede il giudizio della commissione centrale di avanzamento. La procedura relativa si svolge con le norme di cui all'articolo 5.

A coprire le vacanze annuali nel grado di generale di brigata i colonnelli dei ruoli di comando concorrono nella misura seguente:

Fanteria	per 14 posti
Cavalleria	» 1 »
Artiglieria	» 8 »
Genio	» 2 »

Il Ministro per la guerra, allo scopo di avviare gradualmente all'equiparazione la

carriera dei colonnelli in relazione alle rispettive anzianità di spalline, ripartisce ogni anno altri sei posti fra le varie armi.

Detta ripartizione avviene — su proposta motivata della commissione centrale di avanzamento, in base alle condizioni di carriera — dopo che siano stati ricoperti i primi venticinque posti di generale di brigata e dopo che il Ministro per la guerra ha prescelto per l'avanzamento il numero necessario di colonnelli delle varie armi.

(È approvato).

ART. 38.

Agli effetti dell'articolo di cui sopra, l'anzianità di spalline del colonnello che non ha fruito di scelta, nè subito ritardi di carriera, è determinata dalla data di nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo.

Per il colonnello che abbia fruito di scelta o subito ritardi di carriera, l'anzianità di spalline è considerata eguale a quella del pari grado che lo segue nel ruolo e che ha percorso i vari gradi ad andamento normale di carriera, come è detto nel comma precedente.

(È approvato).

ART. 39.

Il colonnello del ruolo di comando *non prescelto* per l'avanzamento è trasferito d'autorità nel ruolo di mobilitazione, con la stessa anzianità.

Qualora il numero dei colonnelli *non prescelti* superi quello dei posti disponibili nel ruolo di mobilitazione stabilito dalle annesse tabelle, la designazione dei colonnelli da trasferire in detto ruolo è fatta dal Ministro per la guerra, secondo un criterio di valutazione comparativa.

I colonnelli di cui sopra, non trasferiti nel ruolo di mobilitazione, e quelli dei carabinieri Reali, medici, e di commissariato, *non prescelti per l'avanzamento* sono collocati a disposizione con le norme di cui agli articoli 26 e 29.

(È approvato).

ART. 40.

I gradi di generale di divisione e di corpo di armata sono conferiti a scelta ordinaria, senza esami od esperimenti, con decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra, sentito il Consiglio dei Ministri.

Il Ministro per la guerra, in relazione al numero di vacanze fissato nei gradi di generale di divisione e di corpo di armata, promuove, ogni anno, dalla commissione centrale di avanzamento, il giudizio in merito

ad un numero di generali da lui stesso fissato, compresi nella prima metà del ruolo.

La commissione prende in esame, in ordine di anzianità, fino al limite fissatole dal Ministro, i generali di brigata e di divisione ed esprime su tutti il proprio giudizio, tenendo conto degli elementi di valutazione di cui dispone e basandosi sulle doti di prestigio, di carattere e di capacità di comando di ciascun generale.

Successivamente, a norma dell'articolo 5, si pronuncia il Ministro per la guerra; il suo giudizio è *decisivo*. I generali *prescelti* sono iscritti, in ordine di anzianità, sui quadri di avanzamento.

Ai generali di brigata e di divisione, *non prescelti*, si applicano le norme di cui agli articoli 26 e 29.

(È approvato).

ART. 41.

Il grado di generale di divisione dei carabinieri Reali e quello di tenente generale nei corpi sanitario e di commissariato militare sono conferiti a scelta ordinaria, senza esami od esperimenti, con decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra, sentito il Consiglio dei Ministri, rispettivamente ai generali di brigata dei carabinieri Reali ed ai maggiori generali dei corpi sanitario e di commissariato militare.

I giudizi sono emessi con procedura analoga a quella dell'articolo precedente.

Possono essere promossi al grado di tenente generale i generali di brigata che, pur non avendo i requisiti per la promozione al grado di generale di divisione, siano riconosciuti in possesso di una eccezionale competenza tecnica per una delle seguenti cariche:

- 1º) direttore generale del genio nel Ministero della guerra;
- 2º) direttore centrale del genio militare nel Ministero della marina;
- 3º) direttore dell'istituto geografico militare;
- 4º) direttore del centro chimico militare;
- 5º) membro del consiglio superiore dei lavori pubblici.

La promozione dei predetti ufficiali può essere effettuata soltanto quando essi siano raggiunti dal turno normale di avanzamento ed ha luogo, su proposta del Ministro per la guerra, con decreto Reale, sentita la commissione centrale di avanzamento ed il Consiglio dei Ministri, fermo restando che non più di due delle cariche suddette possono,

contemporaneamente, essere ricoperte da tenenti generali promossi a tale grado in applicazione del presente articolo.

Tali promozioni s'intendono comprese nel numero di quelle fissate per l'anno, per i generali di brigata, nella tabella n. 1 ed i tenenti generali promossi come sopra, sono iscritti nel ruolo di anzianità dei generali di divisione, e compresi nei posti di ruolo fissati per questi ultimi.

(È approvato).

ART. 42.

Il grado di generale di armata è conferito esclusivamente in caso di mobilitazione totale o parziale dell'esercito, o per azioni compiute in guerra.

Per servizi resi in pace, possono essere designati per il comando di una armata in guerra i generali di corpo di armata in servizio permanente effettivo, prescindendo da qualsiasi considerazione di anzianità. Tale conferimento è fatto con decreto Reale su proposta del Ministro per la guerra, sentito il parere della commissione centrale di avanzamento ed il Consiglio dei Ministri.

Il generale di corpo di armata, al quale viene conferita tale carica, prende posto nel ruolo prima dei suoi pari grado.

PRESIDENTE. Comunico alla Camera che a quest'articolo è stato presentato dagli onorevoli camerati Moretti, Tecchio, Redenti, Silva, Steiner, Ferragatta, Gariboldi, Bifani, Magini, Savini, Mori Nino, Di Belsito, Pasti, Proserpio, il seguente emendamento:

Aggiungere in fine il comma seguente:

«I generali designati per il Comando di un'Armata dovranno essere presi in esame ogni triennio per accertarne l'idoneità a mantenere la designazione di un Comando d'Armata. Il relativo giudizio è riservato al Capo del Governo». (Applausi).

È presente l'onorevole Moretti?

MORETTI. Presente.

PRESIDENTE. Intende ella illustrare questo suo emendamento?

MORETTI. Non occorre illustrazione.

PRESIDENTE. Non ha bisogno di illustrazione, lo credo anch'io.

L'onorevole Commissione vuole esprimere il suo pensiero su questo emendamento?

GUGLIELMOTTI, *Relatore*. La Commissione accetta l'emendamento.

FARINACCI. Entusiasticamente!

PRESIDENTE. Il Governo ha udito?

BAISTROCCHI, *Sottosegretario di Stato per la guerra*. Ho capito.

PRESIDENTE. Ci dica allora che cosa ne pensa!

BAISTROCCHI, *Sottosegretario di Stato per la guerra*. Il Governo....

PRESIDENTE. Se deve fare un lungo discorso, venga alla tribuna.

BAISTROCCHI, *Sottosegretario di Stato per la guerra*. Sì, è importante. Accetto lo spirito dell'emendamento, col quale i proponenti desiderano che chi ha l'alta responsabilità di guidare un'Armata in guerra, sia in ogni momento nella piena efficienza delle sue forze fisiche, intellettuali, professionali. Però non accolgo l'emendamento proposto perchè:

1°) in relazione a tutto lo spirito della legge il generale designato d'Armata non confermato in tale carica dovrebbe essere esonerato anche dal comando di Corpo d'Armata;

2°) il controllo triennale perderebbe ogni efficacia.

Fo rilevare alla Camera che la legge implicitamente prevede ed attua quanto è nel pensiero dei proponenti, dato che il Ministro può collocare a disposizione il generale di Corpo d'Armata investito del comando designato d'Armata — e tale designazione è una qualifica non un grado — qualora constati manchevolezze in chi regge così alto incarico. In ogni modo sarà cura del Ministero di emanare nel regolamento apposite norme che offrano le necessarie garanzie.

PRESIDENTE. Onorevole Moretti, ella ha udito l'onorevole Sottosegretario alla guerra? Accetta lo spirito dell'emendamento, ma non l'emendamento. Domando se ella insiste.

MORETTI. Ringrazio il Sottosegretario alla guerra per le precise dichiarazioni fatte. Dichiaro di ritirare l'emendamento, sicuro che lo spirito di esso sia già accolto, per volontà del Capo.

FARINACCI. È bastata questa discussione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo a partito l'articolo 42 nel testo già letto.

(È approvato).

Continuiamo nella lettura degli articoli.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

ART. 43.

Il grado di Maresciallo d'Italia è conferito soltanto per azioni compiute in guerra.

(È approvato).

TITOLO V.

DELL'AVANZAMENTO AD ANZIANITÀ ED A SCELTA ORDINARIA PER TUTTE LE ARMI E CORPI FINO AL GRADO DI COLONNELLO, PER GLI UFFICIALI CHE NON APPARTENGONO AI RUOLI DI MOBILITAZIONE, AI SERVIZI TECNICI, AI DEPOSITI CAVALLI STALLONI ED AI CENTRI RIFORMAMENTO QUADRUPEDI.

ART. 44.

La promozione al grado di tenente ha luogo esclusivamente ad anzianità, con le norme stabilite dal testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito.

Il sottotenente *non prescelto per l'avanzamento* è ripreso in esame negli anni successivi.

(È approvato).

ART. 45.

La promozione al grado di capitano ha luogo ad anzianità in seguito al solo giudizio delle autorità giudicatrici, salvo le eccezioni di cui all'articolo seguente.

I tenenti delle varie armi e corpi, *non prescelti per l'avanzamento*, sono ripresi in esame negli anni successivi.

(È approvato).

ART. 46.

Prima di essere giudicati per l'avanzamento ad anzianità, i tenenti medici, farmacisti, veterinari e di amministrazione sono sottoposti ad esami sulla base di norme e programmi da stabilirsi con decreto Reale.

Coloro che non abbiano riportato il punto minimo di idoneità stabilito nel detto decreto *non sono prescelti per l'avanzamento* per l'anno in corso, ma possono concorrere all'avanzamento negli anni successivi, ripetendo gli esami.

(È approvato).

ART. 47.

Prima di essere giudicati per l'avanzamento ad anzianità, a scelta ordinaria od a scelta speciale i capitani, i maggiori ed i tenenti colonnelli, di tutte le armi e corpi, debbono essere classificati con assegnazione

di punti, sulle varie qualità e titoli secondo norme da stabilirsi con decreto Reale.

La suddetta classifica è effettuata dalle autorità giudicatrici per l'avanzamento; ma, per i tenenti colonnelli, non interviene la commissione centrale d'avanzamento.

Le autorità incaricate di pronunciare il giudizio di 2º, ed eventualmente di 3º grado, possono confermare o modificare i punti assegnati dalle autorità precedenti.

I punti *decisivi* sono assegnati da apposite commissioni nominate annualmente dal Ministro per la guerra e presiedute da un generale di corpo d'armata per la classifica dei capitani e da un generale comandante designato di armata per la classifica dei maggiori e dei tenenti colonnelli.

Non sono presi in esame per l'avanzamento e sono senz'altro dichiarati *non prescelti* i capitani, i maggiori ed i tenenti colonnelli che non abbiano riportato almeno i punti minimi parziali ed il punto minimo totale da fissarsi dal suddetto decreto.

(È approvato).

ART. 48.

Gli ufficiali che non abbiano riportato i punti minimi parziali o totale di cui all'articolo precedente, qualora non siano trasferiti nel ruolo di mobilitazione, sono collocati *fuori organico* con le norme di cui agli articoli 26 e 29.

(È approvato).

ART. 49.

Il capitano che abbia riportato almeno i punti minimi parziali e totale prescritti è assoggettato ad esame od esperimento sulla base di norme e programmi da stabilirsi con decreto Reale.

A tale ufficiale è assegnato, esclusivamente in base al risultato dell'esame o dell'esperimento, un punto di merito: punto minimo di idoneità, per poter essere *prescelto*, quello da fissarsi nel predetto decreto Reale.

Le autorità giudicatrici, sulla base del punto di classifica di cui all'articolo 47, del punto di esame o di esperimento, e del proprio apprezzamento personale sulla attitudine dell'ufficiale alle funzioni del grado superiore, esprimono il proprio giudizio.

Il capitano di cavalleria, per conseguire la promozione, deve aver superato, a suo tempo, il corso della scuola di Tor di Quinto.

(È approvato).

ART. 50.

Qualora un capitano dei carabinieri Reali o dei ruoli di comando non abbia riportato, negli esperimenti, il punto minimo fissato per la idoneità, le autorità giudicatrici potranno — in via eccezionale — proporlo per l'avanzamento purchè:

abbia riportato nell'esperimento un punto di merito non inferiore a metà del massimo punto stabilito dal decreto Reale di cui all'articolo 49;

abbia ottenuto un punto di classifica elevato;

possessa, in modo spiccato, le qualità necessarie per le funzioni del grado superiore.

Il giudizio decisivo sulle proposte di avanzamento degli ufficiali di cui sopra, spetta al Ministro per la guerra.

(È approvato).

ART. 51.

Fermo restando il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 30, i capitani dei ruoli di comando, *non prescelti per l'avanzamento*, sono trasferiti d'autorità, con lo stesso grado e la stessa anzianità, su designazione del Ministro per la guerra, nel ruolo di mobilitazione fino a ripianamento dei posti disponibili.

Quelli che risultino esuberanti sono collocati *fuori organico*, con le norme di cui agli articoli 26 e 29.

I capitani dei carabinieri Reali, e quelli dei corpi, *non prescelti per l'avanzamento*, sono collocati *fuori organico*, con le norme di cui ai citati articoli.

(È approvato).

ART. 52.

I maggiori delle varie armi e corpi (esclusi i veterinari) che abbiano riportato almeno i punti minimi parziali e totale di cui all'articolo 47, sono presi in esame per l'avanzamento.

Le autorità giudicatrici, sulla base del punto di classifica e del proprio apprezzamento personale sull'attitudine dell'ufficiale alle funzioni del grado superiore, pronunciano il proprio giudizio.

Fermo restando il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 30, i maggiori dei ruoli di comando, *non prescelti per l'avanzamento*, sono trasferiti d'autorità, con lo stesso grado ed anzianità, su designazione del Ministro per la guerra, nel ruolo di mobilitazione fino a ripianamento dei posti disponibili.

Quelli che risultino esuberanti sono collocati *fuori organico*, con le norme stabilite dagli articoli 26 e 29.

I maggiori dei carabinieri Reali e quelli dei corpi (esclusi i veterinari) *non prescelti per l'avanzamento* sono collocati *fuori organico*, con le norme stabilite dai citati articoli 26 e 29.

(È approvato).

ART. 53.

Il maggiore veterinario, che abbia riportato almeno i punti minimi parziali e totale di classifica di cui all'articolo 47, è assoggettato ad esame sulla base di norme e programmi da stabilirsi con decreto Reale.

A tale ufficiale è assegnato, esclusivamente in base ai risultati dell'esame, un punto di merito; punto minimo di idoneità, per poter essere *prescelto*, quello da stabilirsi nel predetto decreto Reale. Dopo di ciò è giudicato con le norme stabilite dal penultimo comma dell'articolo 49.

Il maggiore *non prescelto per l'avanzamento*, è collocato *fuori organico* con le norme stabilite dagli articoli 26 e 29.

(È approvato).

ART. 54.

I tenenti colonnelli dei carabinieri Reali e dei ruoli di comando che abbiano riportato almeno i punti minimi parziali e totale di cui all'articolo 47 sono assoggettati ad esperimenti con programmi e norme da stabilirsi con decreto Reale. Punti minimi di idoneità, per poter essere *prescelti*, quelli da fissarsi nel predetto decreto.

Sulla base del punto di classifica, del punto di esperimento e del proprio apprezzamento personale sull'attitudine dell'ufficiale alle funzioni del grado superiore, le autorità giudicatrici pronunciano il proprio giudizio.

Anche ai predetti tenenti colonnelli si applicano le norme dell'articolo 50.

Fermo restando il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 30, i *non prescelti* dei ruoli di comando sono trasferiti d'autorità nel ruolo di mobilitazione, con lo stesso grado ed anzianità, su designazione del Ministro per la guerra, fino a ripianamento dei posti disponibili.

Qualora il loro numero superi quello dei posti disponibili gli esuberanti sono collocati *fuori organico*, con le norme stabilite dagli articoli 26 e 29.

I tenenti colonnelli dei carabinieri Reali *non prescelti*, sono collocati *fuori organico*, con le norme stabilite dai sopra citati due articoli.

(È approvato).

ART. 55.

Il tenente colonnello medico che abbia riportato almeno i punti minimi parziali e totale di cui all'articolo 47 è preso in esame per l'avanzamento, previa valutazione dei titoli, con norme da stabilirsi con decreto Reale. Punto minimo di idoneità per poter essere *prescelto* nella predetta valutazione dei titoli: quello da fissarsi nel citato decreto.

Le autorità giudicatrici, sulla base del punto di classifica, di quello riportato nella valutazione dei titoli e del proprio apprezzamento personale sull'attitudine dell'ufficiale alle funzioni del grado superiore, pronunciano il proprio giudizio.

I tenenti colonnelli medici che entrano annualmente nel turno per assumere la carica di direttori di ospedale debbono essere dichiarati *prescelti* per la carica suddetta, dalle autorità giudicatrici per l'avanzamento, nell'anno precedente a tale assunzione.

I tenenti colonnelli medici dichiarati *non prescelti per detta carica*, e quelli dichiarati *non prescelti per l'avanzamento*, sono collocati *fuori organico* con le norme stabilite dagli articoli 26 e 29.

(È approvato).

ART. 56.

I tenenti colonnelli di commissariato, di amministrazione e veterinari, che abbiano riportato almeno i punti minimi parziali e totale di classifica, di cui all'articolo 47, sono assoggettati ad esami sulla base di norme e programmi da stabilirsi con decreto Reale; punto minimo di idoneità, per poter essere *prescelti*, quello da fissarsi nel predetto decreto.

Sulla base del punto di classifica, di quello riportato nell'esame e del proprio apprezzamento personale sull'attitudine dell'ufficiale alle funzioni del grado superiore le autorità giudicatrici pronunciano il proprio giudizio.

I *non prescelti per l'avanzamento* sono collocati *fuori organico* con le norme stabilite dagli articoli 26 e 29.

(È approvato).

ART. 57.

Il tenente colonnello chimico-farmacista che abbia riportato almeno i punti minimi parziali e totale di classifica, di cui all'articolo 47, è preso in esame per l'avanzamento, previa valutazione dei titoli, con norme da stabilirsi con decreto Reale. Punto minimo di idoneità, nella valutazione dei titoli per poter essere *prescelti*, quello da fissarsi nel predetto decreto.

Le autorità giudicatrici si pronunciano con le norme di cui al secondo comma dello articolo 55.

Il tenente colonnello chimico-farmacista *non prescelto per l'avanzamento* è collocato *fuori organico* con le norme stabilite dagli articoli 26 e 29.

(È approvato).

TITOLO VI.

DELL'AVANZAMENTO A SCELTA SPECIALE PER GLI UFFICIALI DELLE VARIE ARMI E CORPI, CHE NON APPARTENGONO AI RUOLI DI MOBILITAZIONE, AI SERVIZI TECNICI, AI CENTRI RIFORMIMENTO QUADRUPEDI ED AI DEPOSITI CAVALLI STALLONI.

ART. 58.

L'aliquota di promozioni concessa alla scelta speciale, in confronto a quella riservata all'anzianità ed alla scelta ordinaria; il vantaggio di carriera; e le modalità relative a tali concessioni sono stabiliti dalla presente legge e dal regolamento.

All'avanzamento a scelta speciale concorrono gli ufficiali in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- a) abbiano superato appositi esami;
- b) abbiano compiuto, con successo, i corsi della scuola di guerra;
- c) abbiano ottenuto il passaggio nel corpo di stato maggiore;
- d) abbiano superato, con successo, il corso superiore balistico, se capitani di artiglieria.

Le norme ed i programmi degli esami di cui sopra ed i punti minimi per l'idoneità saranno fissati con decreto Reale.

(È approvato).

ART. 59.

L'ufficiale, per essere ammesso agli esami per l'avanzamento a scelta speciale od a quelli di concorso per la scuola di guerra

deve essere designato dalle autorità giudicatrici, previa classifica, secondo le norme dell'articolo 47.

L'ufficiale può presentare egli stesso domanda di essere designato.

La classifica non è fatta per i tenenti.

Per partecipare agli esami di cui sopra, il tenente ed il capitano debbono trovarsi compresi nella prima metà del ruolo: tale limitazione non si applica ai maggiori.

L'ufficiale che non abbia superato gli esami od il concorso di cui sopra può ripetere la prova negli anni successivi, solo una seconda volta, previa nuova classifica e designazione.

(È approvato).

ART. 60.

L'ufficiale di cui al secondo comma dell'articolo 58, quando stia per essere compreso nelle aliquote di ruolo di cui all'articolo 61, è preso in esame dalle autorità giudicatrici le quali — sulla base dei titoli acquisiti dall'ufficiale stesso, di una nuova classifica di cui all'articolo 47 e del loro apprezzamento personale sulla sua attitudine alle funzioni del grado superiore — pronunciano il proprio giudizio.

L'ufficiale dichiarato promovibile a scelta speciale concorre a coprire le vacanze, nel grado superiore, nella proporzione di un terzo.

Le promozioni sono effettuate intercalando una promozione a scelta speciale dopo due ad anzianità od a scelta ordinaria.

(È approvato).

ART. 61.

L'ufficiale dichiarato promovibile a scelta speciale, per conseguire la promozione, deve entrare nelle aliquote di ruolo sottoindicate, calcolate sulla base dell'organico in vigore al 1° gennaio dell'anno in cui l'ufficiale entra in turno di promozione:

A) il tenente che abbia superato gli esami:

nel primo *ottavo*, se appartenente all'arma dei carabinieri Reali;

nel primo *decimo*, se appartenente alle altre armi;

nel primo *quarto*, se appartenente al corpo sanitario (medici e chimici-farmacisti) o al corpo veterinario;

nel primo *decimo*, se appartenente ad altri corpi.

B) il capitano:

nel primo *ottavo*, se appartenente all'arma dei carabinieri Reali, ed abbia superato gli esami;

nel primo *sesto*, se appartenente alle altre armi ed abbia superato gli esami;

nel primo *quindicesimo*, se appartenente all'arma di artiglieria ed abbia superato il corso superiore balistico;

nel primo *quinto*, se appartenente alle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio ed abbia superato i corsi della scuola di guerra;

nel primo *quarto*, se appartenente alle armi sopraindicate ed abbia superato i corsi della scuola di guerra ed ottenuto il trasferimento nel corpo di stato maggiore;

nel primo *quarto*, se ufficiale chimico-farmacista, ed abbia superato gli esami;

nel primo *quinto*, se appartenente agli altri corpi, compresi i medici, ed abbia superato gli esami;

C) il maggiore:

nel primo *quinto*, se appartenente alle armi combattenti ed abbia superato gli esami;

nel primo *quinto*, se appartenente alle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio ed abbia ottenuto il trasferimento nel corpo di stato maggiore;

nel primo *sesto*, se ufficiale medico, ed abbia superato gli esami;

nel primo *settimo*, se ufficiale chimico-farmacista o veterinario, ed abbia superato gli esami;

nel primo *ottavo*, se ufficiale commissario o di sussistenza, ed abbia superato gli esami;

nel primo *nono*, se ufficiale di amministrazione, ed abbia superato gli esami.

(È approvato).

ART. 62.

Le promozioni di cui al precedente articolo sono effettuate, nei limiti fissati dell'articolo 60, in base alle norme seguenti:

I. — Allorquando in un determinato ruolo e grado concorrano ufficiali aventi diritto alla stessa aliquota di vantaggio, gli ufficiali stessi sono promossi — secondo l'ordine di anzianità — non appena entrino nell'aliquota di ruolo prescritta.

Il capitano medico ed il capitano veterinario, liberi docenti universitari, confermati in via definitiva dopo cinque anni di esercizio, e che siano stati dichiarati promovibili

a scelta speciale, sono promossi quando entrino nel primo quarto del rispettivo ruolo, considerato alla data 1° gennaio dell'anno in cui sono stati raggiunti dal turno di promozione.

La norma di cui al comma precedente, ma quando entrino nel primo quinto del ruolo, si applica al maggiore medico ed al maggiore veterinario che abbiano i requisiti di cui sopra, purchè non abbiano già fruito dello speciale vantaggio di cui al precedente comma nell'avanzamento da capitano a maggiore.

II. — Allorquando, invece, in un determinato ruolo o grado, concorrano contemporaneamente ufficiali aventi diritto a differenti aliquote di vantaggio, le promozioni si effettuano come segue:

a) *per gli ufficiali già entrati nell'aliquota di ruolo prescritta:*

1°) accertando il numero rappresentante il posto occupato nel ruolo da ciascun ufficiale.

Per i capitani i quali, in base alle disposizioni transitorie della legge 11 marzo 1926, n. 398, e successive modificazioni, ottennero spostamenti nel ruolo per il titolo della scuola di guerra, ovvero per il titolo stesso ed il trasferimento nel corpo di stato maggiore, l'accertamento di cui sopra è effettuato considerando l'ufficiale come collocato nel ruolo al posto che avrebbe occupato se gli spostamenti suaccennati non fossero stati effettuati;

2°) calcolando la differenza tra l'aliquota del vantaggio spettante all'ufficiale, ai sensi dell'articolo 61, e il numero rappresentante il posto occupato nel ruolo dall'ufficiale stesso;

3°) stabilendo una graduatoria dei promovendi, in ragione della differenza che, per ciascuno di essi, verrà a risultare, in base al calcolo di cui al precedente n. 2.

Nella graduatoria ha la precedenza l'ufficiale per il quale la differenza suaccennata risulti maggiore. A parità di posizioni, è promosso prima l'ufficiale più anziano;

b) *per gli ufficiali non ancora entrati nell'aliquota del ruolo prescritta:*

non appena essi raggiungano l'aliquota rispettiva.

Qualora nell'aliquota entrino contemporaneamente più ufficiali, sarà data la precedenza al più anziano.

Se al momento dell'entrata nell'aliquota vi siano ancora da effettuare promozioni in base al precedente comma a) gli ufficiali di cui al presente comma b) concorrono allo avanzamento coi pari grado di cui al comma a) secondo le norme stabilite nel comma stesso.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato dagli onorevoli camerati Serono, Marquet, Vidau, Pala, Bruni, Perna, Bifani, Visco, De Carli Felice, Cro, Clavenzani il seguente emendamento:

Nel 3° comma, dopo le parole: Il capitano medico, *aggiungere:* il capitano chimico farmacista.

Nel 4° comma dopo le parole: al maggiore medico, *aggiungere:* al maggiore chimico farmacista.

Domando all'onorevole camerata Serono se intende svolgerlo.

SERONO. Non credo sia necessario, per il fatto che nella tabella di avanzamento è già contemplata la promozione a scelta dei chimici farmacisti.

PRESIDENTE. Chiedo alla Commissione se accetta l'emendamento.

GUGLIELMOTTI, *Relatore.* La Commissione lo accetta.

PRESIDENTE. Onorevole Sottosegretario di Stato per la guerra, ella accetta l'emendamento?

BAISTROCCHI, *Sottosegretario di Stato per la guerra.* Accetto senz'altro la seconda parte dell'emendamento, che è quella riguardante il comma 4° dell'articolo 62. Nei riguardi della prima parte ritengo opportuno, ai fini che si propone l'onorevole Serono, di emendare il suo emendamento sostituendovi questa aggiunta alla fine del 3° comma: « Il capitano chimico-farmacista in possesso dei titoli di cui sopra, è promosso con le stesse norme quando entri nel primo terzo del rispettivo ruolo considerato alla data sopraindicata ».

PRESIDENTE. La Camera ha udito. All'emendamento proposto al comma 3° dell'articolo 62 dall'onorevole camerata Serono e da altri, accettato dalla Commissione, il Governo sostituisce un altro emendamento.

Onorevole camerata Serono, Ella, in conseguenza dell'emendamento proposto dall'onorevole Sottosegretario di Stato, ritira il suo emendamento al 3° comma dell'articolo 62?

SERONO. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo dunque a partito l'emendamento proposto dall'onorevole Sottosegretario di Stato per la guerra, al 3° comma dell'articolo 62.

(È approvato).

Pongo ora a partito la seconda parte dell'emendamento dell'onorevole camerata Serono, che si riferisce al 4° comma dell'articolo 62.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 62 quale risulta formulato con l'emendamento dell'onorevole camerata Serono e le modificazioni proposte dal Governo.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

ART. 62.

Le promozioni di cui al precedente articolo sono effettuate, nei limiti fissati dell'articolo 60, in base alle norme seguenti:

I. — Allorquando in un determinato ruolo e grado concorrano ufficiali aventi diritto alla stessa aliquota di vantaggio, gli ufficiali stessi sono promossi — secondo l'ordine di anzianità — non appena entrino nell'aliquota di ruolo prescritta.

Il capitano medico ed il capitano veterinario, liberi docenti universitari, confermati in via definitiva dopo cinque anni di esercizio, e che siano stati dichiarati promovibili a scelta speciale, sono promossi quando entrino nel primo quarto del rispettivo ruolo, considerato alla data 1^o gennaio dell'anno in cui sono stati raggiunti dal turno di promozione. Il capitano chimico farmacista, in possesso dei titoli di cui sopra, è promosso con le stesse norme quando entri nel primo terzo del rispettivo ruolo considerato alla data sopra indicata.

La norma di cui al comma precedente, ma quando entrino nel primo quinto del ruolo, si applica al maggiore medico, al maggiore chimico-farmacista ed al maggiore veterinario che abbiano i requisiti di cui sopra, purchè non abbiano già fruito dello speciale vantaggio di cui al precedente comma nell'avanzamento da capitano a maggiore.

II. — Allorquando, invece, in un determinato ruolo o grado, concorrano contemporaneamente ufficiali aventi diritto a differenti aliquote di vantaggio, le promozioni si effettuano come segue:

a) per gli ufficiali già entrati nell'aliquota di ruolo prescritta:

1^o) accertando il numero rappresentante il posto occupato nel ruolo da ciascun ufficiale.

Per i capitani i quali, in base alle disposizioni transitorie della legge 11 marzo 1926, n. 398, e successive modificazioni, ottennero spostamenti nel ruolo per il titolo della scuola di guerra, ovvero per il titolo stesso ed il trasferimento nel Corpo di Stato Maggiore, l'accertamento di cui sopra è effettuato considerando l'ufficiale come collocato nel ruolo al posto che avrebbe occupato se gli spostamenti suaccennati non fossero stati effettuati;

2^o) calcolando la differenza tra l'aliquota del vantaggio spettante all'ufficiale, ai sensi dell'articolo 61, e il numero rappresentante il posto occupato nel ruolo dall'ufficiale stesso;

3^o) stabilendo una graduatoria dei promovendi, in ragione della differenza che, per ciascuno di essi, verrà a risultare, in base al calcolo di cui al precedente n. 2.

Nella graduatoria ha la precedenza l'ufficiale per il quale la differenza suaccennata risulti maggiore. A parità di posizioni, è promosso prima l'ufficiale più anziano;

b) per gli ufficiali non ancora entrati nell'aliquota del ruolo prescritta:

non appena essi raggiungano l'aliquota rispettiva.

Qualora nell'aliquota entrino contemporaneamente più ufficiali, sarà data la precedenza al più anziano.

Se al momento dell'entrata nell'aliquota vi siano ancora da effettuare promozioni in base al precedente comma a) gli ufficiali di cui al presente comma b) concorrono allo avanzamento coi pari grado di cui al comma a) secondo le norme stabilite nel comma stesso.

PRESIDENTE. Lo pongo a partito.

(È approvato).

Procediamo nella lettura degli articoli.
SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

ART. 63.

Nell'applicare le norme di cui agli articoli 61 e 62 gli ufficiali che, nell'anno in cui hanno acquisito il titolo alla scelta speciale, non possono conseguire la promozione, sono promossi di mano in mano, in concorrenza con quelli che abbiano acquisito il titolo suddetto negli anni successivi.

(È approvato).

TITOLO VII.

**VANTAGGI DI CARRIERA
AGLI UFFICIALI OSSERVATORI
DALL'AEROPLANO.**

ART. 64.

I tenenti ed i capitani dei ruoli di comando che conseguono il brevetto di osservatore dall'aeroplano, vengono spostati nei suddetti ruoli di un numero di posti pari, se tenenti, ad un trentaduesimo e, se capitani, ad un quarantesimo dell'organico

del rispettivo grado, considerato al 1° gennaio dell'anno nel quale gli ufficiali acquistano diritto al vantaggio.

(È approvato).

ART. 65.

I tenenti e i capitani di cui al precedente articolo che abbiano compiuto, in tre anni diversi, tre successivi periodi della durata di un mese di buon servizio come osservatori, godono di un ulteriore spostamento di posto nel ruolo: se capitani pari a un *sedicesimo*, se tenenti pari a un *sessantaquattresimo* dell'organico del rispettivo grado, considerato al 1° gennaio dell'anno nel quale gli ufficiali acquistano diritto al vantaggio.

(È approvato).

ART. 66.

Il vantaggio spettante per i periodi di volo nel grado di capitano, è cumulabile con quello già conseguito nel grado di capitano, o di tenente, per il brevetto, e nel grado di tenente, per i periodi di volo con tale grado.

(È approvato).

ART. 67.

I vantaggi dell'avanzamento a scelta speciale sono cumulabili con quelli previsti dai precedenti articoli 64, 65, 66.

(È approvato).

ART. 68.

Quando, nell'effettuare gli spostamenti di ruolo di cui ai precedenti articoli, si passi da un grado all'altro, l'ufficiale — qualora non abbia già conseguito la promozione per altro titolo — è promosso, previa regolare procedura di avanzamento, non appena si verifichi una vacanza ed ha diritto al posto di ruolo ed alla data di anzianità che gli competono dopo applicati i predetti spostamenti.

(È approvato).

ART. 69.

I tenenti ed i capitani dei ruoli di comando che abbiano conseguito il brevetto di osservatore dall'aeroplano per essere ammessi ai vantaggi di cui agli articoli precedenti debbono compiere, con esito favorevole, i periodi di volo prescritti e riportare il giudizio favorevole di una commissione nominata dal Ministro per la guerra.

Tale commissione, tenuto conto dei precedenti di volo, delle qualità professionali dimostrate in servizio nell'arma alla quale appartengono gli ufficiali e dei loro precedenti di carriera e disciplinari, propone al Ministro per la guerra i nomi di quelli da ammettere ai vantaggi previsti negli articoli precedenti.

Sulle proposte della commissione decide il Ministro per la guerra.

(È approvato).

TITOLO VIII.

**DEGLI UFFICIALI
DEL CORPO DI STATO MAGGIORE**

ART. 70.

I capitani di stato maggiore sono scelti fra quelli dei ruoli di comando (esclusi gli appartenenti ai servizi tecnici, ai depositi cavalli stalloni ed ai centri rifornimento quadrupedi) i quali abbiano:

a) superato, con distinzione, gli esami della scuola di guerra;

b) compiuto, con buon esito, un corso di esperimento pratico di servizio di stato maggiore, secondo le norme da fissarsi con decreto Reale;

c) compiuto il periodo di comando di reparto di cui all'articolo 32.

I capitani suddetti sono promossi nell'arma di provenienza.

(È approvato).

ART. 71.

I maggiori di stato maggiore sono scelti fra i maggiori di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio provenienti dal corpo di stato maggiore, che abbiano compiuto il periodo di comando di reparto di cui all'articolo 32.

I maggiori suddetti sono promossi, o nell'arma di provenienza, o nel corpo di stato maggiore.

(È approvato).

ART. 72.

I tenenti colonnelli di stato maggiore sono scelti fra i maggiori di stato maggiore o fra i maggiori di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, provenienti dal corpo di stato maggiore. Sono promossi nell'arma di provenienza.

(È approvato).

ART. 73.

I colonnelli di stato maggiore sono scelti fra i colonnelli delle varie armi, provenienti dal corpo di stato maggiore, che abbiano compiuto il periodo di comando prescritto dal comma *u*) dell'articolo 32.

(È approvato).

ART. 74.

Gli ufficiali di stato maggiore, di qualunque grado, possono cessare di far parte del corpo di stato maggiore, anche senza promozione.

(È approvato).

TITOLO IX.

**DELL'AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI
DEI SERVIZI TECNICI.**

ART. 75.

Per l'avanzamento degli ufficiali dei servizi tecnici si addivene alla creazione di vacanze obbligatorie come dalle annesse tabelle.

A detti ufficiali si applicano i limiti di promovibilità di cui all'articolo 35.

(È approvato).

ART. 76.

L'assegnazione ai servizi tecnici è definitiva: gli ufficiali dei detti servizi sono iscritti, nella sede di anzianità che loro spetta, nei ruoli dei generali e nei ruoli di comando dell'arma di provenienza; però non sono compresi nelle tabelle nn. 1, 4, 5, 6 e 7. Essi non concorrono nè a formare le vacanze, nè alle promozioni di cui alle tabelle stesse, ma concorrono ai trasferimenti nei ruoli di mobilitazione, giusta il disposto dell'articolo 86.

L'avanzamento dei predetti ufficiali ha luogo ad anzianità, a scelta ordinaria od a scelta speciale, come da tabella allegato *A*, tenendo conto delle loro capacità ed attitudini tecniche.

Gli ufficiali *prescelti per l'avanzamento* ad anzianità od a scelta ordinaria, sono promossi fino al grado di tenente colonnello quando è promosso ad anzianità od a scelta ordinaria l'ufficiale non dei servizi stessi che li precede immediatamente nel ruolo di comando.

Per l'avanzamento ai gradi di colonnello e superiori, gli ufficiali *prescelti* sono promossi quando si verifica la vacanza nel grado, o nella carica, come dalle tabelle allegate 14, 15 e 16.

(È approvato).

ART. 77.

La promozione ad anzianità, al grado di capitano del servizio tecnico automobilistico ha luogo con le norme di cui all'articolo 45.

(È approvato).

ART. 78.

I capitani del servizio tecnico armi e munizioni e del servizio studi ed esperienze del genio, che non abbiano superato il corso superiore tecnico di artiglieria o del genio, e quelli del servizio tecnico automobilistico, sono presi in esame per l'avanzamento a scelta ordinaria con le norme stabilite per i capitani dei ruoli di comando.

In luogo degli esperimenti si procede, per detti ufficiali, alla valutazione dei titoli, con norme da stabilirsi con decreto Reale. Punto minimo d'idoneità, nella valutazione dei titoli, per potere essere *prescelti*, quello da fissarsi nel predetto decreto.

(È approvato).

ART. 79.

I maggiori dei servizi tecnici sono presi in esame per l'avanzamento a scelta ordinaria, con le norme stabilite per i pari grado dei ruoli di comando.

(È approvato).

ART. 80.

I tenenti colonnelli dei servizi tecnici sono presi in esame, per l'avanzamento a scelta ordinaria, con le norme stabilite per i pari grado dei ruoli di comando; in luogo degli esperimenti, per detti ufficiali, si procede alla valutazione dei titoli con norme da stabilirsi con decreto Reale. Punto minimo d'idoneità, nella valutazione dei titoli, per poter essere *prescelti*, quello da fissarsi nel predetto decreto.

(È approvato).

ART. 81.

L'avanzamento al grado di maggiore generale dei servizi tecnici ha luogo a scelta ordinaria, previa valutazione dei titoli, con norme da stabilirsi con decreto Reale.

La procedura d'avanzamento si svolge in modo analogo a quello seguito per l'avanzamento al grado di generale di brigata.

(È approvato).

ART. 82.

L'avanzamento al grado di tenente generale di artiglieria e del genio ha luogo a scelta ordinaria senza esami od esperimenti. La procedura d'avanzamento si svolge in modo analogo a quello seguito per il conferimento del grado di generale di divisione, ma indipendentemente dal posto occupato nel ruolo dai maggiori generali presi in esame.

(È approvato).

Art. 83.

All'avanzamento a scelta speciale concorrono i tenenti, i capitani ed i maggiori che abbiano superato appositi esami ed i capitani del servizio tecnico armi e munizioni e del servizio studi ed esperienze del genio che abbiano compiuto con successo il rispettivo corso superiore tecnico.

Le norme ed i programmi degli esami di cui sopra ed il punto minimo di idoneità saranno stabiliti con decreto Reale.

(È approvato).

ART. 84.

L'ufficiale dei servizi tecnici, per presentarsi agli esami per l'avanzamento a scelta speciale, deve essere stato designato dalle autorità giudicatrici, previa classifica (che non ha luogo per i tenenti) secondo le norme dell'articolo 47 e deve essere compreso — se tenente o capitano — nella prima metà del rispettivo ruolo. L'ufficiale può chiedere egli stesso di essere designato.

L'ufficiale che non abbia superato gli esami può ripetere la prova solo una seconda volta negli anni successivi, previa nuova classifica e designazione.

(È approvato).

ART. 85.

L'ufficiale dei servizi tecnici, in possesso del titolo per l'avanzamento a scelta speciale, è preso in esame dalle autorità giudicatrici con le norme di cui al primo comma dell'articolo 60 quando stia per entrare nelle sottindicte aliquote del proprio ruolo di comando, calcolate sulla base dell'organico in vigore al 1° gennaio dell'anno in cui l'ufficiale entra in turno di promozione:

se tenente:

nel primo *decimo*, se ha superato gli esami;

se capitano:

nel primo *quinto*, se ha compiuto i corsi superiori tecnici d'artiglieria o del genio;
nel primo *sesto*, se ha superato gli esami;

se maggiore:

nel primo *quinto*, se ha superato gli esami.

L'ufficiale dichiarato promovibile a scelta speciale è promosso quando entri nelle aliquote di cui sopra.

Qualora entrino contemporaneamente nell'aliquota rispettiva due capitani concorrenti per titoli diversi, il capitano che ha superato il corso superiore tecnico precederà nel ruolo dei maggiori il pari grado promosso a scelta speciale per esami.

(È approvato).

ART. 86.

Alle cariche dei servizi tecnici sono prescelti i particolarmente idonei e vi sono destinati in ordine di anzianità.

L'accertamento dell'idoneità ad una carica superiore è fatto nei modi stabiliti dal regolamento.

Gli ufficiali *non prescelti per l'avanzamento, o non prescelti per la carica*, se non concorrono — unitamente ai pari grado dei rispettivi ruoli di comando — al ripianamento delle vacanze nel ruolo di mobilitazione, sono collocati *fuori organico* od a *disposizione*, a seconda del grado.

(È approvato).

ART. 87.

Il direttore superiore del servizio tecnico armi e munizioni, il direttore superiore del servizio studi ed esperienze del genio e l'ispettore tecnico automobilistico sono scelti dal Ministro per la guerra e nominati con decreto Reale, sentita la commissione centrale di avanzamento ed il Consiglio dei Ministri.

(È approvato).

TITOLO X.

DELL'AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI ASSEGNATI AI DEPOSITI CAVALLI STALLONI E AI CENTRI RIFORMIMENTO QUADRUPEDI.

ART. 88.

L'assegnazione al personale dei depositi cavalli stalloni e dei centri rifornimento quadrupedi è definitiva.

Gli ufficiali assegnati ai depositi cavalli stalloni sono a disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e, unitamente a quelli assegnati ai centri rifornimento quadrupedi, sono iscritti nella sede di anzianità che loro spetta nei ruoli di comando dell'arma cui appartengono, ma non sono compresi negli organici dei ruoli anzidetti. Pertanto non concorrono nè a formare le vacanze, nè alle promozioni di cui alle tabelle 5 e 6.

A detti ufficiali non si applicano i limiti di promovibilità, bensì i limiti di età dei pari grado dei ruoli di comando.

(È approvato).

ART. 89.

Per l'avanzamento degli ufficiali di cui al presente titolo si addivene alla creazione di vacanze obbligatorie nel solo grado di colonnello.

Detti ufficiali sono presi in esame per l'avanzamento con le norme stabilite per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta ordinaria per i pari gradi del ruolo di comando dell'arma di appartenenza. Il loro avanzamento, però, ha luogo esclusivamente ad anzianità previa classifica, per i gradi per i quali è prescritta dall'articolo 47, senza esperimenti od esami, ma tenendo conto della capacità ed attitudine tecnica degli ufficiali.

Gli ufficiali *prescelti per l'avanzamento* sono promossi fino al grado di tenente colonnello quando è promosso ad anzianità od a scelta ordinaria l'ufficiale dell'arma di appartenenza che li precede immediatamente nel ruolo di comando.

Il tenente colonnello *prescelto per l'avanzamento* è promosso quando si verifica la vacanza nel grado superiore, come dalla annessa tabella, n. 17.

(È approvato).

ART. 90.

Le cariche nei depositi cavalli stalloni e nei centri rifornimento quadrupedi sono conferite agli ufficiali che siano giudicati idonei a coprirle; essi sono scelti in ordine di grado ed, a parità di grado, in ordine di anzianità.

L'accertamento della idoneità alle varie cariche è fatto nei modi da stabilirsi con decreto dei Ministri per la guerra e per l'agricoltura e foreste, per gli ufficiali dei depositi cavalli stalloni, e nel regolamento sull'avanzamento per gli ufficiali dei centri rifornimento quadrupedi.

(È approvato).

ART. 91.

Per poter conseguire la carica di direttore di 2ª classe nei depositi cavalli stalloni, i direttori di 3ª classe debbono aver sostenuto con risultato favorevole apposito esame, in base alle norme da stabilirsi con decreto Reale, su proposta dei Ministri per la guerra e per l'agricoltura e foreste. Punto minimo di idoneità quello da stabilirsi nel predetto decreto.

Per conseguire la carica di direttore nei centri rifornimento quadrupedi, i vice direttori debbono aver sostenuto, con risultato favorevole, apposito esame con norme da stabilirsi con decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra. Punto minimo di idoneità: quello da stabilirsi nel predetto decreto.

(È approvato).

ART. 92.

Verificandosi la disponibilità di una carica, devoluta al grado di colonnello, a coprire la quale non possa essere promosso un tenente colonnello *prescelto*, ma che non abbia la permanenza minima di grado prescritta, la carica stessa è conferita per incarico, con le norme contenute nell'ultimo comma dell'articolo 33

(È approvato).

ART. 93.

Il non essere *prescelto per l'avanzamento o per le cariche:*

di direttore di 1ª classe o di direttore di 2ª e 3ª classe, per gli ufficiali dei depositi cavalli stalloni;

di direttore, per gli ufficiali dei centri rifornimento quadrupedi;

danno luogo al collocamento *fuori organico*, con le norme stabilite dagli articoli 26 e 29.

(È approvato).

TITOLO XI.

DELL'AVANZAMENTO A SCELTA
PER MERITI ECCEZIONALI.

ART. 94.

L'ufficiale che, per le sue eccezionali qualità morali, intellettuali, di carattere e di cultura, dia sicuro affidamento di assolvere in modo particolarmente distinto il comando o le funzioni del grado superiore, e che abbia reso altresì, nell'esercizio delle sue funzioni di ufficiale, segnalati servizi nell'esercito, è,

in deroga ad ogni altra prescrizione e limitazione stabilita nella presente legge, promosso al grado superiore, coprendo la prima vacanza da devolversi all'avanzamento, dopo la Reale sanzione, purchè:

a) abbia compiuto l'intero periodo di comando o di servizio stabilito dall'articolo 32, eccezion fatta per il generale di divisione al quale basterà aver compiuto metà del periodo prescritto dal predetto articolo, comprese una esercitazione estiva ed una manovra con i quadri di grandi unità;

b) si trovi compreso nel primo terzo del ruolo di anzianità per tutti i gradi, eccettuato il generale di divisione per il quale non vi è alcun limite di posto nel ruolo. Per i ruoli che comprendono sei o meno di sei ufficiali, in un determinato grado, l'ufficiale proposto deve essere compreso nella prima metà del ruolo.

Tale promozione non si computa nell'aliquota dei posti riservati alla scelta e non altera il rapporto e l'ordine tra le promozioni ad anzianità od a scelta ordinaria e quelle la scelta speciale.

Le proposte per le promozioni di cui al primo comma del presente articolo sono fatte, dal Ministro per la guerra, con speciale relazione a S. M. il Re. Esse però debbono riportare preventivamente il parere favorevole della commissione centrale di avanzamento, con le modalità e norme stabilite dal regolamento.

Le promozioni eccezionali di cui sopra sono accompagnate, nel bollettino militare, dalla relativa motivazione.

(È approvato).

TITOLO XII.

DELL'AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DEI RUOLI DI MOBILITAZIONE.

ART. 95.

Gli ufficiali dei ruoli di mobilitazione sono impiegati:

in tempo di pace: nei corpi, comandi, uffici, stabilimenti, secondo particolari disposizioni del Ministro per la guerra;

in caso di mobilitazione: al comando di reparti di truppa od in incarichi speciali di mobilitazione, secondo le particolari attitudini di ciascuno. Gli ufficiali che ne facciano domanda ed ottengano parere favorevole del comandante del corpo sono impiegati al comando del reparto corrispondente al proprio

grado; per i colonnelli decide il Ministro per la guerra.

In tempo di pace, agli ufficiali dei ruoli di mobilitazione si applicano le norme di avanzamento per essi stabilite dalla presente legge.

In tempo di guerra, agli ufficiali dei ruoli di mobilitazione impiegati presso i reparti dell'esercito operante si applicano le norme d'avanzamento stabilite per gli ufficiali dei ruoli di comando. Detti ufficiali vengono perciò considerati immessi nel ruolo di comando, e prendono posto innanzi al pari grado di detto ruolo, immediatamente meno anziano.

(È approvato).

ART. 96.

L'avanzamento degli ufficiali dei ruoli di mobilitazione ha luogo ad anzianità, previa classifica, a norma dell'articolo 47, e senza esami, da capitano a maggiore e da maggiore a tenente colonnello.

(È approvato).

ART. 97.

I maggiori del ruolo di mobilitazione possono essere designati dalle autorità giudicatrici, previa classifica di cui all'articolo 47, a presentarsi ad appositi esami per l'avanzamento a scelta speciale, purchè compresi nella prima metà del ruolo.

Le norme, i programmi per gli esami ed i punti minimi di idoneità saranno stabiliti con decreto Reale.

I maggiori che hanno superato gli esami sono giudicati per l'avanzamento con le norme di cui all'articolo 60: se dichiarati promovibili, conseguono la promozione in ordine di anzianità non appena entrino nel primo *sesto* del ruolo e concorrono a coprire le vacanze del grado superiore, nella proporzione di un terzo.

Le promozioni sono effettuate intercalando una promozione a scelta speciale dopo due ad anzianità.

(È approvato).

ART. 98.

Agli ufficiali del ruolo di mobilitazione non si applicano i limiti di promovibilità; bensì i limiti di età degli ufficiali dei ruoli di comando.

Nessuno di essi può essere promosso ad anzianità se prima non abbia conseguita la promozione ad anzianità od a scelta ordinaria il pari grado che lo precedeva immediata-

mente nel ruolo di comando dell'arma di provenienza e che non abbia avuto vantaggi o ritardi di carriera.

(È approvato).

ART. 99.

Il numero massimo delle vacanze che deve annualmente formarsi in ciascun grado dei ruoli di mobilitazione risulta dalle annesse tabelle. Le vacanze nei gradi di capitano e di colonnello sono colmate mediante trasferimenti d'autorità di pari grado dai ruoli di comando; quelle nei gradi di maggiore e di tenente colonnello, in parte con promozioni dal grado inferiore di ufficiali di ciascun ruolo di mobilitazione ed in parte col trasferimento, di autorità, di pari grado dai ruoli di comando, nella misura stabilita dalle citate tabelle.

Per il trasferimento nei ruoli di mobilitazione degli ufficiali dei vari gradi si osservano le norme degli articoli 30, 39, 51, 52, 54 ed 86.

(È approvato).

ART. 100.

Gli ufficiali dei ruoli di comando compresi nei limiti di anzianità annualmente fissati dal Ministro per la guerra possono far domanda di entrare a far parte dei rispettivi ruoli di mobilitazione; dette domande possono essere accolte, a giudizio insindacabile del Ministro, solo quando rimangano ancora vacanze da coprire dopo aver fatto luogo alle promozioni dal grado inferiore ed alla immissione d'autorità dei pari grado *non prescelti per l'avanzamento*.

(È approvato).

ART. 101.

Qualora, nei gradi di colonnello e di capitano, i trasferimenti di ufficiali dai ruoli di comando risultino in misura *inferiore* al numero di vacanze stabilito dalle annesse tabelle, le vacanze stesse debbono essere limitate al numero corrispondente ai trasferimenti.

(È approvato).

ART. 102.

Qualora, nei gradi di colonnello e di capitano, si formino vacanze in misura su-

periore a quelle previste dalle tabelle suddette, si immetterà — sempre che possibile — un maggior numero di pari grado provenienti dal ruolo di comando, ma senza aumentare oltre il prescritto le vacanze stabilite dalle annesse tabelle per i pari grado sopra detti del ruolo di comando. Se nell'anno non si riesca a coprire l'eccedenza di vacanze nel ruolo di mobilitazione, si procederà al loro ripianamento nell'anno successivo — sempre che possibile — fermo restando il sopra detto limite di vacanze.

(È approvato).

ART. 103.

Qualora nei gradi di maggiore, o di tenente colonnello, si formino vacanze in misura *superiore* a quella stabilita dalle annesse tabelle, l'eccedenza è ricoperta soltanto con promozioni dal grado inferiore.

(È approvato).

ART. 104.

I capitani ed i maggiori presi in esame per l'avanzamento:

se *prescelti*, concorrono a colmare le vacanze nel grado superiore, sino al limite assegnato alle promozioni dalle annesse tabelle, salvo il disposto dell'articolo 103;

se *non prescelti*, vengono collocati *fuori organico*, con le norme stabilite dagli articoli 26 e 29.

(È approvato).

ART. 105.

In via eccezionale, possono essere promossi colonnelli, nei ruoli di mobilitazione, i tenenti colonnelli che abbiano dimostrato di possedere, in misura eminente, tutte le qualità di carattere, di cultura generale e particolare che si richiedono per il disimpegno delle funzioni di colonnello in detto ruolo.

Tali promozioni seguono la procedura di cui all'articolo 94 e possono effettuarsi solo per i tenenti colonnelli compresi nel primo terzo del ruolo.

L'ufficiale promosso come sopra è detto copre la prima vacanza che si formi nel grado superiore, fermo restando il numero delle vacanze previsto, dalle annesse tabelle, per detto grado.

(È approvato).

TITOLO XIII.

DEGLI UFFICIALI COLLOCATI
“A DISPOSIZIONE”, E “FUORI ORGANICO”.

ART. 106.

Gli ufficiali collocati *a disposizione* sono tolti dai ruoli del servizio permanente effettivo e rimangono in tale posizione per un periodo di quattro anni, ma non oltre il raggiungimento del limite di età del grado che rivestivano nel servizio permanente effettivo. Durante il detto periodo, gli ufficiali *a disposizione* sono considerati, a tutti gli effetti (salvo quanto dispone la legge sullo stato degli ufficiali), come ufficiali in servizio. Essi sono impiegati dal Ministro per la guerra in incarichi speciali.

Il periodo trascorso *a disposizione* si computa per intero agli effetti della pensione.

Al termine della permanenza nella posizione di *a disposizione*, gli ufficiali sono collocati in ausiliaria per un periodo di anni otto e, successivamente, a riposo (nella riserva od in congedo assoluto, a seconda della età e della idoneità). I colonnelli che, durante la guerra 1915-1918, hanno comandato in linea per almeno tre mesi, e lodevolmente, il reggimento od unità equivalenti ed i generali comandanti designati di armata rimangono in ausiliaria per un periodo di dieci anni purchè abbiano ottenuto il riconoscimento di due campagne della guerra suddetta.

(È approvato).

ART. 107.

Agli ufficiali collocati *a disposizione* competono tutti gli assegni ed indennità varie che percepivano nel grado rivestito nel servizio permanente effettivo; i generali di corpo d'armata, designati per il comando di armata, conservano gli assegni ed indennità varie, inerenti a detta carica.

Quando siano collocati in ausiliaria, gli ufficiali *a disposizione* hanno diritto al trattamento economico di ausiliaria corrispondente al grado che rivestivano in servizio permanente effettivo od al quale furono promossi durante la loro permanenza a disposizione.

Ai generali ed ai colonnelli collocati in ausiliaria ai termini del comma precedente e che abbiano ottenuto il riconoscimento di almeno due campagne della guerra 1915-1918 ovvero una campagna 1915-1918 ed una della

guerra italo-turca 29 settembre 1911-18 ottobre 1912, oppure una campagna 1915-1918 e due campagne nelle colonie libiche nello stesso periodo di tempo, compete la seguente indennità annua, oltre agli assegni normali di pensione, qualunque sia il numero degli anni di servizio prestati:

colonnelli	L. 9,000
colonnelli che abbiano comandato in linea durante la guerra per un periodo di almeno tre mesi, e lodevolmente, il reggimento od unità equivalenti. . .	» 12,000
generali di brigata	» 12,000
generali di divisione . . .	» 14,000
generali di corpo di armata.	» 16,000
generali di corpo d'armata, designati d'armata	» 18,000

(È approvato).

ART. 108.

Gli ufficiali collocati *fuori organico* sono tolti dai ruoli del servizio permanente effettivo e rimangono in tale posizione per un periodo di 4 anni, ma non oltre il raggiungimento del limite di età del grado che rivestivano in servizio permanente effettivo.

Il periodo trascorso *fuori organico* si computa per intero agli effetti della pensione.

Al termine della permanenza nella posizione di *fuori organico* gli ufficiali sono collocati in ausiliaria per otto anni e, successivamente, a riposo (nella riserva od in congedo assoluto, a seconda della età e della idoneità).

Gli ufficiali *fuori organico* particolarmente meritevoli possono essere destinati dal Ministro della guerra — in seguito a domanda — all'inquadramento delle organizzazioni giovanili fasciste. In tal caso essi hanno diritto ad una speciale indennità da fissarsi con decreto Reale di concerto col Ministro delle finanze e sono considerati a tutti gli effetti in servizio (salvo quanto dispone la legge sullo stato degli ufficiali), continuando però a percepire gli assegni ed indennità nella misura ridotta, come dall'articolo seguente.

(È approvato).

ART. 109.

Agli ufficiali collocati *fuori organico* competono i quattro quinti di tutti gli assegni ed indennità varie che percepivano nel grado rivestito nel servizio permanente effettivo.

Quando siano collocati in ausiliaria gli ufficiali *fuori organico* hanno diritto al trattamento economico di ausiliaria corrispondente al grado che rivestivano in servizio permanente effettivo od al quale furono promossi durante la loro permanenza fuori organico.

(È approvato).

ART. 110.

Gli ufficiali di ogni arma, corpo e servizio, compresi nei limiti di anzianità annualmente stabiliti dal Ministro per la guerra, possono fare domanda di collocamento *a disposizione* (se ufficiali generali o colonnelli) e *fuori organico* (se dei gradi inferiori). Tali domande possono essere accolte dal Ministro purchè non si venga a superare il numero di vacanze annue obbligatorie, stabilito dalle tabelle.

Gli ufficiali collocati *a disposizione* d'autorità od a domanda — se *prescelti per l'avanzamento* — conseguono la promozione in detta posizione subito dopo il pari grado che li precedeva nel ruolo al quale appartenevano al momento in cui cessarono dal servizio permanente effettivo e che sia stato promosso senza fruire di scelta speciale od eccezionale. Non possono, però, conseguire promozioni i generali ed i colonnelli *collocati a disposizione perchè non prescelti per l'avanzamento*, finchè permangano in tale posizione.

Gli ufficiali collocati *fuori organico d'autorità* non possono conseguire promozione durante la permanenza in tale posizione; quelli collocati *fuori organico a domanda* possono, invece, conseguirla a loro turno, se *prescelti per l'avanzamento*, con le norme e modalità stabilite nel regolamento.

(È approvato).

PARTE III.

DELL'AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI MUTILATI ED INVALIDI DI GUERRA RIASSUNTI IN SERVIZIO.

ART. 111.

Agli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra riassunti in servizio si applicano le norme contenute nel Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3257, con le seguenti avvertenze:

a) per l'accertamento della promovibilità l'ufficiale riassunto non è, in alcun caso, sottoposto ad esame od esperimento; mentre viene classificato con norme da stabilirsi con decreto Reale;

b) l'ufficiale riassunto può conseguire l'avanzamento, sempre nei limiti delle due promozioni, fino al grado di colonnello, senza che a lui vengano applicati i limiti di promovibilità;

c) l'ufficiale riassunto, di grado inferiore a colonnello, oltre alle due promozioni di cui alla precedente lettera b), ne può conseguire altre per meriti speciali, ma solo fino al grado di colonnello e con le limitazioni di cui alle successive lettere e) ed f), qualora si distingua per intelligenza, carattere, cultura e rendimento. Dette promozioni possono essere conseguite su designazione dell'autorità da cui l'ufficiale dipende ed in seguito a proposta motivata e particolareggiata sulla quale esprime il proprio parere la commissione centrale di avanzamento e decide il Ministro per la guerra;

d) il colonnello riassunto può essere promosso a scelta per meriti eccezionali, con le norme e con la procedura di cui all'articolo 94 senza che per lui occorran i requisiti di cui alla lettera a) dell'articolo predetto;

e) l'ufficiale riassunto, proveniente dal servizio permanente effettivo, è preso in esame per l'avanzamento quando è giudicato l'ufficiale in servizio permanente effettivo di pari anzianità assoluta che lo precedeva, quando venne riassunto, nel ruolo dell'arma o del corpo al quale appartiene e che — dopo l'entrata in vigore della presente legge — non sia stato trasferito nel ruolo di mobilitazione. Se prescelto per l'avanzamento, è promosso quando sia promosso ad anzianità od a scelta ordinaria il predetto ufficiale in servizio permanente effettivo;

f) l'ufficiale riassunto, proveniente dalla categoria in congedo, viene preso in esame subito dopo tutti i pari grado in servizio permanente effettivo, che, all'atto della sua riassunzione, avevano pari anzianità assoluta e non siano stati trasferiti nel ruolo di mobilitazione.

Se prescelto per l'avanzamento, è promosso quando siano stati promossi ad anzianità, od a scelta ordinaria, tutti i pari grado in servizio permanente effettivo suddetti;

g) l'ufficiale riassunto, giudicato una prima volta *non prescelto per l'avanzamento*, viene giudicato nuovamente solo quando siano trascorsi ventiquattro mesi dal primo giudizio; se giudicato nuovamente *non prescelto* è collocato nella posizione di congedo che gli compete a norma della legge sullo stato degli ufficiali.

(È approvato).

PARTE IV.

DELL'AVANZAMENTO
DEGLI UFFICIALI IN CONGEDO.

ART. 112.

Gli ufficiali delle categorie in congedo sono iscritti, a seconda della categoria cui appartengono, in altrettanti ruoli di anzianità:

- 1°) ufficiali dei carabinieri Reali;
- 2°) ufficiali di fanteria;
- 3°) ufficiali di cavalleria;
- 4°) ufficiali di artiglieria;
- 5°) ufficiali del genio;
- 6°) ufficiali medici;
- 7°) ufficiali chimici-farmacisti;
- 8°) ufficiali di commissariato;
- 9°) ufficiali di sussistenza;
- 10°) ufficiali di amministrazione;
- 11°) ufficiali veterinari.

Gli ufficiali generali, e quelli dei servizi tecnici, dei centri rifornimento quadrupedi e dei depositi cavalli stalloni sono iscritti in altrettanti ruoli di anzianità, conformemente a quanto è stabilito dall'articolo 23.

(È approvato).

ART. 113.

L'avanzamento degli ufficiali in congedo — ad eccezione di quelli in congedo provvisorio, i quali non possono conseguire promozione — ha luogo ad anzianità od a scelta come è indicato nella tabella allegato B alla presente legge.

Le autorità giudicatrici per l'avanzamento, nel prendere in esame l'ufficiale, dovranno assicurarsi:

- 1°) che egli possieda i requisiti prescritti dall'articolo 1;
- 2°) che, anche per la sua posizione sociale e per la condotta tenuta durante il tempo passato in congedo, sia degno e meritevole di conseguire la promozione.

Nessun ufficiale in congedo può essere promosso ad un grado superiore a quello massimo stabilito per la propria arma, corpo o servizio e per la propria categoria.

(È approvato).

ART. 114.

L'ufficiale in congedo:

- a) è preso in esame, nei riguardi dell'avanzamento, quando si trova compreso

nei limiti di anzianità che il Ministro per la guerra determina annualmente in relazione alle esigenze di mobilitazione;

b) se in seguito ad accertamenti sanitari risulti temporaneamente inabile al servizio militare non può essere preso in esame per l'avanzamento durante il periodo di inabilità;

c) non può conseguire l'avanzamento se prima non siano stati promossi al grado superiore gli ufficiali in servizio permanente di pari grado ed anzianità della stessa arma o corpo e ruolo di provenienza;

d) non prescelto per l'avanzamento può essere preso in esame una seconda volta, se richiamato in servizio per un periodo continuativo non inferiore ad un mese.

(È approvato).

ART. 115.

L'ufficiale in aspettativa per riduzione di quadri senza diritto a richiamo in servizio e quello in congedo che, per spiccate qualità militari o per qualità organizzative e direttive palesate nella vita civile, ovvero per benemerienze acquistate nel campo degli studi, dia sicuro affidamento di poter esercitare in modo distinto le funzioni del grado superiore, può essere promosso per meriti eccezionali.

Tale promozione si effettua indipendentemente da ogni altra prescrizione o limitazione stabilita dalla presente legge, fermo restando però il disposto degli articoli 113 (primo ed ultimo comma) e 119.

Le proposte per le promozioni di cui al primo comma del presente articolo debbono riportare, preventivamente, il parere favorevole della commissione competente, a norma dell'articolo 7.

(È approvato).

ART. 116.

L'ufficiale in aspettativa per riduzione di quadri senza diritto a richiamo in servizio e quello in congedo che presti servizio permanente nella M. V. S. N. (ordinaria e speciali) con grado superiore a quello rivestito nell'esercito, può essere promosso per meriti eccezionali, qualora, nel servizio prestato nella M. V. S. N., abbia dato prova di possedere spiccate qualità intellettuali e di cultura e dia sicuro affidamento di poter reggere, in modo particolarmente distinto, il comando del grado superiore nell'esercito.

Tale promozione si effettua con le norme di cui ai due ultimi capoversi dell'articolo precedente.

(È approvato).

ART. 117.

Gli ufficiali di ausiliaria, della riserva e del ruolo speciale di qualunque provenienza possono essere promossi, senza assegnazione di punti e senza essere assoggettati ad esperimenti, al grado immediatamente superiore a quello ultimo col quale prestarono almeno un anno di servizio, anche in qualità di richiamati dal congedo. Coloro che abbiano ricevuto il riconoscimento di una campagna di guerra possono ottenere la detta promozione anche se non abbiano prestato, nel grado, l'anno di servizio sopra indicato.

Coloro che abbiano diritto a fregiarsi della croce d'oro di anzianità di servizio, o che abbiano prestato per almeno quattro mesi servizio presso l'esercito operante nella guerra 1915-1918 sulle varie fronti, compresi coloro che abbiano partecipato ad operazioni di guerra nelle colonie, o che abbiano ottenuto almeno una ricompensa al valore militare, possono ottenere una seconda promozione.

(È approvato).

ART. 118.

L'avanzamento degli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra, iscritti negli speciali ruoli di cui alla legge sullo stato degli ufficiali, ha luogo con le norme e nei modi fissati dalla presente legge e dal regolamento, considerando detti ufficiali come se appartenessero ai ruoli della riserva.

(È approvato).

ART. 119.

Gli ufficiali di complemento possono essere promossi:

a) fino al grado di capitano, se appartenenti ai vari corpi e servizi;

b) fino al grado di maggiore, se appartenenti ai carabinieri Reali, alle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio od al corpo sanitario, quali ufficiali medici, od al corpo veterinario;

c) fino al grado di tenente colonnello, se appartenenti alle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, qualora abbiano comandato il battaglione o reparto corrispondente presso l'esercito operante; oppure abbiano ottenuto in guerra due ricompense al

valor militare; o una ricompensa al valor militare e riportata una o più ferite;

d) fino al grado di tenente colonnello, gli ufficiali medici i quali abbiano prestato servizio presso l'esercito operante col grado di maggiore medico o vi abbiano disimpegnate mansioni devolute al grado di maggiore medico.

PRESIDENTE. A quest'articolo gli onorevole Serono, Marquet, Vidau, Pala, Bruni, Perna, Bifani, Visco, De Carli Felice, Cro, Clavenzani hanno presentato il seguente emendamento:

Alla lettera d) del testo concordato sostituire:

d) «Fino al grado di tenente colonnello gli ufficiali medici e chimici farmacisti, i quali abbiano prestato servizio presso l'esercito operante col grado di maggiore medico o di maggiore chimico farmacista, o vi abbiano disimpegnato le mansioni col grado di maggiore medico o di maggiore chimico farmacista».

Onorevole camerata Serono, ella desidera svolgere il suo emendamento?

SERONO. Desidero svolgerlo, perchè il Governo non lo accetta!

PRESIDENTE. Quale sia la questione, lo dirà dopo. Mi risponda ora se intende svolgere o meno il suo emendamento.

SERONO. Intendo svolgerlo.

PRESIDENTE. E allora favorisca alla tribuna.

L'onorevole camerata Serono ha facoltà di parlare.

BAISTROCCHI, *Sottosegretario di Stato per la guerra*. Ma non è possibile...

PRESIDENTE. Lo dirà poi, onorevole Baistrocchi. Intanto l'onorevole camerata Serono verrà a fare il discorso.

SERONO. No, io non faccio un discorso; difendo semplicemente una classe di professionisti, quella dei chimici-farmacisti, i quali nell'ultima guerra non si sono limitati a fare il loro servizio di farmacia presso gli ospedali, o presso le unità mobilitate. (Benel). Essi, come nella guerra precedente, anche nelle guerre future (non bisogna illudersi) saranno certamente di grande utilità nella difesa antigas.

Da quando per la prima volta gli inglesi, e forse qualcuno dei camerati vecchi, come me, se ne ricorda, nella battaglia anglo-boera adoperarono i gas tossici, con proiettili avvelenati, questa forma di guerra è stata

applicata su vasta scala e non più abbandonata.

Nella impossibilità di avere un corpo chimico specializzato, un vero ruolo, indubbiamente i chimici-farmacisti saranno di grandissimo aiuto nella guerra antigas, tanto più che le possibilità future sono ancora molto gravi, e quindi si capisce che essi devono prestare il loro servizio anche per ciò che riguarda la popolazione civile, per abituare il popolo a questa forma di difesa.

Il chimico-farmacista, d'altra parte, che fa servizio presso l'Esercito, in fondo in fondo ha una laurea, ha un grado accademico che rappresenta cinque anni di studio, ed ha il vantaggio di essere proprio un professionista puro, perchè gli manca la parte commerciale che hanno i farmacisti che esercitano la professione nella vita civile.

Ritengo, quindi, che occorra elevare questa classe e darle un inquadramento che la paraggi ai medici.

Io sono anche medico, e non sono chimico-farmacista, perchè sono dottore in chimica pura, ma mi pare questione di equità innalzare il morale di questa classe così benemerita.

PRESIDENTE. Onorevole Sottosegretario di Stato per la guerra, qual'è la sua opinione?

BAISTROCCHI, *Sottosegretario di Stato per la guerra*. Sarei ben lieto di accogliere l'emendamento dell'onorevole Serono; ma per ragioni di equità non lo posso. Fo rilevare che gli ufficiali chimico-farmacisti, a norma dell'articolo 119, possono raggiungere appunto, come grado massimo, quello di capitano, come gli appartenenti agli altri corpi e servizi.

Elevando al grado di tenente colonnello i soli farmacisti, si lascerebbero in condizioni di palese inferiorità, ingiustificata, i commissari, i quali sono pur essi dei laureati.

Così pure gli attuali ufficiali di amministrazione, fra i quali ve ne sono molti laureati. Ora bisogna tener conto che oggi il Corpo di Commissariato non è più quello di una volta. I titoli li chiediamo anche a questi corpi e servizi. Quindi, in questo momento, dare questo beneficio a quella categoria di benemeriti ufficiali, sarebbe un far torto agli altri.

Per ragioni di giustizia ritengo, dunque, che non si debba accogliere, e non si accoglie, l'emendamento. Tenuto conto anche degli incarichi che sono devoluti in guerra (ed a cui fa cenno l'onorevole Serono) ai maggiori ed ai tenenti colonnelli farmacisti, si avrebbe,

dati gli organici, un eccesso di tali gradi che non troverebbe impiego, e dovrebbero essere impiegati in mansioni del grado inferiore, ciò che vogliamo sempre evitare.

D'altra parte, quelli che fosse possibile impiegare, non avrebbero per ovvii motivi la preparazione necessaria per dirigere l'organizzazione e le funzioni logistiche di questo importantissimo servizio.

PRESIDENTE. Onorevole Serono ella ha udito? Il Sottosegretario di Stato alla guerra non accetta nè lo spirito nè la sostanza del suo emendamento. (*Si ride*).

BAISTROCCHI, *Sottosegretario di Stato per la guerra*. Apprezzo....

PRESIDENTE. Apprezza ma non accetta l'emendamento da lei proposto. (*ilarità*). Lo mantiene, onorevole Serono?

SERONO. Non lo mantengo e dichiaro che necessità non vuol legge, e che le ragioni addotte da Sua Eccellenza il Sottosegretario di Stato mi hanno convinto. (*Commenti*).

Non sapevo che anche gli ufficiali di Commissariato....

BAISTROCCHI, *Sottosegretario di Stato per la guerra*. Onorevole Serono....

PRESIDENTE. Non occorre che aggiunga altro, onorevole Sottosegretario, perchè l'onorevole Serono non insiste.

L'articolo resta perciò formulato nel testo concordato tra il Governo e la Commissione nominata dagli Uffici.

TERUZZI. Non siamo stati interpellati.

PRESIDENTE. Non occorre, quando il Governo non accetta. Soltanto se il proponente insiste, allora si interPELLA la Commissione.

Non essendovi osservazioni, l'articolo 119 si intende approvato.

(*È approvato*).

Proseguiamo nella lettura degli articoli.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

ART. 120.

Il giudizio di avanzamento deve essere pronunciato in base alle note personali, ai risultati dei corsi e periodi di esercitazione di cui all'articolo 121 e ai titoli che saranno determinati con decreto Reale.

(*È approvato*).

ART. 121.

Per essere preso in esame, nei riguardi dell'avanzamento, l'ufficiale di complemento da assegnare alle unità di prima linea (escluso

quello dei carabinieri Reali) deve aver frequentato, con esito favorevole, i corsi d'istruzione ed aver preso parte ai periodi di esercitazioni stabiliti dal Ministro per la guerra, se sottotenente, tenente o capitano. Se maggiore deve aver frequentato uno dei corsi informativi stabiliti dal Ministro per la guerra.

I sottotenenti, i tenenti ed i capitani di complemento che rivestono il grado di ufficiale nella Milizia confinaria sono dispensati dalla frequenza dei corsi d'istruzione.

(È approvato).

ART. 122.

Possono conseguire un vantaggio di carriera — purchè siano destinati all'inquadramento delle unità di prima linea — gli ufficiali di complemento di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che vengano a trovarsi in una delle seguenti condizioni:

a) appartengano ai battaglioni Camicie Nere ed abbiano dimostrato ottime qualità come comandanti e come educatori, nell'addestramento del rispettivo reparto;

b) si siano distinti per particolari attitudini nell'assidua frequenza ai corsi speciali di istruzione;

c) abbiano dimostrato ottime qualità come comandanti ed educatori in occasione dei periodici richiami alle armi, o si siano distinti quali ufficiali della M. V. S. N. nel disimpegno di mansioni inerenti alla preparazione militare del paese.

Per conseguire il sopradetto vantaggio, gli ufficiali debbono presentare regolare domanda e sostenere, con esito favorevole, un apposito esperimento di carattere essenzialmente pratico, con modalità da stabilirsi per decreto Reale.

Il vantaggio è concesso non appena l'ufficiale ha acquisito il titolo, con spostamento di posti sul ruolo, per un numero di posti pari a quello che spetta — nel ruolo di comando dell'arma rispettiva — al pari grado che abbia titolo alla scelta speciale per esame.

All'atto della promozione dell'ufficiale, nel bollettino militare, la promozione stessa è qualificata « *promozione a scelta speciale* ».

(È approvato).

ART. 123.

Le modalità relative alle ammissioni ai corsi di istruzione od informativi, ai periodi di esercitazioni, al loro svolgimento, alla frequenza, ai giudizi relativi, saranno stabilite dal Ministro per la guerra.

(È approvato).

ART. 124.

Per poter conseguire la promozione a scelta ordinaria al grado superiore l'ufficiale di complemento deve:

a) aver seguito, con esito favorevole, i corsi d'istruzione prescritti dall'articolo 121 ed aver ottenuto, per i gradi di tenente e di capitano, giudizio favorevole alla promozione al termine dei periodi di esercitazioni di cui all'articolo 121 stesso;

b) aver riportato i giudizi favorevoli delle autorità competenti.

(È approvato).

ART. 125.

Gli ufficiali dei Carabinieri Reali, a qualsiasi unità assegnati, possono essere presi in esame per l'avanzamento senza aver frequentato alcun corso, né partecipato ad alcun richiamo alle armi, ed anche senza aver compiuto il servizio di prima nomina se sottotenenti.

Solo i capitani dei Carabinieri Reali, provenienti dagli ufficiali in servizio permanente effettivo, possono conseguire la promozione, qualora abbiano superato — con esito favorevole — un apposito corso.

(È approvato).

ART. 126.

Il grado di generale di corpo di armata e quello di generale di divisione, e gradi corrispondenti, in ausiliaria e nella riserva sono conferiti, con decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra, sentito il Consiglio dei Ministri ed osservata la seguente procedura.

Il Ministro per la guerra, dopo aver fissati i limiti di anzianità entro i quali sono compresi gli ufficiali generali da prendere in esame nell'anno in corso, promuove dalla commissione centrale d'avanzamento il giudizio su un numero di ufficiali generali, per ogni grado e posizione, stabilito in relazione ai bisogni della efficienza dei ruoli.

In tale numero non debbono essere compresi coloro che, a norma dell'articolo 117, non possono conseguire un ulteriore avanzamento; coloro che nell'attuale posizione siano stati definitivamente esclusi dall'avanzamento in base alle norme in vigore anteriormente alla presente legge; ed infine coloro i quali, già presi in esame, non siano stati designati per l'avanzamento stesso.

Per pronunciare il proprio giudizio la commissione centrale d'avanzamento prende

in esame i vari generali tenendo conto di tutti gli elementi di valutazione di cui dispone e basandosi sulle doti di capacità di comando e di prestigio di ciascun generale.

Per l'avanzamento di cui trattasi, valgono le norme degli articoli 5, 6, 7, 12, 21 e 22.

(È approvato).

ART. 127.

Gli ufficiali generali in ausiliaria e nella riserva possono essere promossi, in deroga al disposto della lettera c) dell'articolo 114, quando sia promosso a scelta ordinaria un pari grado meno anziano in servizio permanente effettivo del ruolo, corpo o servizio al quale appartengono e ne assumono l'anzianità.

Essi non possono però conseguire gradi superiori a quelli massimi stabiliti dalla legge di ordinamento del Regio Esercito per la propria arma, specialità, corpo o servizio.

(È approvato).

ART. 128.

L'ufficiale di complemento delle varie armi da assegnare alle unità di prima linea che risulti non promovibile, continua ad essere assegnato alle unità stesse e può essere impiegato nelle unità ausiliarie e territoriali solamente quando abbia raggiunto il limite di età stabilito per il passaggio nelle anzidette unità pel grado superiore. Il Ministro per la guerra ha però la facoltà di impiegare, ove necessario, nelle unità di prima linea, ed in quelle ausiliarie, anche ufficiali che potrebbero essere assegnati rispettivamente alle unità ausiliarie e a quelle territoriali e viceversa.

Tale previsione di impiego però non ha alcun effetto nei riguardi delle prove alle quali devono essere sottoposti, per l'avanzamento, gli ufficiali appartenenti alle unità di prima linea, secondo le norme di cui alla presente legge.

(È approvato).

PARTE V.

DELL'AVANZAMENTO
IN TEMPO DI GUERRA.

ART. 129.

In tempo di guerra, nei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo, solamente le vacanze derivanti da *perdite definitive* sono colmate con *promozioni* dal grado inferiore.

Quelle derivanti da perdite *temporanee* sono colmate con incarichi, a *titolo provvisorio*, del grado superiore.

Si provvede pure con incarichi, a *titolo provvisorio*, del grado superiore alle esigenze derivanti dagli aumenti di organici, dalla creazione di nuove unità, e simili.

L'ufficiale investito dell'incarico, a *titolo provvisorio*, del grado superiore ha diritto ad uno speciale distintivo, agli assegni ed indennità del grado di cui ha l'incarico, ed a tutti gli effetti disciplinari, è considerato come investito del grado predetto.

L'incarico, a *titolo provvisorio*, è revocato — di pieno diritto — al cessare dello stato di guerra.

(È approvato).

ART. 130.

Per tempo di guerra, agli effetti delle disposizioni che seguono, devesi intendere quello che intercorre fra la data della proclamazione dello stato di guerra, in tutto od in parte del territorio dello stato e delle sue colonie, e la data di cessazione dello stato di guerra stesso.

Le disposizioni che seguono si applicano anche agli ufficiali che si trovino, per ragioni di servizio, in territori stranieri nei quali si svolgano operazioni di guerra.

(È approvato).

ART. 131.

In tempo di guerra si possono fare, in tutti i gradi e ruoli (compresi i ruoli di mobilitazione):

a) promozioni straordinarie per merito di guerra;

b) avanzamenti straordinari per meriti eccezionali.

Le prime, sono esclusivamente riservate agli ufficiali dell'esercito operante che, sul campo di battaglia, abbiano esercitato in modo eminente l'azione di comando.

I secondi, sono riservati a qualunque ufficiale delle varie armi, corpi e servizi che abbia dato un intelligente eccezionale contributo alla preparazione od allo svolgimento delle azioni di guerra.

(È approvato).

ART. 132.

In tempo di guerra:

a) le promozioni ad anzianità od a scelta ordinaria possono aver luogo senza sottoporre gli ufficiali alla classifica di cui all'articolo 47 ed agli esami od esperimenti;

b) gli esami per la scelta speciale sono sospesi;

c) non si applicano agli ufficiali nè i periodi minimi di comando o di servizio di cui all'articolo 32, nè i periodi di permanenza minima nel grado, di cui all'articolo 33;

d) rimangono salvaguardati i titoli alla scelta speciale acquisiti; e quelli degli ufficiali di stato maggiore.

(È approvato).

ART. 133.

La promozione straordinaria per merito di guerra si effettua, senz'altro, con decorrenza dalla data del fatto che determinò la proposta, anche quando non esistano vacanze nel ruolo del grado superiore. In tale caso si procede al riassorbimento della eccedenza derivante dalla promozione, al formarsi della prima vacanza.

(È approvato).

ART. 134.

L'avanzamento straordinario per meriti eccezionali è concesso, con spostamento sul ruolo, dell'ufficiale interessato, per un numero di posti pari ad un terzo del ruolo del grado cui l'ufficiale stesso appartiene.

Qualora, nell'effettuare completamente detto spostamento, si debba entrare nel ruolo del grado superiore, l'ufficiale è subito promosso e la differenza residua di posti da concedergli in detto ruolo è calcolata moltiplicando la differenza stessa per il rapporto numerico esistente fra l'organico di quest'ultimo grado e quello del grado inferiore. Quando non esista vacanza nel grado superiore, valgono le norme dell'articolo 133.

(È approvato).

ART. 135.

Nello stesso grado possono essere conseguiti anche più avanzamenti straordinari per meriti eccezionali.

(È approvato).

ART. 136.

Gli ufficiali dei ruoli di mobilitazione che abbiano conseguito promozione straordinaria per merito di guerra rientrano, di pieno diritto, nel ruolo di comando.

(È approvato).

ART. 137.

Agli ufficiali in congedo, richiamati in servizio durante la guerra per ragioni di

guerra, si applicano le norme stabilite dalla presente legge per l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente, ferma restando la loro posizione di stato di ufficiali in congedo.

Il tenente colonnello di complemento di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio può conseguire la promozione straordinaria per merito di guerra al grado di colonnello.

(È approvato).

ART. 138.

Agli ufficiali che partecipano ad operazioni militari importanti nelle colonie si applicano le disposizioni degli articoli 131, 132, 133, 134, 135, 136 e 137.

(È approvato).

ART. 139.

Le proposte di promozione straordinaria per merito di guerra e di avanzamento straordinario per meriti eccezionali ai gradi di ufficiale del Regio Esercito, contemplate nell'articolo precedente, debbono pervenire al Ministero della guerra, per il tramite di quello delle colonie, annotate da tutte le autorità gerarchiche militari e dal Governatore.

Su dette proposte, relative agli ufficiali inferiori, decide il Ministro per la guerra, sentito il parere di apposita commissione nominata con decreto Reale.

Su quelle dei gradi superiori decide lo stesso Ministro sentito il parere della commissione centrale d'avanzamento.

(È approvato).

ART. 140.

La mancanza di idoneità fisica, temporanea o non, derivante da ferite, lesioni o malattie riportate in servizio e per cause di servizio, non impedisce la promozione, quando l'ufficiale abbia acquisito diritto alla promozione stessa prima del sopravvenire della non idoneità.

(È approvato).

ART. 141.

L'ufficiale raggiunto dal turno di promozione mentre è assente dal servizio per inabilità fisica temporanea, derivante da una delle cause di cui all'articolo precedente, può conseguire l'avanzamento quando — riacquistata l'incondizionata idoneità fisica — riprenda servizio e sia riconosciuto in possesso di tutti gli altri requisiti prescritti.

In tal caso viene considerato come pretermesso — ma soltanto in rapporto alla promozione al grado immediatamente superiore a quello rivestito nel momento in cui fu ferito o cadde ammalato — e gli viene data la sede di anzianità che gli sarebbe spettata se fosse stato promosso a suo turno. Però non può conseguire altra promozione se non abbia prestato effettivo servizio per almeno sei mesi dalla data in cui fu richiamato (continui o non lo stato di guerra) nè può essergli data, nel nuovo grado, una data di anzianità, anteriore a quella del richiamo.

(È approvato).

ART. 142.

L'ufficiale che, per una delle cause di cui all'articolo 140, sia dichiarato permanentemente inabile al servizio — sempre quando sia in possesso di tutti gli altri requisiti prescritti — può conseguire la promozione al solo grado immediatamente superiore a quello rivestito nel momento della dichiarazione di permanente inabilità.

(È approvato).

ART. 143.

L'ufficiale prigioniero di guerra non può, durante la prigionia, conseguire avanzamento. La prigionia però non interrompe il computo dell'anzianità.

(È approvato).

ART. 144.

Per ogni ufficiale reduce da prigionia il Ministro per la guerra, constatata la posizione sia penale che disciplinare in rapporto al fatto della cattura, dichiara se nulla osta a che l'ufficiale sia preso in esame per l'avanzamento.

L'ufficiale per il quale sia stata rilasciata la dichiarazione anzidetta, se raggiunto dal turno di promozione durante il periodo di prigionia, ha diritto a conseguire la promozione al solo grado immediatamente superiore, ma con anzianità corrispondente alla data del ritorno da prigionia.

Se con tale anzianità risulti ancora pretermesso all'avanzamento, non può conseguire altra promozione se non abbia prestato servizio per almeno tre mesi, o per almeno due anni, a seconda che perduri o sia cessato lo stato di guerra. E gli è conferita, come anzianità, la data del giorno in cui ha compiuto il periodo di servizio anzidetto.

Qualora però l'ufficiale abbia acquisito il titolo all'avanzamento prima della cattura, ha diritto a conseguire, con effetto retroattivo, la promozione al grado superiore.

(È approvato).

ART. 145.

L'ufficiale caduto prigioniero dopo essere stato ferito è assoggettato alla procedura di cui all'articolo precedente per quanto riguarda la avvenuta cattura; ottenuto il nulla osta, se egli risulti pretermesso allo avanzamento può conseguire promozione con le norme di cui al 2° comma dell'articolo 141.

Le stesse norme dell'articolo 141 si applicano per l'avanzamento dell'ufficiale catturato durante la degenza in luoghi di cura per ferite, lesioni o malattie.

(È approvato).

PARTE VI.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 146.

Le tabelle allegate alla presente legge vanno in vigore dal 1° luglio 1934 e sotto la stessa data si forma il ruolo unico dei generali di brigata di cui all'articolo 3.

Pertanto, fino al 30 giugno 1934, le vacanze che si formano nei generali di brigata delle varie armi sono colmate con promozioni di colonnelli appartenenti all'arma dei brigadieri che danno luogo alle vacanze stesse; mentre tutte le altre vacanze sono colmate con promozioni dai vari gradi inferiori a norma dell'articolo 25.

Qualora la forza esistente al 30 giugno 1934, nei vari gradi e ruoli, sia diversa da quella prevista per la stessa data nelle tabelle allegate, il Ministro per la guerra è autorizzato a modificare il numero delle vacanze e quello delle promozioni da effettuarsi nel secondo semestre 1934, in modo da raggiungere, al 31 dicembre di detto anno, il numero di posti di ruolo stabiliti nelle tabelle stesse.

(È approvato).

ART. 147.

Le disposizioni contenute nell'articolo 32 non si applicano agli ufficiali compresi nei limiti di anzianità per la iscrizione sui quadri di avanzamento per gli anni 1934 e 1935 ad anzianità, ad avanzamento anticipato, a scelta ordinaria ed a scelta speciale.

Le disposizioni stesse non si applicano inoltre:

a) agli ufficiali che abbiano già compiuto integralmente i periodi di comando di reparto o di servizio prescritti dalle disposizioni in vigore anteriormente all'emanazione della legge 22 gennaio 1934, n. 85, e siano già stati destinati ad altri servizi, alla data di entrata in vigore della predetta legge;

b) a coloro che, alla data di entrata in vigore della legge medesima, avevano compiuto — in parte — detti periodi di comando o di servizio e per i quali l'applicazione integrale delle disposizioni contenute nell'articolo 32 potrebbe portare pregiudizio alla carriera.

(È approvato).

ART. 148.

In deroga alle disposizioni dell'articolo 35 i limiti di promovibilità saranno applicati gradualmente, come segue:

	anno 1934	anno 1935	anno 1936
generale di divisione	63	62	62
generale di brigata e maggior generale	61	60	59
colonnello	57	56	56
tenente colonnello	54	53	52
maggiore	52	51	50
capitano	48	47	46

Il Ministro per la guerra, *in via assolutamente eccezionale*, previo unanime parere favorevole della commissione centrale di avanzamento, può, fino al 31 dicembre 1935, non applicare il limite di promovibilità a chi eccella per qualità professionali ed abbia un eccezionale passato di guerra, cosicchè il trattenerlo in servizio si risolva in sicuro vantaggio per l'esercito.

Le promozioni eccezionali di cui sopra sono accompagnate, nel *Bollettino militare*, dalla relativa motivazione.

(È approvato).

ART. 149.

Gli ufficiali delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, che saranno immessi nel personale per i servizi del comitato per la mobilitazione civile e degli osservatori industriali, costituiranno vacanza nel rispettivo ruolo di comando. Agli effetti dell'avanzamento saranno considerati come costituenti ruolo a parte e non potranno far ritorno, in alcun caso, nel ruolo di comando dell'arma di provenienza.

L'avanzamento dei predetti ufficiali, limitato fino al grado di colonnello, avrà luogo per titoli, e con le norme di cui all'articolo 89, fino al grado di tenente colonnello incluso.

Agli ufficiali suddetti si applicano i limiti di promovibilità stabiliti dall'articolo 35.

Al grado di colonnello concorreranno, per titoli ed in ordine di anzianità, i tenenti colonnelli delle varie armi dello speciale ruolo, a mano a mano che si formeranno in detto grado gli aumenti d'organico o le vacanze di cui alla tabella n. 18.

I *non prescelti per l'avanzamento* saranno collocati *fuori organico*, sempre che non concorrano — unitamente ai pari grado del rispettivo ruolo di comando — al ripianamento delle vacanze nel ruolo di mobilitazione dell'arma di provenienza.

(È approvato).

ART. 150.

I quadri di avanzamento esistenti all'atto dell'entrata in vigore della presente legge sono annullati.

Rimangono però salvaguardati i diritti degli ufficiali che debbono conseguire la promozione per coprire vacanze utili, agli effetti dell'avanzamento, formatesi prima dell'entrata in vigore della legge stessa.

Gli ufficiali di ogni grado e ruolo che si trovavano iscritti sui predetti quadri saranno nuovamente presi in esame e, *se prescelti*, iscritti sui nuovi quadri di avanzamento che avranno valore fino al 30 giugno 1935.

La presa in esame si effettuerà con le norme della presente legge, avvertendo:

1°) che — per tutti i gradi per i quali è prescritta la classifica — questa dovrà essere fatta con le norme dall'articolo 47;

2°) che gli esami od esperimenti già superati non saranno ripetuti, ma il risultato di essi costituirà elemento di giudizio per le autorità giudicatrici;

3°) che i tenenti colonnelli veterinari che abbiano riportato almeno i punti minimi di classifica parziali e totale saranno assoggettati agli esami di cui all'articolo 56;

4°) che gli ufficiali confermati *prescelti*, colpiti dai limiti di promovibilità, saranno promossi nella posizione di servizio permanente effettivo quando si forma la vacanza utile per la loro promozione e sotto la stessa data saranno collocati *a disposizione* con il nuovo grado;

5°) che i *non prescelti* per l'avanzamento ad anzianità od a scelta ordinaria concorreranno a formare vacanza, od al traste-

rimento nel ruolo mobilitazione, con le norme stabilite dalla legge, sotto la data in cui sarà comunicato loro l'esito del giudizio che li riguarda.

(È approvato).

ART. 151.

Gli ufficiali tutti, compresi quelli in congedo, che, per effetto delle disposizioni in vigore anteriormente alla presente legge, erano incorsi in una esclusione dall'avanzamento ma non in quella definitiva, debbono nuovamente essere giudicati con le norme della presente legge.

Gli ufficiali comunque pretermessi nel giudizio di avanzamento sono giudicati con le norme della presente legge.

(È approvato).

ART. 152.

Gli ufficiali generali che precedevano nei ruoli del servizio permanente effettivo l'ultimo pari grado promosso prima dell'entrata in vigore della presente legge debbono essere collocati a disposizione; salvo al Ministro per la guerra la facoltà di trattenere in servizio quelli che non abbiano ancora raggiunto il limite di promovibilità, ma non oltre il raggiungimento del limite stesso.

La posizione di soprannumero, per gli ufficiali generali, è soppressa. Quelli attualmente in detta posizione sono collocati a disposizione, dall'entrata in vigore della presente legge, per un periodo di quattro anni, ma non oltre il raggiungimento del limite di età, computando in detto periodo il tempo da essi trascorso in soprannumero.

(È approvato).

ART. 153.

Gli ufficiali di artiglieria che abbiano ultimato con esito favorevole il corso superiore balistico, nel grado di maggiore, godono di un vantaggio pari ad un trentesimo del ruolo considerato al 1º gennaio dell'anno in cui gli ufficiali entrano in turno di promozione, con le norme di cui agli articoli 62 e 63.

Detto vantaggio non è cumulabile con quello derivante dall'avanzamento a scelta speciale, per altri titoli, al grado di tenente colonnello.

(È approvato).

ART. 154.

I capitani di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e dei servizi tecnici, nominati sottotenenti e tenenti in servizio permanente effettivo nell'anno 1916 ed in anni precedenti che, in applicazione della presente legge, non siano trasferiti nel ruolo di mobilitazione, possono conseguire l'avanzamento:

a) anticipato per esami, di cui al seguente articolo 155;

b) a scelta speciale per esami;

c) a scelta speciale per aver compiuto il corso superiore balistico (solo per i capitani di artiglieria ed esclusi quelli dei servizi tecnici);

d) a scelta speciale per aver ultimato, con esito favorevole, i corsi della scuola di guerra (esclusi i capitani dei servizi tecnici);

e) a scelta speciale per avere ottenuto il trasferimento nel corpo di stato maggiore (esclusi i capitani dei servizi tecnici).

Gli anzidetti capitani, per conseguire l'avanzamento di cui alle precedenti lettere a), b), c), d) ed e), debbono avere partecipato alla guerra italo-austriaca 1915-1918 ed avere tenuto lodevolmente, durante detto periodo, presso l'esercito operante, col grado di ufficiale, il comando di plotone o di compagnia (o di reparti corrispondenti) per almeno tre mesi. Inoltre essi debbono aver comandato, complessivamente, per almeno due anni ed in modo lodevole il reparto corrispondente al grado di capitano.

I capitani che, per circostanze assolutamente indipendenti dalla propria volontà, non abbiano avuto la possibilità di completare il suddetto periodo di tre mesi presso l'esercito operante potranno, su proposta motivata e particolareggiata delle autorità giudicatrici, essere designati per concorrere all'avanzamento anticipato. Su tale proposta decide il Ministro per la guerra.

Per coloro che concorreranno agli avanzamenti di cui sopra nell'anno 1936 e seguenti il periodo di comando dovrà essere di tre anni anziché di due.

Ai capitani dei servizi tecnici si applicano le disposizioni di cui sopra riflettenti il periodo di comando presso l'esercito operante, ma non quelle relative ai due o tre anni di comando di reparto.

(È approvato).

ART. 155.

Per concorrere agli esami per l'avanzamento anticipato stabilito dalla lettera a) del precedente articolo, i capitani di cui al-

l'articolo 154 — ne facciamo o no domanda — debbono essere designati dalle autorità giudicatrici con le norme dell'articolo 59. I capitani designati, previa classifica, prima dell'entrata in vigore della presente legge, in base al Regio decreto 4 gennaio 1934, n. 127, sosterranno senz'altro gli esami per l'avanzamento anticipato. Coloro che superino gli esami stessi potranno conseguire l'avanzamento anticipato solo nel caso in cui, in una nuova classifica, come da articolo 47, riportino i punti minimi parziali e totale prescritti.

Le norme ed i programmi di esame saranno stabiliti con decreto Reale. Punto minimo di idoneità quello da stabilirsi nel predetto decreto.

I capitani che non superino l'esame di cui sopra, ma vi riportino un punto che consenta la loro presa in esame per l'avanzamento a scelta ordinaria, quando dovranno essere presi in esame per tale avanzamento, saranno dispensati dal sostenere gli esperimenti di cui all'articolo 49, ma verranno nuovamente classificati con le norme dell'articolo 47.

I capitani che non abbiano superato gli esami per l'avanzamento anticipato possono ripetere la prova, solo una seconda volta, previa nuova classifica e designazione.

Per i capitani dei servizi tecnici, in luogo delle prove di esame si procede alla valutazione dei titoli con norme da stabilirsi con decreto Reale. Punto minimo di idoneità nella valutazione dei titoli quello da stabilirsi nel predetto decreto.

I capitani dei servizi tecnici, dichiarati promovibili ad avanzamento anticipato in applicazione della legge 29 maggio 1933, n. 594, sono considerati, agli effetti della determinazione della anzianità nel grado di maggiore, come se avessero sostenuto le prove per l'avanzamento anticipato quando le sostennero i capitani di pari anzianità dell'arma di appartenenza.

(È approvato).

ART. 156.

Fino alla concorrenza di tre quarti, i posti vacanti nel grado di maggiore, nei ruoli di comando delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, sono devoluti alle promozioni dei capitani che si trovino nelle condizioni stabilite dal precedente articolo 154.

Però, in detta quota di tre quarti, sono anche da comprendersi i posti da devolvere ai capitani che — pur non avendo i requisiti

previsti dal secondo comma dell'articolo 154 — abbiano acquisito il diritto all'avanzamento a scelta speciale di cui al precedente Titolo VI e siano entrati nel turno di promozione.

(È approvato).

ART. 157.

I capitani di cui all'articolo 154, in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo stesso sono promossi nei limiti fissati dall'articolo 156 quando siano entrati nelle aliquote del ruolo sottoindicate, da calcolarsi sulla base dell'organico in vigore al 1° gennaio dell'anno in cui l'ufficiale entra in turno di promozione:

nel primo *sesto*, se promovibili ad avanzamento anticipato;

nel primo *quinto*, se promovibili a scelta speciale per esame;

nel primo *dodicesimo*, se abbiano superato il corso superiore balistico;

nel primo *quarto*, se abbiano superato i corsi della scuola di guerra;

nel primo *terzo*, se abbiano ottenuto il trasferimento nel corpo di stato maggiore.

Le promozioni di cui sopra sono effettuate con le norme di cui agli articoli 62 e 63.

(È approvato).

ART. 158.

Gli attuali capitani dei servizi tecnici, in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 154, sono promossi quando siano entrati nelle aliquote del rispettivo ruolo di comando sotto indicate, da calcolarsi sulla base dell'organico in vigore al 1° gennaio dell'anno in cui l'ufficiale entra in turno di promozione:

nel primo *sesto*, se promovibili ad avanzamento anticipato;

nel primo *quinto*, se promovibili a scelta speciale per esami;

nel primo *quarto*, se abbiano superato i corsi superiori tecnici di artiglieria o del genio.

Qualora entrino contemporaneamente nell'aliquota rispettiva più capitani concorrenti per titoli diversi, il capitano che ha superato il corso superiore tecnico precederà nel ruolo dei maggiori il pari grado promosso a scelta speciale per esami o ad avanzamento anticipato. Il capitano che ha superato gli esami per l'avanzamento a scelta speciale, precederà, a sua volta, il pari grado promosso ad avanzamento anticipato.

(È approvato).

ART. 159.

I capitani (esclusi quelli dei carabinieri reali) che, avendo partecipato alla guerra italo-austriaca 1915-1918, siano stati nominati ufficiali in servizio permanente effettivo dopo il 1916, ma che, per aver conseguito promozioni per merito di guerra o per qualsiasi altra causa, precedevano nel ruolo della rispettiva arma pari grado che non abbiano avuto rallentamento di carriera per nessuna ragione e che siano stati nominati tenenti o sottotenenti in servizio permanente effettivo nel 1916, od in anni precedenti, possono conseguire la promozione a scelta con le norme fissate dalla presente parte VI se in possesso degli altri requisiti richiesti dal precedente articolo 154.

Le promozioni di cui sopra sono effettuate con le norme di cui agli articoli 62 e 63.

(È approvato).

ART. 160.

I tenenti dei ruoli di comando delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio — che non appartengano ai depositi cavalli stalloni — nominati sottotenenti o tenenti in servizio permanente effettivo nell'anno 1921, od in anni precedenti, possono conseguire l'avanzamento:

a) anticipato per esami di cui al seguente articolo 161;

b) a scelta speciale per esami.

Gli anzidetti tenenti, per conseguire lo avanzamento di cui alle precedenti lettere a) e b) debbono aver partecipato alla guerra italo-austriaca 1915-1918 ed aver tenuto lodevolmente, durante detto periodo, presso l'esercito operante col grado di ufficiale il comando di plotone, o di reparto corrispondente, per almeno tre mesi. Inoltre debbono avere comandato, complessivamente, per almeno due anni, ed in modo lodevole, il reparto corrispondente al proprio grado.

I tenenti che, per circostanze assolutamente indipendenti dalla propria volontà, non abbiano avuto la possibilità di completare il suddetto periodo di tre mesi presso l'esercito operante potranno, su proposta motivata e particolareggiata delle autorità giudicatrici, essere designati per concorrere all'avanzamento anticipato. Su tale proposta decide il Ministro per la guerra.

Per coloro che concorreranno all'avanzamento di cui sopra nell'anno 1936 e seguenti il periodo di comando dovrà essere di tre anni anzichè di due.

(È approvato).

ART. 161.

Per concorrere agli esami per l'avanzamento anticipato di cui al comma a) del precedente articolo i tenenti — ne facciano o non domanda — debbono essere designati dalle autorità giudicatrici, con le norme dell'articolo 59.

Le norme ed i programmi per i predetti esami saranno stabiliti con decreto Reale.

I tenenti che non abbiano superato gli esami per l'avanzamento anticipato possono ripetere la prova, solo una seconda volta, previa nuova designazione.

(È approvato).

ART. 162.

Fino alla concorrenza di tre quarti, i posti vacanti nel grado di capitano nei ruoli di comando delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio sono devoluti alle promozioni dei tenenti che si trovino nelle condizioni stabilite dal precedente articolo 160.

Però, in detta quota di tre quarti, sono anche da comprendersi i posti da devolvere ai tenenti che — pur non avendo i requisiti previsti dal penultimo comma dell'articolo 160 — abbiano acquisito diritto all'avanzamento a scelta speciale di cui al precedente titolo VI e siano entrati nel turno di promozione.

(È approvato).

ART. 163.

I tenenti in possesso dei requisiti richiesti dal precedente articolo 160 sono promossi, nei limiti fissati dall'articolo 162, quando siano entrati nelle aliquote del ruolo sotto indicate, da calcolarsi sulla base dell'organico in vigore al 1° gennaio dell'anno in cui l'ufficiale entra in turno di promozione:

a) nel primo nono, se promovibili ad avanzamento anticipato;

b) nel primo ottavo, se promovibili a scelta speciale per esami.

Le promozioni di cui sopra sono effettuate con le norme di cui agli articoli 62 e 63.

(È approvato).

ART. 164.

I capitani ed i tenenti che abbiano già titolo per ottenere l'avanzamento a scelta speciale per esami, previsto dal titolo VI, per aver superato i relativi esami, godono, dalla data di applicazione della presente legge, i vantaggi di carriera fissati dagli articoli 157

e 163, se in possesso dei requisiti richiesti dagli articoli 154 e 160; o dall'articolo 61, in ogni altro caso.

(È approvato).

ART. 165.

I tenenti (esclusi quelli dei carabinieri Reali) nominati ufficiali in servizio permanente effettivo dopo l'anno 1921, ma che per aver conseguito avanzamenti per merito di guerra, o per altra causa, precedono nel ruolo della rispettiva arma pari grado che non ebbero rallentamento di carriera per nessuna ragione, e che siano stati nominati tenenti e sottotenenti in servizio permanente effettivo nel 1921 od in anni precedenti, possono conseguire la promozione a scelta con le norme fissate dagli articoli 160, 161, 162, 163 e 164, se in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 160.

Le promozioni di cui sopra sono effettuate con le norme di cui agli articoli 62 e 63.

(È approvato).

ART. 166.

I tenenti in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 160, che abbiano frequentato la scuola di guerra, possono concorrere agli esami per l'avanzamento anticipato od a quelli per l'avanzamento a scelta speciale per esami ed ottenere — se promovibili — i relativi vantaggi di carriera, salvo a conseguire i vantaggi previsti dall'articolo 61 per il titolo della scuola di guerra e per il trasferimento nel corpo di stato maggiore quando abbiano raggiunto il grado di capitano e si trovino nelle condizioni previste dall'articolo stesso.

(È approvato).

ART. 167.

I vantaggi di cui agli articoli 64, 65, 66 e 67 sono concessi, con le norme dell'articolo 69, anche ai tenenti ed ai capitani delle varie armi (esclusi quelli dei carabinieri Reali) che siano già brevettati osservatori dall'aeroplano, purchè:

a) per il vantaggio conseguibile in base all'articolo 64, si assoggettino a una nuova prova e ad un periodo di volo, secondo modalità da stabilirsi dal Ministro per la guerra, per accertare se conservino le qualità per esplicare il compito di osservatore;

b) per il vantaggio di cui agli articoli 65, 66 e 67 compiano — quelli dichiarati idonei dopo la prova di cui alla precedente lettera a) — per il grado che rivestono attualmente, i periodi triennali di volo stabiliti dall'articolo 65.

(È approvato).

ART. 168.

Gli attuali tenenti di commissariato saranno tutti assoggettati ad esame, sulla base di norme da stabilirsi con decreto Reale, eccettuati coloro che, già iscritti sul quadro d'avanzamento e ripresi in esame a norma dell'articolo 150, vengano confermati prescelti per l'avanzamento.

Gli ultimi classificati agli esami saranno trasferiti nel ruolo di sussistenza.

(È approvato).

ART. 169.

Gli ufficiali attualmente iscritti nei ruoli M e consegnatari sono trasferiti, alla data del 1º luglio 1934, nel ruolo di mobilitazione dell'arma di provenienza, salva per tutti (eccettuati quelli provenienti dalle specialità treno di artiglieria e del genio) la facoltà di entrare a far parte del ruolo di comando.

Le domande relative debbono essere presentate entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli ufficiali le cui domande siano accolte sono iscritti nel ruolo di comando, sotto la data del 1º luglio 1934, al posto di anzianità che occupavano prima del passaggio nel ruolo M o consegnatari e, se capitani e tenenti colonnelli, si presentano a loro turno agli esperimenti, purchè riportino i punti minimi parziali e totali di classifica di cui all'articolo 47. Qualora risultino pretermessi perchè scavalcati, dopo la data 1º luglio 1934, da pari grado meno anziani, se prescelti per l'avanzamento sono promossi e collocati al posto di anzianità che loro spetta, ma non mai anteriore al 1º luglio 1934. Se scavalcati prima della data predetta è loro assegnata, come data della promozione, quella del 1º luglio 1934.

Agli ufficiali del ruolo di mobilitazione provenienti dal ruolo M e dal ruolo consegnatari, si applicano, per il solo grado col quale sono trasferiti nel ruolo di mobilitazione, i limiti di età fissati per lo stesso grado nei predetti ruoli. Qualora conseguano promozioni nel ruolo di mobilitazione si applicano ad essi gli stessi limiti di età stabiliti per i pari grado dei ruoli di comando.

I capitani del ruolo consegnatari che, alla data 1º luglio 1934, abbiano ottenuto il godimento degli assegni del grado superiore in applicazione delle disposizioni dell'articolo 35 della legge 20 dicembre 1932 (XI) n. 1626, conservano *ad personam* gli assegni stessi soltanto qualora siano trasferiti nel ruolo di mobilitazione.

(È approvato).

ART. 170.

Gli attuali tenenti di fanteria del ruolo *M* sono trasferiti nel ruolo di mobilitazione, alla data del 1° luglio 1934, (sempre quando non abbiano fatto domanda di entrare nel rispettivo ruolo di comando dell'arma di provenienza) e sono compresi nel numero di posti fissato nelle tabelle annesse per i capitani del ruolo di mobilitazione.

Quando siano *prescelti per l'avanzamento*, conseguono la promozione dopo il pari grado che li precedeva nel ruolo dell'arma di provenienza. Se al 1° luglio 1934 il detto pari grado sia stato promosso, è loro assegnata, come data della promozione, quella del 1° luglio 1934.

(È approvato).

ART. 171.

Gli ufficiali di artiglieria e del genio della specialità treno sono trasferiti nel ruolo di mobilitazione della rispettiva arma, alla data del 1° luglio 1934, e sono compresi nel numero di posti fissato dalle annesse tabelle per i rispettivi gradi dei ruoli di mobilitazione.

Coloro che rivestono il grado di tenente sono compresi nel numero di posti fissati per i capitani del ruolo di mobilitazione. Quando siano *prescelti per l'avanzamento*, conseguono la promozione al grado di capitano non appena sia promosso il pari grado dell'arma rispettiva che li precedeva nel ruolo. Se, al 1° luglio 1934, il detto pari grado (tenente) sia stato promosso, è loro assegnata, come data della promozione, quella del 1° luglio 1934.

(È approvato).

ART. 172.

Fino a quando, in ciascun ruolo di mobilitazione, non siano stati raggiunti gli organici fissati per la fine dell'anno 1937 dalle annesse tabelle, non si addivene alla formazione di vacanze obbligatorie nei ruoli stessi ed i trasferimenti dai ruoli di comando non danno luogo a vacanze in questi ultimi ruoli e non sono compresi nelle vacanze obbligatorie di cui alle relative tabelle.

Durante il suddetto periodo, le vacanze che si formino nei gradi di maggiore e di tenente colonnello dei ruoli di mobilitazione, per promozioni e per i motivi di cui al n. 1 dell'articolo 27, sono colmate tutte con promozioni dal grado inferiore.

Nel grado di capitano le predette vacanze si colmano con le promozioni dei tenenti, come da articoli 170 e 171; l'eventuale eccedenza con ulteriori immissioni dal ruolo di comando.

(È approvato).

ART. 173.

Qualora, durante la formazione dei ruoli di mobilitazione e cioè fino a tutto l'anno 1937, non si possa procedere al ripianamento di tutte le vacanze con promozioni, come è detto nel precedente articolo, e qualora non siano sufficienti allo scopo le domande presentate a norma dell'articolo 100, si dovrà aumentare il numero dei trasferimenti d'autorità di ufficiali dal ruolo di comando, fino al ripianamento delle vacanze stesse.

(È approvato).

ART. 174.

Gli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri senza diritto a richiamo in servizio, di cui al Regio decreto-legge n. 1600 del 4 settembre 1925, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562, ed i tenenti colonnelli di cui all'articolo 67 del testo unico sull'avanzamento approvato con Regio decreto 8 maggio 1933 conseguono — se giudicati promovibili nella posizione di aspettativa per riduzione di quadri — gli eventuali avanzamenti al grado superiore subito dopo i pari grado che li precedevano immediatamente nei ruoli allorché lasciarono il servizio permanente, con le norme stabilite dal regolamento.

(È approvato).

ART. 175.

I giudizi di non idoneità all'avanzamento, eventualmente riportati durante la permanenza nella posizione ausiliaria speciale, sono operativi a tutti gli effetti di legge anche dopo il passaggio degli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri.

L'esclusione definitiva dall'avanzamento, o la rinuncia ad esso, non produce la cessazione dell'ufficiale dall'aspettativa per riduzione di quadri.

(È approvato).

ART. 176.

Le norme stabilite per il conferimento del grado di generale di divisione, o tenente generale o generale di corpo d'armata, per

gli ufficiali in servizio permanente effettivo, valgono anche per il conferimento dei gradi stessi agli ufficiali generali in aspettativa per riduzione di quadri senza richiamo in servizio. Non sono presi in esame per la designazione a tali gradi coloro che provengono dagli esclusi definitivamente dall'avanzamento in servizio permanente effettivo o che siano stati esclusi definitivamente, nell'attuale posizione, in base alle norme precedentemente in vigore.

L'esame per l'avanzamento, per i predetti generali, deve essere esteso fino all'ufficiale che seguiva, nel servizio permanente effettivo, l'ultimo da esaminarsi nel servizio stesso.

Il Ministro per la guerra, in relazione ai bisogni dell'efficienza dei ruoli, determina annualmente il numero massimo dei promovibili nell'aspettativa per riduzione di quadri.

(È approvato).

ART. 177.

Le autorità che debbono pronunciare i giudizi di avanzamento per gli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri senza richiamo in servizio, sono le stesse che li pronunciano per gli ufficiali in congedo, salvo i giudizi che, per gli ufficiali suddetti, siano devoluti alla commissione centrale di avanzamento a norma dell'articolo 7.

(È approvato).

ART. 178.

Agli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri senza richiamo in servizio si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 33, ma non quelle di cui agli articoli 32 e 35.

Per le modalità dei giudizi di avanzamento, per la cancellazione dai quadri, per le partecipazioni relative, valgono per detti ufficiali le disposizioni stabilite dalla presente legge per quelli in servizio permanente effettivo, tenendo presente che gli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri non debbono sostenere esami od esperimenti (qualora prescritti per i pari grado in servizio permanente effettivo), nè debbono frequentare appositi corsi di istruzione.

Agli ufficiali di cui trattasi continueranno ad applicarsi tutte le altre disposizioni relative all'aspettativa per riduzione di quadri, in vigore prima dell'applicazione della presente legge, purchè non in contrasto con quelle stabilite dal presente e dai precedenti articoli 174, 175, 176 e 177.

(È approvato).

ART. 179.

Per i capitani mutilati ed invalidi, provenienti dal servizio permanente effettivo sia dalle categorie in congedo, riassunti in servizio, la promozione viene retrodatata per anzianità, ma non per assegni, di tanti posti quanti sono i capitani del servizio permanente effettivo (meno anziani dell'ufficiale cui dovrebbe accodarsi il capitano riassunto) che, per effetto dell'avanzamento anticipato, abbiano conseguito la promozione prima di lui.

(È approvato).

ART. 180.

Ai tenenti delle varie armi e corpi, incorsi, dal 1° gennaio 1934, nella esclusione definitiva dell'avanzamento per effetto dell'articolo 24 del testo unico delle leggi sull'avanzamento, approvato con Regio decreto 8 maggio 1933, si applicano, dalla suddetta data 1° gennaio 1934, le norme di cui all'articolo 45 della presente legge.

(È approvato).

ART. 181.

Gli ufficiali delle varie armi, laureati in chimica, che prestano servizio presso il centro chimico militare o presso il comitato per la mobilitazione civile sono compresi nell'organico dell'arma cui appartengono, sono iscritti nel ruolo di comando dell'arma stessa e, se *prescelti*, sono promossi a loro turno ad anzianità od a scelta ordinaria. Fino alla promozione al grado di colonnello non si richiedono i periodi di comando di cui all'articolo 32.

Per i capitani ed i tenenti colonnelli, in luogo degli esperimenti, si addivene alla valutazione dei titoli con norme da stabilirsi con decreto Reale. Punto minimo di idoneità, nella valutazione dei titoli, per poter essere *prescelti*, quello da fissarsi nel predetto decreto.

(È approvato).

ART. 182.

A partire dal 1° settembre 1933 è concesso, indipendentemente dalla qualifica, il trattamento economico stabilito per i primi capitani, ai capitani delle varie armi, corpi e servizi, in servizio permanente effettivo, che abbiano partecipato alla guerra 1915-1918 e che abbiano 17 anni di servizio da ufficiale, computando anche quello prestato da ufficiale di complemento.

Lo stesso trattamento compete ai capitani riassunti in servizio sedentario quali invalidi di guerra che si trovino nelle sopra dette condizioni di servizio.

(È approvato).

ART. 183.

Ai maggiori ed ai capitani che furono ammessi alla scuola di guerra negli anni 1931, 1932 e 1933 è concesso, alla data in cui acquisiranno il diritto alla scelta:

1º) se maggiori: un vantaggio — con spostamento di posti nel ruolo — considerato alla data in cui matureranno il diritto, pari ad un *decimo* dell'organico del ruolo di comando del rispettivo grado, in vigore al 1º gennaio dell'anno di uscita dalla scuola di guerra. Tale vantaggio sarà aumentato del 6 per cento del numero rappresentante il posto di ruolo di ogni maggiore, a qualunque arma appartenga. Se nel calcolare detto spostamento si dovrà passare dal ruolo dei maggiori a quello dei tenenti colonnelli, non sarà effettuata riduzione alcuna;

2º) se capitani: la promozione a scelta speciale, a norma dell'articolo 61, ovvero a norma dell'articolo 157 se trattasi di ufficiali reclutati negli anni 1916 e precedenti; ovvero, qualora risulti più favorevole, un vantaggio — con spostamento di posti nel ruolo — considerato alla data in cui matureranno il diritto, pari ad un *quindicesimo* dell'organico del ruolo di comando del rispettivo grado, in vigore al 1º gennaio dell'anno di uscita dalla scuola di guerra. Tale vantaggio sarà aumentato dell'8 per cento del numero rappresentante il posto di ruolo di ogni capitano, a qualunque arma appartenga.

Se, nel calcolare detto spostamento, si dovrà passare dal ruolo dei capitani a quello dei maggiori, la aliquota ancora da concedere sarà ridotta di un *quinto*.

Nell'applicazione del presente articolo, nessun ufficiale potrà oltrepassare altro ufficiale della rispettiva arma, già più anziano, che abbia, negli anni antecedenti, compiuti con successo i corsi della scuola di guerra e conseguito, per eguali titoli, i relativi vantaggi.

(È approvato).

ART. 184.

Il periodo di permanenza nelle posizioni di *a disposizione* e *fuori organico*, di cui al precedente Titolo XIII, è fissato in anni *cinque* per gli ufficiali di ogni grado che saranno collocati nelle posizioni suddette sino

all'anno 1937 (compreso), ferme restando tutte le altre disposizioni contenute nel titolo stesso.

(È approvato).

ART. 185.

Fino all'anno 1937 compreso, i colonnelli ed i tenenti di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, dovranno — in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 33 — avere ultimato i sottonotati periodi di permanenza minima nel grado per poter conseguire la promozione:

a) colonnelli: 5 anni;

b) tenenti: 8 anni ad anzianità; 7 anni a scelta speciale.

Gli ufficiali che per mancanza del requisito di cui sopra non possano ottenere la promozione avranno l'incarico del grado superiore con le norme contenute nell'ultimo comma dell'articolo 33.

(È approvato).

ART. 186.

Per l'applicazione delle norme di cui all'articolo 111, le esclusioni dallo avanzamento in cui siano incorsi gli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra riassunti in servizio — prima dell'entrata in vigore della presente legge — saranno considerate come non avvenute e gli ufficiali saranno ripresi in esame, a loro turno, per l'avanzamento.

(È approvato).

ART. 187.

Qualora — eccezionalmente — un ufficiale che abbia diritto al computo di almeno una campagna della guerra 1915-18 non abbia raggiunto 19 anni, 6 mesi ed un giorno di servizio effettivo al momento in cui dovrebbe cessare dalle posizioni di *a disposizione* o di *fuori organico*, di cui agli articoli 106 e 108 sarà trattenuto ancora nelle predette posizioni fino a raggiungimento del periodo di tempo sopraddetto.

Ma ciò solamente nel caso in cui il collocamento *a disposizione* o *fuori organico* non sia stato concesso a domanda.

(È approvato).

ART. 188.

Fino al 31 dicembre 1935, quando non vi sia sufficiente disponibilità di ufficiali in possesso dei requisiti di comando di reparto previsti dall'articolo 32, potranno essere trasferiti nel corpo di stato maggiore — se provvisti di tutti gli altri requisiti — i capitani che abbiano tenuto per due anni con

tale grado il comando effettivo di compagnia o di reparto corrispondente, e i tenenti colonnelli provenienti dal cessato servizio di stato maggiore di cui al Regio decreto-legge 20 aprile 1920, n. 451, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473, che abbiano tenuto il comando di battaglione o di gruppo per due anni, anche se complessivamente nei gradi di maggiore e di tenente colonnello.

Fino al 31 dicembre 1936 potranno essere trasferiti nel corpo di stato maggiore i maggiori delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio provenienti dal cessato servizio di stato maggiore di cui al citato Regio decreto-legge che abbiano tenuto il comando effettivo di battaglione o di gruppo previsto della lettera *t*) dell'articolo 32.

Inoltre, nel grado di maggiore e di tenente colonnello, potranno essere trasferiti nel corpo di stato maggiore, prescindendo dal requisito della provenienza dal corpo stesso prescritta dagli articoli 71 e 72, gli ufficiali che alla data del 1º luglio 1934:

a) frequentano i corsi della scuola di guerra col grado di capitano o di maggiore;

b) stanno compiendo, col grado di maggiore o di tenente colonnello, l'esperienza pratico per il servizio di stato maggiore o il prescritto periodo di comando di reparto per il trasferimento nel corpo.

I trasferimenti di cui sopra saranno effettuati con le modalità stabilite dal Regio decreto 11 novembre 1929, n. 2048 e successive modificazioni.

(È approvato).

PARTE VII.

DISPOSIZIONI FINALI.

ART. 189.

È data facoltà al Ministro per la guerra, per la prima applicazione della presente legge, di emanare, con decreto ministeriale, di concerto col Ministro per le finanze, speciali norme esecutive nell'attesa della pubblicazione del regolamento.

(È approvato).

ART. 190.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*.

Ogni disposizione in contrasto con quelle di cui alla presente legge è abrogata dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

(È approvato).

PRESIDENTE. Agli articoli fanno seguito numerose tabelle che sono state esaminate attentamente dalla Commissione nominata dagli Uffici. Credo che la Camera vorrà darle per lette.

Molte voci. Sì! Sì!

PRESIDENTE. Metto ai voti questa proposta. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

(È approvata).

Saranno però allegate al resoconto stenografico (1).

Nella tabella n. 17 « Depositi cavalli stalloni e centri rifornimento quadrupedi », nella colonna relativa ai tenenti colonnelli, maggiori e capitani, la carica segnata in parentesi, « vice direttori » dovrebbe essere modificata nel modo seguente: « direttori e vice direttori ».

Questo emendamento è proposto dall'onorevole Sottosegretario per la guerra. Domando alla Commissione di esprimere il suo avviso.

SACCO, *Relatore*. D'accordo.

PRESIDENTE. Allora lo pongo ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Ha chiesto di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per la guerra. Ne ha facoltà.

BAISTROCCHI, *Sottosegretario di Stato per la guerra*. Alcuni Camerati mi avevano presentato un emendamento all'articolo 154.

PRESIDENTE. A lei e non a me! Se fosse stato presentato a me, non sarebbe sfuggito.

BAISTROCCHI, *Sottosegretario di Stato per la guerra*. Ritengo tuttavia opportuno, a nome del Governo, di accogliere quanto era nelle intenzioni dei proponenti anonimi, dato che ne risulterebbe perfezionato l'articolo 154.

PRESIDENTE. Allora precisi l'emendamento.

BAISTROCCHI, *Sottosegretario di Stato per la guerra*. Leggo l'articolo 154 emendato: « I capitani di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, e dei servizi tecnici, nominati sottotenenti e tenenti in servizio permanente effettivo nell'anno 1918 ed in anni precedenti, che, in applicazione della presente legge, ecc. ».

Si è sostituito cioè l'anno 1918 al 1916, tenendo conto che negli anni 1917 e 1918 si sono svolte operazioni di guerra di così alta importanza che consentono di conce-

(1) Vedi pag. 302.

dere anche a questi ufficiali meno anziani che parteciparono alla guerra nel '17 e '18 la possibilità di concorrere a migliorare le proprie condizioni di carriera. (*Applausi*).

PRESIDENTE. L'onorevole Commissione ha udito?

GUGLIELMOTTI, *Relatore*. La Commissione accetta entusiasticamente.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti la proposta indicata dall'onorevole Sottosegretario per la guerra ed accettata entusiasticamente dalla Commissione.

(*È approvata*).

L'articolo 154 resta pertanto definitivamente formulato come segue:

ART. 154.

I capitani di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e dei servizi tecnici, nominati sottotenenti e tenenti in servizio permanente effettivo nell'anno 1918 ed in anni precedenti che, in applicazione della presente legge, non siano trasferiti nel ruolo di mobilitazione, possono conseguire l'avanzamento:

a) anticipato per esami di cui al seguente articolo 155;

b) a scelta speciale per esami;

c) a scelta speciale per aver compiuto il corso superiore balistico (solo per i capitani di artiglieria ed esclusi quelli dei servizi tecnici);

d) a scelta speciale per aver ultimato con esito favorevole i corsi della scuola di guerra (esclusi i capitani dei servizi tecnici);

e) a scelta speciale per aver ottenuto il trasferimento nel Corpo di Stato Maggiore (esclusi i capitani dei servizi tecnici).

Gli anzidetti capitani per conseguire l'avanzamento di cui alle precedenti lettere a) b) c) d) ed e) debbono avere partecipato alla guerra italo-austriaca 1915-1918 ed avere tenuto lodevolmente durante detto periodo presso l'esercito operante col grado di ufficiale il comando di plotone o di compagnia (o di reparti corrispondenti) per almeno tre mesi. Inoltre essi debbono avere comandato complessivamente per almeno due anni ed in modo lodevole il reparto corrispondente al grado di capitano.

I capitani che per circostanze assolutamente indipendenti dalla propria volontà non abbiano avuto la possibilità di completare il suddetto periodo di tre mesi presso l'esercito operante potranno, su proposta motivata e particolareggiata dalle autorità giudicatrici, essere designati per concorrere al

l'avanzamento anticipato. Su tale proposta decide il Ministro per la guerra.

Per coloro che concorreranno agli avanzamenti di cui sopra nell'anno 1936 e seguenti il periodo di comando dovrà essere di tre anni anzichè di due.

Ai capitani dei servizi tecnici si applicano le disposizioni di cui sopra riflettenti il periodo di comando presso l'esercito operante ma non quelle relative ai due o tre anni di comando di reparto.

(*È approvato*).

Mi riservo di procedere in sede di coordinamento, prima della votazione segreta, alle modificazioni di forma che in altri articoli siano necessaria conseguenza di quella ora approvata e alla correzione di eventuali errori od omissioni.

ALFIERI. Chiedo di parlare per una raccomandazione sulle tabelle.

Voci. Sono già state approvate.

PRESIDENTE. Prego gli onorevoli camerati di ascoltare l'onorevole Alfieri, che vuole ancora parlare sulle tabelle. Onorevole Alfieri, io le posso dare la parola se ella parla sullo spirito (*Si ride*) non sulla sostanza delle tabelle. (*Commenti*).

ALFIERI. Beninteso, sullo spirito. Io desidero raccomandare, anche a nome di alcuni camerati, all'onorevole Sottosegretario di Stato, che, in sede di formulazione del regolamento, là dove si riferisce specificatamente al punteggio delle ricompense militari di guerra, sia aumentato il criterio del punteggio per ciò che riguarda le medaglie d'oro.

TERUZZI. Ma se non c'è ancora?

PRESIDENTE. Si tratta dello spirito delle tabelle.

ALFIERI. Si desidera che la massima delle ricompense di guerra sia aumentata in ciò che riguarda il punteggio. Invece di mantenerla ferma al punto tre, domandiamo che sia aumentata al punto cinque, quale giusto riconoscimento di questa benemerenzza di guerra, in conformità — del resto — dello spirito e della sostanza della legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato alla guerra.

BAISTROCCHI, *Sottosegretario di Stato per la guerra*. Le medaglie d'oro meritano tutta la nostra ammirazione; ragion per cui quando si compierà l'apposito decreto — a seguito dell'avvenuta approvazione della legge — si prenderà in attento esame la proposta dell'onorevole Alfieri, tenendola nel massimo conto.

PRESIDENTE. Onorevole Alfieri, io credo che ella possa essere soddisfatto delle assicurazioni date dall'onorevole Sottosegretario di Stato per la guerra. Ad ogni modo, ha la parola per dichiarare se sia soddisfatto.

ALFIERI. Sono soddisfatto.

PRESIDENTE. Dovremmo ora passare alla votazione segreta.

Prima però procediamo al coordinamento.

In relazione alla modificazione apportata all'articolo 154 debbono essere modificati gli articoli 159 e 183.

Nell'articolo 159 le parole « dopo il 1916 » debbono essere sostituite dalle parole « dopo il 1918 »; le parole « precedevano nel ruolo » devono essere corrette: « precedono nel ruolo », e in luogo di « servizio permanente effettivo nel 1916 » deve dirsi « servizio permanente effettivo nel 1918 ».

Nell'articolo 183, in luogo di « negli anni 1916 e precedenti » deve leggersi « negli anni 1918 e precedenti ».

Occorre poi correggere una omissione nella Tabella n. 14 ed un errore materiale nella Tabella 15.

Nella Tabella 14, penultima colonna la frase « Quelli occorrenti per coprire i posti di ruolo dei maggiori e capitani » deve essere così completata: « Quelli occorrenti per coprire i posti di ruolo dei tenenti colonnelli, maggiori e capitani ».

Nella Tabella 15, penultima colonna, in luogo delle parole « subalterni da reclutare » si deve leggere: « ufficiali da reclutare ».

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Procediamo ora alla votazione segreta sui seguenti disegni di legge già approvati per alzata e seduta:

Avanzamento degli ufficiali del Regio esercito; (130)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 481, che autorizza la esecuzione a cura ed a carico dello Stato delle opere di costruzione dell'acquedotto sussidiario per il comune di Sant'Oreste; (42)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 736, recante disposizioni di coordinamento e di integrazione delle norme per il servizio del chinino di Stato; (136)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 748, col quale viene accordato alla Società Subalpina di Imprese Ferroviarie, concessionaria del servizio pubblico di navigazione sulle acque italiane del Lago Maggiore, un sussidio straordinario di lire 320,000; (140)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 747, per la concessione di un sussidio straordinario di esercizio alla Società esercente la ferrovia Siena-Buonconvento-Monteantico; (141)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 aprile 1934, n. 757, che istituisce una imposta di fabbricazione sulla margarina e sugli altri succedanei del burro; (143)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 aprile 1934, n. 760, che modifica il Regio decreto-legge 2 marzo 1933, n. 165, relativo alla istituzione dell'ufficio per la preparazione dell'organo degli approvvigionamenti dall'estero; (144)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 753, col quale è stato concesso, per una volta tanto, alla Società Anonima Funicolari e Funivie Meridionali, concessionaria della funivia Cassino stazione ferrovie Stato-Abbazia di Montecassino, un sussidio straordinario di lire 8,300; (145)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1934, n. 771, riguardante la riduzione della rendita dotale militare. (146)

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto, e invito gli onorevoli Segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(Gli onorevoli Segretari numerano i voti).

Comunico alla Camera il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Avanzamento degli ufficiali del Regio Esercito: (130)

Presenti e votanti	329
Maggioranza	165
Voti favorevoli	329
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 481, che autorizza la esecuzione a cura ed a carico dello Stato delle opere di costruzione dell'acquedotto sussidiario per il comune di Sant'Oreste: (42)

Presenti e votanti	329
Maggioranza	165
Voti favorevoli	322
Voti contrari	7

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 736, recante disposizioni di coordinamento e di integrazione delle norme per il servizio del chinino di Stato: (136)

Presenti e votanti.	329
Maggioranza	165
Voti favorevoli	327
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 748, col quale viene accordato alla Società Subalpina di Imprese Ferroviarie, concessionaria del servizio pubblico di navigazione sulle acque italiane del Lago Maggiore, un sussidio straordinario di lire 320,000 (140)

Presenti e votanti.	329
Maggioranza	165
Voti favorevoli	322
Voti contrari	7

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 747, per la concessione di un sussidio straordinario di esercizio alla Società esercente la ferrovia Siena-Buonconvento-Monteantico: (141)

Presenti e votanti.	329
Maggioranza	165
Voti favorevoli	321
Voti contrari	8

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 aprile 1934, n. 757, che istituisce un'imposta di fabbricazione sulla margarina e sugli altri succedanei del burro: (143)

Presenti e votanti.	329
Maggioranza	165
Voti favorevoli	325
Voti contrari	4

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 24 aprile 1934, n. 760, che modifica il Regio decreto-legge 2 marzo 1933, n. 165, relativo alla istituzione dell'Ufficio per la preparazione dell'organo degli approvvigionamenti dall'estero: (144)

Presenti e votanti.	329
Maggioranza	165
Voti favorevoli	324
Voti contrari	5

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 753, col quale è stato concesso, per una volta tanto, alla Società Anonima Funicolari e Funivie Meridionali, concessionaria della funivia Cassino stazione ferrovie Stato-Abbazia di Montecassino, un sussidio straordinario di lire 8,300: (145)

Presenti e votanti.	329
Maggioranza	165
Voti favorevoli	325
Voti contrari	4

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1934, n. 771, riguardante la riduzione della rendita dotale militare: (146)

Presenti e votanti.	329
Maggioranza	165
Voti favorevoli	327
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Acerbo — Adinolfi — Aghemo — Agodi — Albertini — Alessandrini — Alfieri — Amato — Andreoli — Andriani — Angelini — Anitori — Antonelli — Aprilis — Arcangeli — Arcidiacono — Ardissoni — Arias — Arlotti — Arnoni — Ascenzi — Ascione — Asinari di San Marzano — Asquini.

Baccarini — Bacci — Baistrocchi — Baldi Giovanni — Baraldi — Barbaro — Bardanzellu — Barengi — Barni — Basile — Bellelli — Benini — Benni — Bergamaschi — Bernocco — Bertagna — Besozzi di Carnisio — Biagi — Bianchini — Bibolini — Bifani — Biffis — Bleiner — Boidi — Bolzon — Bonaccini — Bonardi — Bono — Bonomi — Borghese — Borriello — Bottai Giuseppe — Bottari Tommaso — Bresciani — Bruchi — Bruni — Buffarini Guidi — Buronzo — Buttafochi.

Caffarelli — Calvetti — Calza-Bini — Canneli — Capialdi — Capoferri — Capri-Cruciani — Caprino — Caradonna — Carapelle — Carlini — Carretto — Carusi — Casalini — Casilli — Castellino — Catalano — Ceci — Cempini Meazzuoli — Chiarini — Chiesa — Chiurco — Cianetti — Ciardi — Cilento — Clavanzani — Cocca — Coceani — Colombati — Corni — Cristini — Cro — Cucini — Cupello.

Da Empoli — Dalla Bona — D'Annunzio — De Carli Felice — De Carli Nicolò — De Collibus — Del Bufalo — Del Croix — Del Giudice — De Marsanich — De Marsico —

De Regibus — Di Belsito Parodi Giusino — Di Giacomo — Di Marzo — Dolfin — Donella — Donzelli — Durini.

Fabbrici — Fancello — Fani — Fantucci — Farinacci — Fassini — Felicella — Felicioni — Fera — Feroldi Antonisi De Rosa — Ferrario — Ferretti Giacomo — Ferroni — Fioretti Arnaldo — Fioretti Ermanno — Folliero — Formenton — Foschini — Fossa Davide — Franco — Frignani.

Gaetani Dell'Aquila D'Aragona — Galleni — Gangitano — Garbaccio — Gastaldi — Genaioli — Genovesi — Ghigi — Giannantonio — Gianturco — Giarratana — Gibertini — Giglioli — Giordani — Giovannini — Giunta Francesco — Giunti Pietro — Gorini — Gorio — Gray — Griffey — Guglielmotti — Guidi — Gusatti Bonsembiante — Guzzeloni.

Host Venturi.

Igliori.

Jannelli — Jung.

Klinger.

Labadessa — Lai — Lami — Landi — Lanfranconi — Lantini — La Rocca — Lembo — Leoni — Lessona — Locurcio — Lucchini — Lucentini — Luzzati.

Macarini-Carmignani — Madia — Maffezzoli — Magini — Magnini — Malusardi — Manaresi — Mancini — Mantovani — Maracchi — Maraini — Maraviglia — Marchini — Marcucci — Maresca di Serracapriola — Marinelli — Marini — Marquet — Martignoni — Masetti Enrico — Mazzetti Mario — Medici del Vascello — Melchiori — Menegozzi — Mezzetti Nazzareno — Mezzi — Michelini — Milani — Misciattelli — Moncada Di Paternò — Morelli Eugenio — Morelli Giuseppe — Moretti — Mori Nino — Morigi — Morselli — Motolese — Muzzarini.

Nannini — Natoli — Negrotto Cambiaso.

Oggianu — Olivetti — Olmo — Oppo Cipriano Efisio — Orano — Orlandi — Orsi.

Pace Biagio — Pace Nicola Tommaso — Pala — Palermo — Panepinto — Panunzio — Paolini — Paoloni — Paolucci — Parisio Pietro — Parodi — Parolari — Pasini — Pasti — Pavolini — Pavoncelli — Pellizzari — Pennavaria — Perna — Pesenti Antonio — Petini — Peverelli — Piccinato — Pierantoni — Pierazzi — Pileri — Pinchetti — Pirrone — Pisenti Pietro — Polverelli — Pottino di Capuano — Preti — Proserpio — Puppini — Putzolu.

Rabotti — Racheli — Raffaeli — Redaelli — Redenti — Riccardi — Ricchioni — Ricci Giorgio — Ricci Renato — Rispoli — Rocca — Roncoroni — Rossi Amilcare — Rossi Ottorino — Rossoni — Rotigliano.

Sacco — Sangiorgi — Sansanelli — Savini — Scarfiotti — Schiassi — Sciarra — Scorza — Scotti — Serena — Serono — Sertoli — Silva — Solmi — Spinelli Domenico — Spinelli Francesco — Spizzi — Starace — Suppiej — Suvich.

Tallarico — Tanzini — Tarabini — Tarchi — Tassinari — Tecchio — Teruzzi — Tommaselli — Trapani-Lombardo — Tredici — Tringali Casanuova — Tumedei.

Ungaro — Urso — Usai.

Varzi — Vecchini Aldo — Vecchini Rodolfo — Velo — Ventrella — Verga — Vezani — Viale — Vidau — Vignati — Visco — Volpe.

Zingali — Zugni-Tauro De Mezzan.

Sono in congedo:

Ferretti Lando.

Lualdi.

Mendini — Miori.

Tullio.

Sono ammalati:

Bonfatti.

Caccese.

Dentice Di Frasso.

Marchi — Mazzini.

Parisi Alessandro.

Verdi — Vinci.

Assenti per ufficio pubblico:

Amicucci.

Baragiola — Begnotti — Bombrini.

Chiarelli — Cingolani — Coselschi — Costamagna.

Diaz.

Ferretti Di Castelferretto.

Garibaldi — Gervasio.

Livoti.

Mazzucotelli — Moro Aurelio — Motta.

Nicolato.

Orsolini Cencelli.

Pentimalli — Pocherra.

Steiner.

Vaselli.

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Domani seduta pubblica alle ore 10 col seguente ordine del giorno:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

1 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 550, con il quale sono stati dichiarati di pubblica utilità i lavori di

costruzione della « Casa Littoria » in Roma. (43)

2 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 gennaio 1934, n. 56, che disciplina i rapporti di condominio sulle case. (85)

3 — Disciplina delle professioni di insegnante di materie musicali in scuole di musica e di orchestrale. (125)

4 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 aprile 1934, n. 705, concernente l'approvazione della Convenzione relativa alla collezione artistica del fidecommesso Barberini. (126)

5 — Modificazioni al testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con Regio decreto 15 settembre 1932, n. 1514, e istituzione di un ruolo di impiegati d'ordine del gruppo C per l'Amministrazione centrale della guerra. (134)

6 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 746, concernente la estensione ai personali dipendenti dagli Enti locali e parastatali del Regio decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 137, contenente provvidenze a favore delle famiglie dei caduti per la Causa Fascista, dei mutilati e feriti per la Causa stessa, nonché degli iscritti ai Fasci di Combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922. (142)

7 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 770, che approva il piano regolatore di massima edilizio e di ampliamento della città di Lecce e delle relative norme di attuazione. (147)

8 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 marzo 1934, n. 769, che reca agevolazioni fiscali in favore dell'autostrada Milano-Bergamo. (148)

9 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 775, circa l'interpretazione dell'articolo 12 del Regio decreto-legge 6 marzo 1927, n. 420, relativo al trattamento di pensione del personale militare della Regia aeronautica. (149)

10 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 aprile 1934, n. 776, che sostituisce l'articolo 54 della legge 23 giugno 1927, n. 1018, concernente il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali della Regia aeronautica. (150)

11 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1934, n. 778, recante varianti alla legge 17 aprile 1930, n. 458, circa

l'organizzazione e il funzionamento del servizio tecnico automobilistico. (151)

12 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1934, n. 779, riguardante l'aumento dell'aliquota degli appuntati dei carabinieri Reali che possono essere autorizzati a contrarre matrimonio. (152)

13 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1934, n. 780, portante modificazione a disposizioni in vigore relative al Consiglio di Amministrazione del Ministero della guerra. (153)

14 — Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 aprile 1934, n. 781, concernente l'applicazione delle disposizioni del Regio decreto-legge 9 febbraio 1926, n. 202, e della legge di conversione 25 novembre 1926, numero 2149, ai casi di annullamento d'ufficio di provvedimento di stato relativi ad ufficiali e sottufficiali. (154)

Interrogazione.

PRESIDENTE. Si dia lettura di una interrogazione presentata oggi alla Presidenza.

FELICIONI. *Segretario*, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro delle comunicazioni, per sapere se — in conseguenza dell'articolo 173, testo unico, legge comunale e provinciale, che equipara il segretario comunale ai funzionari dello Stato — non creda opportuno estendere anche alla classe dei segretari comunali le facilitazioni ferroviarie di cui fruiscono gli impiegati dello Stato: e ciò anche in relazione alla veggente politica del Ministero delle comunicazioni, che cerca di promuovere la conoscenza del Paese facilitando i viaggi, specie a coloro che servono la cosa pubblica. — (Annunziata il 25 maggio 1934-XII).

« MADIA ».

La seduta termina alle 19.30.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

AVV. CARLO FINZI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

ALLEGATO.

DEL MODO COL QUALE GLI UFFICIALI IN SERVIZIO

AVANZAMENTO AL GRADO di	CARABINIERI REALI	ARMI DI FANTERIA, CAVALLERIA, ARTIGLIERIA E GENIO		SERVIZIO TECNICO ARMI E MUNIZIONI	SERVIZIO TECNICO AUTOMO- BILISTICO
		Ruolo di comando	Ruolo di mobilitazione	SERVIZIO STUDI ED ESPERIENZE DEL GENIO	
TENENTE	Anzianità	Anzianità	—	—	—
CAPITANO	Anzianità	Anzianità	—	—	Anzianità
	Scelta speciale	Scelta speciale			Scelta speciale
MAGGIORE	Scelta ordinaria previa classifica ed esperimento	Scelta ordinaria previa classifica ed esperimento	Anzianità pre- via classifica	Scelta ordinaria previa classifica e valutazione dei titoli	Scelta ordinaria previa classifica e valutazione dei titoli
	Scelta speciale	Scelta speciale	—	Scelta speciale	Scelta speciale
TENENTE COLONNELLO	Scelta ordinaria previa classifica	Scelta ordinaria previa classifica	Anzianità pre- via classifica	Scelta ordinaria previa classifica	Scelta ordinaria previa classifica
	Scelta speciale	Scelta speciale	Scelta speciale	Scelta speciale	Scelta speciale
COLONNELLO	Scelta ordinaria previa classifica ed esperimento	Scelta ordinaria previa classifica ed esperimento	—	Scelta ordinaria previa classifica e valutazione dei titoli	Scelta ordinaria previa classifica e valutazione dei titoli
GENERALE DI BRIGATA E MAGGIORE GENERALE	Scelta ordinaria	Scelta ordinaria	—	Scelta ordinaria previa valuta- zione dei titoli	Scelta ordinaria previa valuta- zione dei titoli
GENERALE DI DIVISIONE E TENENTE GENERALE	Scelta ordinaria	Scelta ordinaria	—	Scelta ordinaria	—
GENERALE DI CORPO DI ARMATA	—	Scelta ordinaria	—	—	—

TABELLA A.

PERMANENTE CONCORRONO ALL'AVANZAMENTO

UFFICIALI MEDICI	UFFICIALI CHIMICI FARMACISTI	UFFICIALI COMMISSARI	UFFICIALI DI SUSSISTENZA	UFFICIALI DI AMMINISTRA- ZIONE	UFFICIALI VETERINARI	UFFICIALI dei centri riforni- mento quadrupedi e dei depositi cavalli stalloni
—	—	Anzianità	Anzianità	Anzianità	—	—
Anzianità pre- vio esame	Anzianità pre- vio esame	Anzianità	Anzianità	Anzianità pre- vio esame	Anzianità pre- vio esame	Anzianità
Scelta speciale	Scelta speciale	Scelta speciale	Scelta speciale	Scelta speciale	Scelta speciale	—
Scelta ordinaria previa classifica- ca ed esame	Scelta ordinaria previa classifica- ca ed esame	Scelta ordinaria previa classifica- ca ed esame	Scelta ordinaria previa classifica- ca ed esame	Scelta ordinaria previa classifica- ca ed esame	Scelta ordinaria previa classifica- ca ed esame	Anzianità pre- via classifica- ca
Scelta speciale	Scelta speciale	Scelta speciale	Scelta speciale	Scelta speciale	Scelta speciale	—
Scelta ordinaria previa classifica- ca	Scelta ordinaria previa classifica- ca	Scelta ordinaria previa classifica- ca	Scelta ordinaria previa classifica- ca	Scelta ordinaria previa classifica- ca	Scelta ordinaria previa classifica- ca ed esame	Anzianità pre- via classifica- ca
Scelta speciale	Scelta speciale	Scelta speciale	Scelta speciale	Scelta speciale	Scelta speciale	—
Scelta ordinaria previa classifica- ca e valutazio- ne dei titoli	Scelta ordinaria previa classifica- ca e valutazio- ne dei titoli	Scelta ordinaria previa classifica- ca ed esame	—	Scelta ordinaria previa classifica- ca ed esame	Scelta ordinaria previa classifica- ca ed esame	Anzianità pre- via classifica- ca
Scelta ordinaria previa valuta- zione dei titoli	—	Scelta ordinaria	—	—	—	—
Scelta ordinaria	—	Scelta ordinaria	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—

DEL MODO COL QUALE SI EFFETTUA L'AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI

COMPLEMENTO			
ARMI (esclusi i CC. RR.)		ARMA DEI CC. RR.	CORPO: SANITARIO, VETERINARIO, DI COMMISSARIATO, DI SUSSISTENZA, DI AMMINISTRAZIONE
Unità di 1 ^a linea	Unità ausiliarie e territoriali		
Sottotenenti: scelta ordinaria.	Anzianità ed esclusivamente per titoli.	Sottotenenti e tenenti: anzianità.	Anzianità ed esclusivamente per titoli per la promozione al grado di tenente.
Tenenti, capitani: scelta ordinaria.		Capitani: scelta ordinaria previa partecipazione ad apposito corso.	Scelta per titoli, per la promozione ai gradi di capitano e superiori.
Maggiori: scelta ordinaria.			

AVVERTENZE ALLE TABELLE

I. — La situazione dei ruoli al 30 giugno 1934 è solo « presunta »; perciò il numero di *vacanze obbligatorie* stabilito nelle tabelle per tutti i gradi e ruoli per il 1934 dovrà — se necessario — essere modificato in modo che, al 31 dicembre 1934, sia raggiunto il numero di posti di ruolo stabilito dalle tabelle per detto anno.

II. — Fino al 1937 (compreso), il numero dei trasferimenti nel ruolo mobilitazione stabilito per ciascun grado non è compreso in quello delle vacanze obbligatorie. Dal 1938 (compreso) in poi, il numero delle vacanze obbligatorie comprende anche i suddetti trasferimenti.

III. — Nelle cifre riportate nelle colonne « posti di ruolo » nelle tabelle nn. 1, 4, 5, 6 e 7 non sono compresi gli ufficiali appartenenti ai servizi tecnici, ai centri rifornimento quadrupedi ed ai depositi cavalli stalloni.

IV. — Ogni anno, il numero delle promozioni al grado di generale di brigata dei colonnelli dei ruoli di comando di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, sarà aumentato dell'aliquota stabilita dal Ministro per effetto delle disposizioni contenute nell'articolo 37 della presente legge, diminuendo in eguale misura le eliminazioni nel grado di colonnello.

V. — Nelle tabelle, la cifra delle vacanze nei subalterni non è *obbligatoria*, ma solamente *presunta*; ne consegue che anche la cifra del reclutamento annuo dei subalterni non ha valore assoluto ma deve — ogni anno — essere commisurata alle *reali vacanze* verificatesi nei subalterni stessi, in modo da mantenere, possibilmente, i posti di ruolo nelle cifre fissate nelle tabelle.

VI. — Tenuto conto dell'inizio dei corsi presso le scuole di applicazione, le nomine dei subalterni possono avvenire anche prima che si siano verificate, nei subalterni stessi, tutte le vacanze previste nelle tabelle.

UFFICIALI GENERALI

ANNI	GENERALI DI CORPO D'ARMATA		GENERALI DI DIVISIONE			GENERALI DI BRIGATA			ARMA CC. RR.			
	Posti di ruolo	Vacanze ob- bligatorie nel grado	Posti di ruolo	Vacanze ob- bligatorie nel grado	Promozioni al grado su- periore	Posti di ruolo	Vacanze ob- bligatorie nel grado	Promozioni al grado su- periore	GENERALI DI DIVISIONE		GENERALI	
									Posti di ruolo	Vacanze ob- bligatorie nel grado	Posti di ruolo	Vacanze ob- bligatorie nel grado
Situazione presumibile al: 30 giugno 1934	28	—	(a) 64	—	—	(b) (a) 135	—	—	2	—	6	
Situazione da raggiungere al: 31 dicembre 1934	28	2	(c) 55	5	2	(c) 117	(d) 15	5	2		6	
» » 1935	»	5	»	11	5	»	31	11	»		»	
» » 1936	»	5	»	11	5	»	31	11	»		»	
» » 1937	»	5	»	11	5	»	31	11	»		»	
» » 1938	»	5	»	11	5	»	31	11	»		»	
» » 1939	»	5	»	11	5	»	31	11	»		»	
» » 1940	»	5	»	11	5	»	31	11	»		»	
» » 1941	»	5	»	11	5	»	31	11	»		»	
» » 1942	»	5	»	11	5	»	31	11	»		»	
» » 1943	»	5	»	11	5	»	31	11	»		»	
» » 1944	»	5	»	11	5	»	31	11	»		»	
» » 1945	»	5	»	11	5	»	31	11	»		»	

Dopo cinque anni al massimo di permanenza nel grado

UFFICIALI GENERALI DEI SERVIZI

TABELLA N. 2.

ANNI	SANITA				COMMISSARIATO				NOTE
	TEN. GEN.	MAGG. GENERALI	TEN. GEN.	MAGG. GENERALI	TEN. GEN.	MAGG. GENERALI	TEN. GEN.	MAGG. GENERALI	
Situazione presumibile al 30 giugno 1934	1	—	5	—	1	—	2	—	
Situazione da raggiungere al:									
31 dicembre 1934	1	—	6	—	1	—	2	—	
» 1935	»	»	»	1	»	»	»	1	
» 1936	»	»	»	1	»	»	»	1	
» 1937	»	»	»	1	»	»	»	1	
» 1938	»	»	»	1	»	»	»	1	
» 1939	»	»	»	1	»	»	»	1	
» 1940	»	»	»	1	»	»	»	1	
» 1941	»	»	»	1	»	»	»	1	
» 1942	»	»	»	1	»	»	»	1	
» 1943	»	»	»	1	»	»	»	1	
» 1944	»	»	»	1	»	»	»	1	
» 1945	»	»	»	1	»	»	»	1	
		Dopo cinque anni, al massimo, di permanenza nel grado				Dopo cinque anni, al massimo, di permanenza nel grado			
		Quando si verifichi la vacanza nel grado superiore				Quando si verifichi la vacanza nel grado superiore			

TABELLA N. 3

CARABINIERI REALI

ANNI	GRADI												NOTE				
	COLONNELLI			TEN. COLONNELLI			MAGGIORI			CAPITANI				SUBALTERNI			SUBALTERNI DA RECLUTARE
	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore		Posti di ruolo	Vacanze preadibibili nel grado	Promozioni al grado di capitano	
Situazione presumibile al:																	
30 giugno 1934	23	—	—	83	—	—	85	—	—	—	—	435	—	—	—	—	
Situazione da raggiungere al:																	
31 dicembre 1934 . . .	24	4	2	82	(a) 12	(b) 5	97	15	41	426	(g) 36	(c) 27	551	28	27	17	
» 1935	»	5	1	»	16	5	106	27	16	»	60	(d) 36	505	61	60	45	
» 1936	»	5	2	»	16	5	115	27	16	»	60	(e) 36	467	61	60	23	
» 1937	»	5	1	»	16	5	118	27	16	»	60	(f) 30	453	61	60	47	
» 1938	»	5	2	»	16	5	»	24	16	»	53	24	»	56	53	56	
» 1939	»	5	1	»	16	5	»	24	16	»	53	24	»	56	53	56	
» 1940	»	5	2	»	16	5	»	24	16	»	53	24	»	56	53	56	
» 1941	»	5	1	»	16	5	»	24	16	»	53	24	»	56	53	56	
» 1942	»	5	2	»	16	5	»	24	16	»	53	24	»	56	53	56	
» 1943	»	5	1	»	16	5	»	24	16	»	53	24	»	56	53	56	
» 1944	»	5	2	»	16	5	»	24	16	»	53	24	»	56	53	56	
» 1945	»	5	1	»	16	5	»	24	16	»	53	24	»	56	53	56	

(a) Di cui 1 a dimissione organico dei ten. colonnelli.
 (b) Di cui 1 per aumento organico dei colonnelli.
 (c) Di cui 12 per aumento organico dei maggiori.
 (d) Di cui 9 per aumento organico dei maggiori.
 (e) Di cui 9 per aumento organico dei maggiori.
 (f) Di cui 3 per aumento organico dei maggiori.
 (g) Di cui 9 a dimissione organico dei capitani.

FANTERIA (RUOLO COMANDO)

TABELLA N. 4.

ANNI	COLONNELLI				TENENTI COLONNELLI				MAGGIORI				CAPITANI				SUBALTERNI				SUBALTERNI DA RECLUTARE	NOTE
	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo mobilitazione	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo mobilitazione	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo mobilitazione	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo mobilitazione	Posti di ruolo	Vacanze prevedibili nel grado	Promozioni al grado di capitano			
Situazione presu- mibile al: 30 giugno 1934 . . .	276	—	—	—	734	—	—	—	942	—	—	—	3.039	—	—	—	2.500	—	—	—	(a) Di cui 1 ogni anno a diminuzione organico dei colonnelli.	
Situazione ruoli Me C alla stessa data	—	—	—	—	83	—	—	—	48	—	—	—	347	—	—	—	40	—	—	—	(b) Di cui 2 ogni anno a diminuzione organico dei tenenti colonnelli.	
Situazione da rag- giungere al: 31 dicembre 1934.	265	18	8	11	664	59	18 (e)103	11	882	85	59 (e)108	2.828 (d)152	85 (f)577	2.579	151	131	230	265	230	230	(c) Composti provenienti dal ruolo M.	
»	1935.	253 (a) 41	14	14	594	120	70	11	822	170	120	2.583 (e)295	170	2.584	260	240	265	265	240	240	(d) Di cui 21 a diminuzione organico dei capitani.	
»	1936.	241 (a) 41	14	14	524	120	70	11	762	170	120	2.338 (e)295	170	2.584	270	240	270	270	240	240	(e) Di cui 55 ogni anno a diminuzione organico dei capitani.	
»	1937.	229 (a) 41	14	14	454	120	70	11	702	170	120	2.093 (e)295	170	2.589	270	240	275	275	240	240	(f) Composti i capitani dei ruoli M e C ed i tenenti del ruolo M.	
»	1938.	»	40	14	452 (b)115	40	40	»	»	140	113	2.118	140	»	280 (g)240	280	280	280	280	280	(g) Di cui 25 ogni anno ad aumento organico dei capitani.	
»	1939.	»	40	14	450 (b)115	40	40	»	»	140	113	2.143	140	»	280 (h)240	280	280	280	280	280		
»	1940.	»	40	14	448 (b)115	40	40	»	»	140	113	2.168	140	»	280 (h)240	280	280	280	280	280		
»	1941.	»	40	14	»	40	40	»	»	140	113	2.193	140	»	280 (h)240	280	280	280	280	280		
»	1942.	»	40	14	»	40	40	»	»	140	113	2.218	140	»	280 (h)240	280	280	280	280	280		
»	1943.	»	40	14	»	40	40	»	»	140	113	2.243	140	»	280 (h)240	280	280	280	280	280		
»	1944.	»	40	14	»	40	40	»	»	140	113	»	140	»	272	232	272	272	232	272		
»	1945.	»	40	14	»	40	40	»	»	140	113	»	140	»	272	232	272	272	232	272		

TABELLA N. 4-bis.

FANTERIA (RUOLO MOBILITAZIONE)

ANNI	GRADI												NOTE	
	COLONNELLI			TEN. COLONNELLI			MAGGIORI			CAPITANI				
	Posti di ruolo	Numero massimi di vacanze	Numero massimi di trasferimenti dal ruolo al comando	Posti di ruolo	Numero massimi di vacanze	Numero massimi di trasferimenti dal ruolo al comando	Posti di ruolo	Numero massimi di vacanze	Numero massimi di trasferimenti dal ruolo al comando	Posti di ruolo	Numero massimi di vacanze	Numero massimi di trasferimenti dal ruolo al comando		
Situazione presumibile al:														
30 giugno 1934, degli ufficiali dei ruoli M e C	—	—	—	33	—	—	48	—	—	—	—	347	—	—
Situazione da raggiungere al:														
31 dicembre 1934	41	—	(b) 103	403	—	(b) 103	408	—	(b) 108	60	577	—	(e) 577	190
» 1935	22	—	11	473	—	70	468	—	60	60	767	—	190	190
» 1936	33	—	11	243	—	70	228	—	60	60	957	—	190	190
» 1937	44	—	11	313	—	70	288	—	60	60	1.147	—	190	190
» 1938	»	11	11	309	(a) 71	47	274	(c) 52	20	14	1.104	(b) 113	70	70
» 1939	»	11	11	305	(a) 71	47	260	(c) 52	20	14	1.061	(b) 113	70	70
» 1940	»	11	11	301	(a) 71	47	246	(c) 52	20	14	1.018	(b) 113	70	70
» 1941	»	11	11	297	(a) 71	47	232	(c) 52	20	14	975	(b) 113	70	70
» 1942	»	11	11	293	(a) 71	47	218	(c) 52	20	14	932	(b) 113	70	70
» 1943	»	11	11	289	(a) 71	47	204	(c) 52	20	14	889	(b) 113	70	70
» 1944	»	11	11	»	67	47	»	38	20	14	»	85	85	85
» 1945	»	11	11	»	67	47	»	38	20	14	»	85	85	85

N. B. — Durante il periodo di formazione del ruolo, si colmano con promozioni le eventuali vacanze nei gradi di ten. colonnello e maggiore.

(a) Di cui 4 ogni anno a diminuzione organico del ten. colonnelli.

(b) Compresi i provenienti dai ruoli M. e C.

(c) Di cui 14 ogni anno a diminuzione organico dei maggiori.

(d) Di cui 43 ogni anno a diminuzione organico dei capitani.

(e) Compresi i capitani dei ruoli M. e C. ed i tenenti del ruolo M.

CAVALLERIA (RUOLO COMANDO)

ANNI	GRADI																
	COLONNELLI				TENENTI COLONNELLI				MAGGIORI				CAPITANI				ST
	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo mobilitazione	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo mobilitazione	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo mobilitazione	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo mobilitazione	Posti di ruolo
Situazione presumibile al: 30 giugno 1934 . .	26	—	—	—	78	—	—	—	116	—	—	—	252	—	—	—	154
Situazione ruoli M e C alla stessa data	—	—	—	—	2	—	—	—	4	—	—	—	11	—	—	—	—
Situazione da raggiungere al: 31 dicembre 1934 .	25	2	1	1	71	6	2	(c) 9	106	(d)11	6	(c) 9	238	8	6	(c)26	177
» » 1935 .	24	4	1	1	64	12	4	7	96	(e)17	12	5	223	17	12	15	191
» » 1936 .	23	4	1	1	57	12	4	7	86	(e)17	12	5	208	17	12	15	205
» » 1937 .	21	(a) 5	1	1	50	12	4	7	76	(e)17	12	5	193	17	12	15	219
» » 1938 .	»	4	1	Fino ad un massimo di 1 ogni anno	49	(b)12	4	Fino ad un massimo di 6 ogni anno	»	14	11	Fino ad un massimo di 2 ogni anno	196	19	14	Fino ad un massimo di 4 ogni anno	230
» » 1939 .	»	4	1		48	(b)12	4		»	14	11		199	19	14		»
» » 1940 .	»	4	1		47	(b)12	4		»	14	11		202	19	14		»
» » 1941 .	»	4	1		46	(b)12	4		»	14	11		205	19	14		»
» » 1942 .	»	4	1		»	11	4		»	14	11		208	19	14		»
» » 1943 .	»	4	1		»	11	4		»	14	11		210	19	14		»
» » 1944 .	»	4	1		»	11	4		»	14	11		»	22	14		»
» » 1945 .	»	4	1		»	11	4		»	14	11		»	22	14		»

TABELLA N. 5-bis.

CAVALLERIA (RUOLO MOBILITAZIONE)

ANNI	GRADI												NOTE
	COLONNELLI			TEN. COLONNELLI			MAGGIORI			CAPITANI			
	Posti di ruolo	Numero massi- mo vacanze	Numero massi- mo del traste- rimenti dal ruolo comando	Posti di ruolo	Numero massi- mo vacanze	Numero massi- mo del traste- rimenti dal ruolo comando	Posti di ruolo	Numero massi- mo vacanze	Promozioni al grado supe- riore	Numero massi- mo vacanze	Promozioni al grado supe- riore	Numero massi- mo del traste- rimenti dal ruolo comando	
Situazione prevedibile al:													
30 giugno 1934, degli ufficiali dei Ruoli M e C.	—	—	—	2	—	—	4	—	—	—	—	—	—
Situazione da raggiungere al:													
31 dicembre 1934	1	—	1	9	—	(a) 9	9	—	—	(a) 9	26	(a) 26	—
» 1935	2	—	1	16	—	7	14	—	—	5	41	15	—
» 1936	3	—	1	23	—	7	19	—	—	5	56	15	—
» 1937	4	—	1	30	—	7	24	—	—	5	71	15	—
» 1938	»	1	1	»	8	6	»	4	2	2	(b) 7	4	2
» 1939	»	1	1	»	8	6	»	4	2	2	(b) 7	4	2
» 1940	»	1	1	»	8	6	»	4	2	2	(b) 7	4	2
» 1941	»	1	1	»	8	6	»	4	2	2	(b) 7	4	2
» 1942	»	1	1	»	8	6	»	4	2	2	(b) 7	4	2
» 1943	»	1	1	»	8	6	»	4	2	2	(b) 7	4	2
» 1944	»	1	1	»	8	6	»	4	2	2	(b) 7	6	2
» 1945	»	1	1	»	8	6	»	4	2	2	6	6	2

N. B. — Durante il periodo di formazione del ruolo, si colmano con promozioni le eventuali vacanze nei gradi di tenente colonnello e maggiore.
(a) Compresi i provvedimenti dai ruoli M e C.
(b) Di cui 3 ogni anno a diminuzione organico dei capitani.

ARTIGLIERIA (RUOLO COMANDO)

TABELLA N. 6.

ANNI	COLONNELLI				TENENTI COLONNELLI				MAGGIORI				CAPITANI				SUBALTERNI		SUBALTERNI DA RECLUTARE	NOTE	
	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo mobilitazione	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo mobilitazione	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo mobilitazione	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo mobilitazione	Posti di ruolo	Vacanze prevedibili nel grado			Promozioni al grado di capitano
Situazione presunte al: 30 giugno 1934 . . .	455	—	—	—	356	—	—	—	465	—	—	—	1.402	—	—	—	1.189	—	—	—	(a) Di cui 1 ogni anno a diminuzione organico dei colonnelli.
Situazione ruoli M e C e subalterni, provenienti dalla specialità treno, alla stessa data .	—	—	—	—	17	—	—	—	7	—	—	—	84	—	—	—	(e) 23	—	—	—	(b) Di cui 1 ogni anno a diminuzione organico dei tenenti colonnelli.
Situazione da raggiungere al:																					(c) Compresi i provenienti dal ruolo M.
31 dicembre 1934 .	149	11	5	6	329	24	11 (e) 50	437	35	30	(e) 35	1.327	45	35 (d) 192	1.348	63 (f) 55	222				(d) Compresi gli 84 capitani del ruolo M. ed i 23 tenenti del treno.
» 1935 .	143	23	8	6	296	60	23	409	71	60	28	1.252	91	71	1.424	111 (f) 101	187				(e) Sono i provenienti dal treno.
» 1936 .	136 (a) 24		8	6	263	60	23	381	71	60	28	1.176	91	71	1.414	110 (a) 100	100				(f) Di cui 10 ogni anno ad aumento organico dei capitani.
» 1937 .	129 (a) 24		8	6	230	60	23	353	71	60	28	1.100	91	71	1.394	120 (a) 100	100				(g) Di cui 9 ogni anno ad aumento organico dei capitani.
» 1938 .	»	»	8	»	229 (b) 60	»	»	»	76	59	»	1.116	110	76	1.378	136 (b) 126	120				(h) Di cui 16 ogni anno ad aumento organico dei capitani.
» 1939 .	»	»	8	»	228 (b) 60	»	»	»	76	59	»	1.132	110	76	»	136 (b) 126	136				
» 1940 .	»	»	8	»	227 (b) 60	»	»	»	76	59	»	1.148	110	76	»	136 (b) 126	136				
» 1941 .	»	»	8	»	226 (b) 60	»	»	»	76	59	»	1.164	110	76	»	136 (b) 126	136				
» 1942 .	»	»	8	»	»	»	»	»	76	59	»	1.180	110	76	»	136 (b) 126	136				
» 1943 .	»	»	8	»	»	»	»	»	76	59	»	1.196	110	76	»	136 (b) 126	136				
» 1944 .	»	»	8	»	»	»	»	»	76	59	»	»	130	76	»	142	130				
» 1945 .	»	»	8	»	»	»	»	»	76	59	»	»	130	76	»	142	130				

ARTIGLIERIA (RUOLO MOBILITAZIONE)

ANNI	GRADI											
	COLONNELLI			TEN. COLONNELLI			MAGGIORI				CAPITANI	
	Posti di ruolo	Numero massimo vacanze	Numero massimo del trasferimento dal ruolo comando	Posti di ruolo	Numero massimo vacanze	Numero massimo del trasferimento dal ruolo comando	Posti di ruolo	Numero massimo vacanze	Promozioni al grado superiore	Numero massimo del trasferimento dal ruolo comando	Posti di ruolo	Numero massimo vacanze
Situazione presumibile al: 30 giugno 1934 degli ufficiali dei ruoli M e C	—	—	—	17	—	—	7	—	—	—	84	—
Situazione da raggiungere al:												
31 dicembre 1934.	6	—	6	50	—	(b) 50	35	—	—	(b) 35	192	—
» » 1935.	12	—	6	83	—	33	63	—	—	28	315	—
» » 1936.	18	—	6	116	—	33	91	—	—	28	352	—
» » 1937.	24	—	6	149	—	33	119	—	—	28	447	—
» » 1938.	»	6	6	147	(a) 30	20	117	(c) 23	8	11	431	(d) 46
» » 1939.	»	6	6	145	(a) 30	20	115	(c) 23	8	11	415	(d) 46
» » 1940.	»	6	6	143	(a) 32	22	113	(c) 23	8	11	399	(d) 46
» » 1941.	»	6	6	141	(a) 32	22	111	(c) 23	8	11	383	(d) 46
» » 1942.	»	6	6	139	(a) 32	22	109	(c) 23	8	11	367	(d) 46
» » 1943.	»	6	6	137	(a) 32	22	107	(c) 23	8	11	351	(d) 46
» » 1944.	»	6	6	»	30	22	»	21	8	11	»	44
» » 1945.	»	6	6	»	30	22	»	21	8	11	»	44

GENIO (RUOLO COMANDO)

ANNI	GRADI																
	COLONNELLI				TENENTI COLONNELLI				MAGGIORI				CAPITANI			SUB	
	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo mobilitazione	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo mobilitazione	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo mobilitazione	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Trasferimenti nel ruolo mobilitazione	Posti di ruolo
Situazione presumibile al: 30 giugno 1934 . .	38	—	—	—	113	—	—	—	138	—	—	—	417	—	—	—	380
Situazione ruoli M e C alla stessa data	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	(f) 2
Situazione da raggiungere al:																	
31 dicembre 1934 .	37	3	1	2	104	10	(a) 4	(b) 13	131	15	(c) 13	(c) 8	374	19	15	(e) 27	425
» » 1935 .	35	5	2	2	92	16	5	12	125	20	16	7	372	28	(d) 21	24	432
» » 1936 .	33	5	2	2	80	16	5	12	119	20	16	7	370	28	(d) 21	24	409
» » 1937 .	31	5	2	2	68	16	5	12	113	20	16	7	352	28	(d) 21	24	400
» » 1938 .	»	5	2	»	»	15	5	»	»	21	15	»	354	34	21	10	»
» » 1939 .	»	5	2	»	»	15	5	»	»	21	15	»	»	36	21	»	»
» » 1940 .	»	5	2	»	»	15	5	»	»	21	15	»	»	36	21	»	»
» » 1941 .	»	5	2	»	»	15	5	»	»	21	15	»	»	36	21	»	»
» » 1942 .	»	5	2	»	»	15	5	»	»	21	15	»	»	36	21	»	»
» » 1943 .	»	5	2	»	»	15	5	»	»	21	15	»	»	36	21	»	»
» » 1944 .	»	5	2	»	»	15	5	»	»	21	15	»	»	36	21	»	»
» » 1945 .	»	5	2	»	»	15	5	»	»	21	15	»	»	36	21	»	»

Fino ad un massimo di 2 ogni anno

Fino ad un massimo di 7 ogni anno

Fino ad un massimo di 4 ogni anno

Fino ad un massimo di 12 ogni anno

TABELLA N. 7-bis.

GENIO (RUOLO MOBILITAZIONE)

ANNI	GRADI												NOTE			
	COLONNELLI			TEN. COLONNELLI			MAGGIORI			CAPITANI						
	Posti di ruolo	Numero massim. vacanze	Numero massim. rimpienti dal ruolo comando	Posti di ruolo	Numero massim. vacanze	Numero massim. rimpienti dal ruolo comando	Posti di ruolo	Numero massim. vacanze	Numero massim. rimpienti dal ruolo comando	Posti di ruolo	Numero massim. vacanze	Numero massim. rimpienti dal ruolo comando				
Situazione presumibile al: 30 giugno 1934 degli ufficiali del ruolo M.	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	(d) 3	—	—	—		
Situazione da raggiungere al:																
31 dicembre 1934.	2	—	2	43	—	(b) 13	8	—	—	(c) 8	27	—	—	(e) 27	24	
» 1935.	4	—	2	25	—	12	15	—	—	7	51	—	—	24	24	
» 1936.	6	—	2	37	—	12	22	—	—	7	75	—	—	24	24	
» 1937.	8	—	2	49	—	12	29	—	—	7	99	—	—	24	24	
» 1938.	»	2	2	48	(a) 12	7	»	8	4	4	»	10	4	10	10	
» 1939.	»	2	2	47	(a) 12	7	»	8	4	4	»	12	4	12	12	
» 1940.	»	2	2	46	(a) 12	7	»	8	4	4	»	12	4	12	12	
» 1941.	»	2	2	45	(a) 12	7	»	8	4	4	»	12	4	12	12	
» 1942.	»	2	2	»	10	7	»	8	3	4	»	12	4	12	12	
» 1943.	»	2	2	»	10	7	»	8	3	4	»	12	4	12	12	
» 1944.	»	2	2	»	10	7	»	8	3	4	»	12	4	12	12	
» 1945.	»	2	2	»	10	7	»	8	3	4	»	12	4	12	12	

N. B. — Durante il periodo di formazione del ruolo, si colmano con promozioni le eventuali vacanze nei gradi di tenente colonnello e maggiore.

(a) Di cui 1 ogni anno a diminuzione organico del ten. colonnelli.

(b) Compreso il ten. colonnello del ruolo M.

(c) Compreso il maggiore del ruolo M.

(d) 1 capitano del ruolo M e due tenenti del treno.

(e) Compresi il capitano del ruolo M ed i 2 tenenti del treno.

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 MAGGIO 1934

TABELLA N. 8.

SANITÀ

ANNI	GRADI												NOTE	
	COLONNELLI		TEN. COLONNELLI		MAGGIORI		CAPITANI		SUBALTERNI			DA RECLUTARE		
	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze prevedibili nel grado	Promozioni al grado di capitano		Subalterni
Situazione presumibile al:														
30 giugno 1934 . . .	28	—	—	105	—	—	170	—	437	—	198	—	—	—
Situazione da raggiungere al:														
31 dicembre 1934 . . .	29	2	(f) 1	104	(a) 6	(b) 3	172	14	440	(d) 16	208	30	(e) 26	40
» 1935 . . .	31	3	1	103	(a) 11	(c) 5	»	18	»	18	222	31	30	45
» 1936 . . .	»	6	1	102	(a) 11	6	»	18	»	18	236	31	30	45
» 1937 . . .	»	6	1	»	14	6	»	24	»	24	247	41	40	52
» 1938 . . .	»	6	1	»	14	6	»	24	»	24	258	41	40	52
» 1939 . . .	»	6	1	»	14	6	»	24	»	24	»	41	40	41
» 1940 . . .	»	6	1	»	14	6	»	24	»	24	»	41	40	41
» 1941 . . .	»	6	1	»	14	6	»	24	»	24	»	41	40	41
» 1942 . . .	»	6	1	»	14	6	»	24	»	24	»	41	40	41
» 1943 . . .	»	6	1	»	14	6	»	24	»	24	»	41	40	41
» 1944 . . .	»	6	1	»	14	6	»	24	»	24	»	41	40	41
» 1945 . . .	»	6	1	»	14	6	»	24	»	24	»	41	40	41

(a) Ogni anno 1 vacanza a diminuzione organico dei tenenti colonnelli.

(b) 1 ad aumento organico dei colonnelli.

(c) 2 ad aumento organico dei colonnelli.

(d) 2 ad aumento organico dei maggiori.

(e) 3 ad aumento organico dei capitani.

(f) Ad aumento organico dei generali.

CHIMICI FARMACISTI

ANNI	GRADI												
	COLONNELLI		TEN. COLONNELLI			MAGGIORI			CAPITANI			SUBALTERNI	
	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze prevedibili nel grado
Situazione presumibile al: 30 giugno 1934.	1	—	4	—	—	28	—	—	32	—	—	29	—
Situazione da raggiungere al: 31 dicembre 1934.	2	Dopo cinque anni, al massimo, di permanenza nel grado	8	1	(a) 1	24	(b) 8	(d) 5	32	4	4	35	4
» » 1935.	»		9	1	Quando si formi la vacanza nel grado superiore	23	(c) 4	(e) 2	»	4	3	32	4
» » 1936.	»		10	1		22	(c) 3	(e) 2	»	3	2	»	3
» » 1937.	»		11	1		21	(c) 4	(e) 2	»	4	3	»	4
» » 1938.	»		12	1		»	2	(e) 2	»	3	2	»	3
» » 1939.	»		»	2		»	3	2	»	4	3	»	4
» » 1940.	»		»	1		»	2	1	»	3	2	»	3
» » 1941.	»		»	2		»	3	2	»	4	3	»	4
» » 1942.	»		»	1		»	2	1	»	3	2	»	3
» » 1943.	»		»	2		»	3	2	»	4	3	»	4
» » 1944.	»		»	1		»	2	1	»	3	2	»	3
» » 1945.	»		»	2		»	3	2	»	4	3	»	4

TABELLA N. 10.

COMMISSARIATO

ANNI	GRADI												NOTE			
	COLONNELLI			TEN. COLONNELLI			MAGGIORI			CAPITANI				SUBALTERNI		
	Posti di ruolo	Vacanze obbligate nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze obbligate nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze obbligate nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze obbligate nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze prevedibili nel grado	Promozioni al grado di capitano	
Situazione presumibile al:																
30 giugno 1934 . . .	12	—	—	31	—	—	48	—	—	89	—	—	151	—	—	—
Situazione da raggiungere al:																
31 dicembre 1934 . .	13	1	—	30 (a)	4 (b)	2	48	4	3	94	6	4	149 (c)	32 (d)	41	—
» 1935 . .	»	2	1	»	5	2	»	6	5	»	40	6	108 (c)	41	40	—
» 1936 . .	»	2	—	»	5	2	»	6	5	»	40	6	97 (c)	41	40	—
» 1937 . .	»	2	1	»	5	2	»	6	5	»	40	6	»	41	40	41
» 1938 . .	»	2	—	»	5	2	»	6	5	»	40	6	»	41	40	41
» 1939 . .	»	2	1	»	5	2	»	6	5	»	40	6	»	41	40	41
» 1940 . .	»	2	—	»	5	2	»	6	5	»	40	6	»	41	40	41
» 1941 . .	»	2	1	»	5	2	»	6	5	»	40	6	»	41	40	41
» 1942 . .	»	2	—	»	5	2	»	6	5	»	40	6	»	41	40	41
» 1943 . .	»	2	1	»	5	2	»	6	5	»	40	6	»	41	40	41
» 1944 . .	»	2	—	»	5	2	»	6	5	»	40	6	»	41	40	41
» 1945 . .	»	2	1	»	5	2	»	6	5	»	40	6	»	41	40	41

(a) Di cui 1 a diminuzione organico dei tenenti colonnelli.
 (b) Di cui 1 ad aumento organico dei colonnelli.
 (c) Tutte a diminuzione organico dei subalterni.
 (d) Di cui 5 ad aumento organico dei capitani.

TABELLA N. 11.

SUSSISTENZA

ANNI	GRADI												NOTE	
	TEN. COLONNELLI		MAGGIORI			CAPITANI			SUBALTERNI					SUBALTERNI DA RECLUTARE
	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze prevedibili nel grado	Promozioni al grado di capitano			
Situazione presumibile al: 30 giugno 1934	9	—	19	—	76	—	45	—	—	—	—	—	—	(a) Di cui 1 a diminuzione organico dei tenenti colonnelli.
Situazione da raggiungere al: 31 dicembre 1934	9	1	19	1	76	3	62	1	3	3	3	20	(a)	(b) Di cui 1 ogni anno a diminuzione organico dei maggiori.
» 1935	8	(a)	18	(b)	75	(c)	»	2	5	5	5	5	5	(c) Di cui 1 a diminuzione organico dei capitani.
» 1936	»	2	17	(b)	»	»	»	2	6	6	6	6	6	(d) Reclutati dai tenenti di commissariato.
» 1937	»	2	16	(b)	»	»	»	2	6	6	6	6	6	
» 1938	»	2	»	»	»	»	»	2	6	6	6	6	6	
» 1939	»	2	»	»	»	»	»	2	6	6	6	6	6	
» 1940	»	2	»	»	»	»	»	2	6	6	6	6	6	
» 1941	»	2	»	»	»	»	»	2	6	6	6	6	6	
» 1942	»	2	»	»	»	»	»	2	6	6	6	6	6	
» 1943	»	2	»	»	»	»	»	2	6	6	6	6	6	
» 1944	»	2	»	»	»	»	»	2	6	6	6	6	6	
» 1945	»	2	»	»	»	»	»	2	6	6	6	6	6	

TABELLA N. 12.

AMMINISTRAZIONE

ANNI	GRADI												NOTE			
	COLONNELLI		TEN. COLONNELLI			MAGGIORI			CAPITANI		SUBALTERNI			SUBALTERNI DA RECLUTARE		
	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo			Vacanze pre-vedibili nel grado	Promozioni al grado di capitano
Situazione presumibile al: 30 giugno 1934	3	—	38	—	—	88	—	—	458	—	—	598	—	—	—	(a) Di cui 1 a diminuzione organico dei tenenti colonnelli.
Situazione da raggiungere al: 31 dicembre 1934.	5	—	37	(a) 5	(c) 2	90	6	4	457	(e) 21	(g) 8	574	(h) 24	20	(b) Di cui 1 ogni anno a diminuzione organico dei tenenti colonnelli.	
» 1935	7	—	36	(b) 7	(c) 2	»	10	6	455	(f) 37	10	535	(h) 39	35	(c) Ad aumento organico dei colonnelli.	
» 1936.	8	1	35	(b) 7	(d) 2	»	10	6	453	(f) 37	10	496	(h) 39	35	(d) Di cui 1 ad aumento organico dei colonnelli.	
» 1937.	»	2	34	(b) 7	2	»	10	6	»	37	10	455	(h) 41	37	(e) Di cui 1 a diminuzione organico dei capitani.	
» 1938.	»	2	33	(b) 7	2	»	10	6	»	37	10	421	(i) 41	37	(f) Di cui 2 ogni anno a diminuzione organico dei capitani.	
» 1939.	»	2	32	(b) 7	2	»	10	6	»	37	10	»	41	37	(g) Di cui 2 ad aumento organico dei maggiori.	
» 1940.	»	2	31	(b) 7	2	»	10	6	»	37	10	»	41	37	(h) Tutte a diminuzione organico dei subalterni.	
» 1941.	»	2	30	(b) 7	2	»	10	6	»	37	10	»	41	37	(i) Di cui 34 a diminuzione organico dei subalterni.	
» 1942.	»	2	29	(b) 7	2	»	10	6	»	37	10	»	41	37		
» 1943.	»	2	»	6	2	»	10	6	»	37	10	»	41	37		
» 1944.	»	2	»	6	2	»	10	6	»	37	10	»	41	37		
» 1945.	»	2	»	6	2	»	10	6	»	37	10	»	41	37		

TABELLA N. 13.

VETERINARI

ANNI	GRADI												NOTE			
	COLONNELLI		TEN. COLONNELLI		MAGGIORI		CAPITANI		SUBALTERNI					SUBALTERNI DA RECLUTARE		
	Vacanze obbligatorie nel grado	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Posti di ruolo	Vacanze prevedibili nel grado	Promozioni al grado	Promozioni al grado di capitano	Posti di ruolo		Posti di ruolo		
Situazione presumibile al:																
30 giugno 1934.	4	—	15	—	30	—	85	66	—	—	—	—	—	—	—	—
Situazione da raggiungere al:																
31 dicembre 1934.	5	—	16	3 (a)	32	5 (b)	80 (c)	67	7	7	7	8				
» 1935.	6	—	17	3 (a)	34	5 (b)	75 (c)	65	7	7	7	5				
» 1936.	»	1	18	3	36	5 (b)	70 (c)	63	7	7	7	5				
» 1937.	»	1	»	4	37	5	65 (d)	61	6	6	6	4				
» 1938.	»	1	»	4	»	5	61 (e)	60	6	6	6	5				
» 1939.	»	1	»	4	»	5	60 (f)	»	6	6	6	6				
» 1940.	»	1	»	4	»	5	»	»	5	5	5	6				
» 1941.	»	1	»	4	»	5	»	»	5	5	5	6				
» 1942.	»	1	»	4	»	5	»	»	5	5	5	6				
» 1943.	»	1	»	4	»	5	»	»	5	5	5	6				
» 1944.	»	1	»	4	»	5	»	»	5	5	5	6				
» 1945.	»	1	»	4	»	5	»	»	5	5	5	6				

(a) Ad aumento organico dei colonnelli.
 (b) Di cui 1 ogni anno ad aumento organico dei ten. colonnelli.
 (c) Di cui 5 ogni anno a diminuzione organico dei capitani.
 (d) Di cui 5 a diminuzione organico dei capitani.
 (e) Di cui 4 a diminuzione organico dei capitani.
 (f) Di cui 1 a diminuzione organico dei capitani.
 (g) Di cui 2 ad aumento organico dei maggiori.
 (h) Di cui 1 ad aumento organico dei maggiori.

SERVIZIO TECNICO ARMI E MUNIZIONI

TABELLA N. 14.

ANNI	GRADO E CARICA												UFFICIALI DA RECLUTARE	NOTE				
	TEN. GENERALI Direttori super.	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	TEN. GENERALI Capi reparto	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	MAGGIORI GENERALI Capi reparti e Direttori principali	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	COLONNELLI Direttori	Posti di ruolo			Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	TEN. COLONN. MAGG. E CAPIT.	Vice Direttori Capi Sez. e addetti
Situazione presumibile al: 30 giugno 1934.	1	—	—	—	5	—	—	—	—	7	—	—	—	80	—	—	—	
Situazione da raggiungere al: 31 dicembre 1934.	1	—	—	—	5	—	—	—	—	13	—	—	—	80	—	—	—	
» 1935.	»	»	»	»	5	1	(a)	1	1	»	1	1	1	»	»	»	»	
» 1936.	»	»	»	»	6	1	(a)	1	1	»	2	(b)	2	»	»	»	»	
» 1937.	»	»	»	»	»	1	»	»	1	»	2	»	1	»	»	»	»	
» 1938.	»	»	»	»	»	1	»	»	1	»	2	»	1	»	»	»	»	
» 1939.	»	»	»	»	»	2	»	»	2	»	2	»	2	»	»	»	»	
» 1940.	»	»	»	»	»	1	»	»	1	»	2	»	1	»	»	»	»	
» 1941.	»	»	»	»	»	2	»	»	2	»	2	»	2	»	»	»	»	
» 1942.	»	»	»	»	»	1	»	»	1	»	2	»	1	»	»	»	»	
» 1943.	»	»	»	»	»	2	»	»	2	»	2	»	2	»	»	»	»	
» 1944.	»	»	»	»	»	1	»	»	1	»	2	»	1	»	»	»	»	
» 1945.	»	»	»	»	»	2	»	»	2	»	2	»	2	»	»	»	»	
		Dopo cinque anni al massimo di carica nel grado				Dopo cinque anni al massimo di permanza nel grado		Quando si verifichi la vacanza nel grado superiore								101		
<p>Quelli occorrenti per coprire i posti di ruolo dei tenenti colonnelli, maggiori e capitani</p>																		
<p><i>N. B.</i> - Le promozioni dei tenenti colonnelli hanno luogo quando si verifichi vacanza od aumento di organico nel grado superiore.</p> <p>L'organico totale dei tenenti colonnelli, maggiori e capitani sarà aumentato del numero corrispondente alle dimissioni di organico che verranno a verificarsi nel ruolo transitorio per i servizi del Comitato per la mobilitazione civile, di cui alla tabella n. 18.</p> <p>(a) Ad aumento organico dei tenenti generali.</p> <p>(b) Di cui 1 ad aumento organico dei maggiori generali.</p> <p>(c) Tale organico sarà raggiunto gradualmente a mano a mano che gli ufficiali aspiranti al servizio tecnico compiranno il corso superiore tecnico di artiglieria.</p>																		

SERVIZIO STUDI ED ESPERIENZE DEL GENIO

TABELLA N. 15.

ANNI	GRADO E CARICA										NOTE
	TEN. GENERALI		MAGGIORI GENERALI		COLONNELLI		TEN. COLONN. MAGG. E CAPT.		UFFICIALI DA RECLUTARE		
	Direttori superiori	Posti di ruolo	Capi Reparto	Promozioni al grado superiore	Direttori principali e direttori	Promozioni al grado superiore	Vice Direttori Capi Sez. e addetti	Posti di ruolo			
Situazione prevedibile al: 30 giugno 1934	1	—	1	—	7	—	30	—	N. B. - Le promozioni dei tenenti colonnelli hanno luogo quando si verifichi vacanza nel grado superiore.		
Situazione da raggiungere al: 31 dicembre 1934	1	—	1	—	6 (a)	1	43	(a) A diminuzione organico dei colonnelli.			
» 1935	»	»	»	»	»	1 (b)	»	(b) Ad aumento organico dei maggiori generali.			
» 1936	»	»	»	»	»	1	»	(c) Tale organico sarà raggiunto gradualmente a mano a mano che gli ufficiali aspiranti al servizio tecnico compiranno il corso superiore tecnico del genio.			
» 1937	»	»	»	»	»	1	»				
» 1938	»	»	»	»	»	1	»				
» 1939	»	»	»	»	»	1	»				
» 1940	»	»	»	»	»	1	»				
» 1941	»	»	»	»	»	1	»				
» 1942	»	»	»	»	»	1	»				
» 1943	»	»	»	»	»	1	»				
» 1944	»	»	»	»	»	1	»				
» 1945	»	»	»	»	»	1	»				
		Dopo 5 anni al massimo di carica nel grado		Dopo quattro anni al massimo di permanenza nel grado		Quando si verifichi la vacanza nel grado superiore		Quando si verifichi la vacanza nel grado superiore	Quelli occorrenti per coprire i posti di ruolo dei tenenti colonnelli, maggiori e capitani		

SERVIZIO TECNICO AUTOMOBILISTICO

ANNI	GRADO E CARICA					
	MAGGIORI GENERALI (Ispettori del materiale automobilistico)		COLONNELLI (Direttori e Capi divisione)			TENENTI COLONN. (Vice direttori e Capi Sezione) MAGG. (addetti) CAPITANI e TEN. (addetti)
	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Promozioni al grado superiore	Posti di ruolo
Situazione presumibile al: 30 giugno 1934	(a) 1	—	2	—	—	21
Situazione da raggiungere al: 31 dicembre 1934	(a) 1	Dopo 4 anni, al massimo, di carica nel grado	2	—	—	36
» » 1935	(a) 1		3	—	—	
» » 1936	1		4	1	1	
» » 1937	»		»	1	—	
» » 1938	»		»	—	—	
» » 1939	»		»	1	—	
» » 1940	»		»	1	—	
» » 1941	»		»	—	—	
» » 1942	»		»	1	—	
» » 1943	»		»	1	—	
» » 1944	»		»	—	—	
» » 1945	»		»	1	—	

DEPOSITI CAVALLI STALLONI E CENTRI RIFORMIMENTO QUADRUPEDI

TABELLA N. 17.

ANNI	DEPOSITI CAVALLI STALLONI				CENTRI RIFORMIMENTO QUADRUPEDI				NOTE	
	GRADO E CARICA				GRADO E CARICA					
	COLONNELLI (Direttori di 1 ^a classe)	Vacanze obbligatorie nel grado	Posti di ruolo	Ufficiali da reclutare annualmente	COLONNELLI (Direttori)	Vacanze obbligatorie nel grado	Posti di ruolo	Ufficiali da reclutare annualmente		
Situazione presumibile al:										
30 giugno 1934	1	—	12	—	3	—	11	—	N. B. — Le promozioni dei tenenti colonnelli hanno luogo quando si verifici vacanza nel grado superiore.	
Situazione da raggiungere al:										
31 dicembre 1934	1	Dopo sei anni, al massimo, di permanenza nel grado		15	Dopo sei anni, al massimo, di permanenza nel grado		11	Quelli occorrenti a coprire i posti di ruolo dei tenenti colonnelli, maggiori, capitani e tenenti		
» 1935	»						»	»		
» 1936	»						»	»		
» 1937	»						»	»		
» 1938	»						»	»		
» 1939	»						»	»		
» 1940	»						»	»		
» 1941	»						»	»		
» 1942	»						»	»		
» 1943	»						»	»		
» 1944	»						»	»		
» 1945	»						»	»		

TABELLA N. 18.

**RUOLO TRANSITORIO
PER I SERVIZI DEL COMITATO PER LA MOBILITAZIONE CIVILE**

ANNI	COLONNELLI		TEN. COLON. MAGGIORI E CAPITANI	NOTE
	Direttori		Vice Direttori ed addetti	
	Posti di ruolo	Vacanze obbligatorie nel grado	Posti di ruolo	
Situazione da raggiungere al:				
31 dicembre 1934	1	Dopo sei anni al massimo di permanenza nel grado	(a) 30	<p><i>N. B.</i> - Le promozioni dei tenenti colonnelli hanno luogo quando si verifichi vacanza od aumento di organico nel grado superiore.</p> <p>(a) Le diminuzioni di organico che verranno per cause varie a verificarsi nel ruolo transitorio, non saranno ripianate con ufficiali da reclutare in questo ruolo, ma corrisponderanno annualmente ad altrettanti aumenti di tenenti colonnelli, maggiori e capitani del ruolo tecnico delle armi e munizioni.</p>
» » 1935	1			
» » 1936	1			
» » 1937	3			
» » 1938	5			
» » 1939	6			
» » 1940	»			
» » 1941	»			
» » 1942	»			
» » 1943	»			
» » 1944	»			
» » 1945	»			

